

DXX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	30412	Conversione in legge del decreto-legge	
<b>Disegni di legge:</b>		20 dicembre 1956, n. 1380, pubbli-	
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	30440	cato nella <i>Gazzetta ufficiale</i> n. 321	
<i>Ritiro di domanda di remissione all'As-</i>		del 21 dicembre 1956, che proroga	
<i>semblea</i> ) . . . . .	30412	le disposizioni di cui al decreto-legge	
<b>Disegni di legge (Discussione e approva-</b>		2 febbraio 1956, n. 28, convertito,	
<b>zione):</b>		con modificazioni, nella legge 27 mar-	
Conversione in legge del decreto-legge		zo 1956, n. 162, ed apporta modifi-	
14 dicembre 1956, n. 1363, concernen-		cazioni all'articolo 30 del testo unico	
te la riduzione da 42° a 40° alcoolici		delle disposizioni concernenti la di-	
del limite minimo di gradazione reale		sciplina fiscale della lavorazione dei	
a 15°C per le acquaviti di cui alla		semi oleosi e degli oli da essi ottenuti,	
tabella (voce ex 200- <i>a</i> ) allegata al		approvato con decreto del Presidente	
decreto presidenziale 14 luglio 1954,		della Repubblica 22 dicembre 1954.	
n. 422, e la riduzione del dazio dogana-		n. 1217 (2645) . . . . .	30414
nale per le macchine rotative a roto-		PRESIDENTE . . . . .	30414
calco per la stampa di giornali e di		ROSELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	30414
altre pubblicazioni periodiche		BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
(2615) . . . . .	30413	<i>finanze</i> . . . . .	30414
PRESIDENTE . . . . .	30413	<b>Proposte e disegno di legge (Seguito della</b>	
ROSELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	30413	<i>discussione):</i>	
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>		Gozzi ed altri Riforma dei contratti	
<i>finanze</i> . . . . .	30413	agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI	
Conversione in legge del decreto-legge		ed altri: Norme di riforma dei con-	
14 dicembre 1956, n. 1362, concer-		tratti agrari (233), FERRARI RIC-	
nente la proroga dal 1° dicembre		CARDO: Disciplina dei contratti agra-	
1956 al 30 novembre 1957 della so-		ri (835); Norme sulla disciplina dei	
spensione del dazio doganale sugli		contratti agrari per lo sviluppo della	
oli di semi destinati all'industria del		impresa agricola (2065) . . . . .	30415
pesce conservato, stabilita dall'arti-		PRESIDENTE . . . . .	30415
colo 5, lettera <i>a</i> ), del decreto presi-		FORA . . . . .	30415
denziale 8 maggio 1956, n. 482.		FERRARI RICCARDO . . . . .	30421
(2616) . . . . .	30414	BREGANZE . . . . .	30441
PRESIDENTE . . . . .	30414	LI CAUSI . . . . .	30446
ROSELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	30414	<b>Proposte di legge (Annunzio) . . . . .</b>	30412
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>		<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>	
<i>finanze</i> . . . . .	40414	PRESIDENTE . . . . .	30412
		CAPPUGI . . . . .	30412
		ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di</i>	
		<i>Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	30413

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

	PAG.
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE	30452, 30464, 30465
ASSENNATO	30464
COLOMBO. <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	30464
GIANQUINTO	30464
PAJETTA GIAN CARLO	30465
AGRIMI	30465

**Votazione segreta dei disegni di legge nn. 2615, 2616, 2645 e dei disegni di legge:**

- Approvazione ed esecuzione dell'accordo, concluso in Roma mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due paesi (*Approvato dal Senato*) (2124);
- Ratifica ed esecuzione della convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 (*Approvato dal Senato*) (2154);
- Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) (1530);
- Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077. (2389);
- Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) (2451) . 30414, 30421, 30438

**La seduta comincia alle 16.**

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.  
(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Iozzelli e Marzotto.  
(*I congedi sono concessi*).

**Ritiro di domanda di rimessione all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri della IV Commissione (Finanze e tesoro) il deputato Li Causi ha dichiarato, anche a nome

degli altri firmatari, di non insistere nella richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (2474).

Essendo venuto a mancare il requisito previsto dall'articolo 40 del regolamento, il disegno di legge rimane, pertanto, alla IV Commissione, in sede legislativa.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GRILLI ed altri: « Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera » (2675);

TRABUCCHI e D'AMBROSIO: « Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo D'Acquisto » (2676);

TRABUCCHI e BIAGIONI: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province » (2677).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, avendo i proponenti chiesto di illustrarla, sarà fissata in seguito la data di svolgimento, e così anche delle altre, che importano onere finanziario.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Zanibelli, Pavan e Scalia:

« Istituzione del ruolo degli autisti in servizio presso le amministrazioni dello Stato » (2499).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. La proposta di legge n. 2499 sulla istituzione del ruolo degli autisti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, presentata da alcuni colleghi e da me, annunciata alla Camera il 26 ottobre 1956, mira a dare una organica sistemazione al personale statale di conduzione di automezzi

mediante la creazione di un ruolo di autisti.

La presentazione della proposta è stata resa necessaria dal fatto che, in base alla legge di delega, non si è provveduto alla sistemazione della categoria del personale statale di conduzione, che ha prestato e presta la propria opera in condizioni e in circostanze le più svariate e spesso veramente disagiate, come durante la nevicata del doloroso inverno 1955-56, quando il personale addetto alla guida dei trattori e spartineve non si è concessa tregua per aprire al traffico quelle arterie che costituivano l'unico mezzo di accesso ai centri isolati.

Considerando che attualmente gli addetti al servizio statale di conduzione di automezzi rivestono qualifiche che variano da settore a settore, non può essere ulteriormente disattesa la fondata esigenza di procedere all'approvazione di uno stato giuridico, che renda chiara ed uniforme la posizione del personale interessato.

A questo mira, onorevoli colleghi, la proposta in esame che, d'altronde, rientra nell'applicazione integrale di quanto è esplicitamente previsto nell'articolo 2 della legge di delega, successivamente riconfermato nella relazione dello statuto per gli impiegati civili dello Stato.

Poiché la categoria interessata attende da tempo, con fiducia ed ansia, il riconoscimento dei meriti acquisiti nel tempo, mi permetto rivolgere la viva preghiera agli onorevoli colleghi, anche a nome degli altri presentatori, di voler prendere in considerazione la proposta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La proposta di legge sembra superata dalla nuova legge, che è stata approvata, sull'ordinamento delle carriere. Comunque nell'esame di merito potremo trovare il modo di inquadrare gli autisti fra gli agenti tecnici, già previsti nell'ordinamento vigente. Il Governo, quindi, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche. (2615).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo della Commissione?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura. GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite massimo di gradazione reale a 15°-C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione

«All'articolo 2 si sostituiscono le parole: non oltre il 31 dicembre 1958, con le parole: non oltre il 31 dicembre 1957 ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482. (2616).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga, dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957, della sospensione dei dazi doganali sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956 n. 28, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217. (2645).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conver-

sione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

«Approvazione ed esecuzione dell'accordo, concluso in Roma mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due paesi». (*Approvato dal Senato*) (2124).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 ». (*Approvato dal Senato*) (2154).

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) » (1530).

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 » (2389).

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (2451).

Se non vi sono obiezioni, saranno votati contemporaneamente a scrutinio segreto anche i disegni di legge n. 2615, 2616 e 2645, oggi esaminati.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### **Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

È iscritto a parlare l'onorevole Forà. Ne ha facoltà.

FORÀ. Onorevoli colleghi, parlerò di alcuni aspetti del contratto di mezzadria messi in rapporto alle disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo. Però debbo fare anch'io qualche rilievo, di carattere generale, in merito alle disavventure cui è andata incontro, nel nostro paese, la riforma dei patti agrari.

Credo che la politica sociale della maggioranza, carente in queste due legislature della Repubblica, avendo rinunciato alla riforma dei patti agrari, ha eluso la risoluzione di uno dei più importanti problemi produttivisti e sociali presentatisi alla nazione negli ultimi dieci anni.

Un comportamento, direi poco brillante, della maggioranza, in questa particolare materia dei patti agrari, è risultato quello di aver

suscitato invano, fra le masse rurali e nel paese, una diffusa aspettativa di riforma: di averla cioè suscitata nel 1948, con l'iniziativa riformistica dell'onorevole Segni, e di voler ora distruggere il piedistallo di quella iniziativa, proprio per opera di un Governo presieduto e diretto dallo stesso onorevole Segni.

Una tale politica si è resa inoltre responsabile di aver lasciato, per quasi un decennio, che la peggiore confusione contrattuale dilagasse nelle campagne, travolgendone la vita in un turbine di convulsioni e di lotte aspre, che scavasse solchi di odio tra le parti contendenti e che determinasse lo scoraggiamento di tante famiglie mezzadrili che si sono ritrovate, per così lungo tempo, a contatto degli arbitri e delle sopraffazioni del ceto padronale.

Ma la responsabilità appare ancora più grave quando si pensi che nel 1950 la situazione delle campagne poteva essere corretta; che le riviviscenze feudali potevano essere eliminate e che anche la mezzadria, caduta nel pelago della confusione, poteva essere risolta a quel grado di serietà che è proprio della sua struttura di contratto bilaterale. Difatti, il 22 novembre 1950, quando in questa Camera, per l'approvazione della legge Segni, trovavano convergenza i voti della maggioranza e dell'opposizione, non fu varata una legge di riforma, però fu raggiunto un compromesso utile, che poteva arrestare, in quel momento stesso, l'azione sconvolgente del conflitto mezzadrile e ritrovare quella disciplina contrattuale che si era smarrita nel labirinto dei contrasti e delle controversie, alimentate dalle manovre degli agrari e dalle contraddizioni della magistratura.

L'approvazione della legge Segni destò nei mezzadri una speranza: quella, cioè, che si fosse raggiunta un'apertura non entusiasmante, ma positiva, verso le aspirazioni espresse nelle loro lotte sindacali, tra cui primeggiava la conquista della stabilità sul fondo. Ma quella speranza fu ben presto delusa, perché la legge Segni, nonostante il voto solenne della Camera, non andò avanti. Non andò avanti perché anche allora la maggioranza non volle respingere né le pressioni interne che le provenivano dalla sua ala destra, né quelle esterne che provenivano dalla Confagricoltura; tutte pressioni dirette a impedire il cammino della legge Segni, perché era una legge ripudiata e combattuta dagli agrari.

L'attacco frontale contro quella legge, che scoprì le caratteristiche dell'offensiva padronale, fu subito sferrato nell'altro ramo del Parlamento, attraverso le modifiche pro-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

fonde al testo della Camera, proposte dal senatore democristiano Salomone. Le proposte del senatore Salomone servirono a puntino gli scopi degli agrari, facendo insabbiare la legge fino a quando non cadde travolta dallo scioglimento del Senato, nel 1953.

Non vi è dubbio che la decadenza di quella legge, che aveva ricevuto il crisma della Camera dopo 5 anni di discussioni, segnò il primo significativo successo dell'offensiva dei confagricoltori.

Nella presente legislatura l'offensiva è stata ripresa, dopo il 7 ottobre 1953, contro le parti vitali della proposta Sampietro, che è la copia fedele della legge Segni, ripresentata dai deputati di estrema sinistra, dai socialdemocratici e dai repubblicani, nella supposizione logica che su di essa dovesse confermarsi il precedente voto favorevole della Camera.

Invece vedemmo spuntare, dal centro e dalla destra, una vegetazione di proposte — Ferrari, Gozzi, Medici, Colombo — tutte pianticelle dal foggiamo differenziato, ma tutte provenienti dallo stesso seme. Quel seme ha già fruttato qualche cosa al Governo quando ha raggiunto, in Commissione, la maggioranza sull'articolo 10 che è lo scannatoio della giusta causa permanente. È augurabile che qui in aula le cose vadano diversamente e che al momento di assumere le responsabilità, non tutti i colleghi del centro siano disposti, come per esempio gli onorevoli Truzzi e Giancarlo Matteotti, ad andare a Canossa con tanta agilità e con tanta non comune disinvoltura.

Ma ciò che per noi è augurabile, sembra essere preoccupante per il Governo, se il Governo fa sul serio quando minaccia di trasformare il voto sulla giusta causa permanente in un voto politico, sottoponendo, in tal modo, la maggioranza, ad uno dei più colossali e mortificanti ricatti della destra economica. Si chiede di approvare questa legge per pacificare le campagne. Noi saremmo lieti se questa fosse l'ultima vicenda della legge dei patti agrari, se non si trovassero più, né qui né al Senato, le solite Penelopi disposte a ricominciare da capo. Però dobbiamo tener presente che l'approvazione della legge e la pacificazione delle campagne sono due cose ben diverse, e che potranno armonizzarsi soltanto nel caso in cui la legge che verrà approvata, sarà lo strumento giusto della pacificazione. Noi riteniamo che, nella situazione attuale, la pacificazione non si potrà ottenere se la legge non accoglierà il principio della giusta causa

permanente perché questo è il fulcro intorno al quale si muove da anni l'azione collettiva delle masse contadine, e perché questa rivendicazione corrisponde ad una riforma necessaria, sollecitata ormai da una vasta parte della pubblica opinione nazionale; da quella parte più avanzata che identifica la funzione della democrazia con le pacifiche conquiste delle forze del lavoro. Dopo 10 anni di polemiche sulla stabilità giuridica del lavoratore sul fondo, tutti hanno compreso che si tratta di una conquista che va oltre l'interesse diretto del lavoratore, e che si allaccia all'incremento della produzione. E tutti sanno che le ragioni logiche, tecniche, produttivistiche e sociali che la giustificavano nel 1948 e nel 1950, sono tutte perfettamente valide anche nel 1957. Perciò è sicuro che la pacificazione delle campagne sarebbe un'impresa fallita ancora prima di nascere, per chiunque pretendesse di giustificare la reiezione del principio centrale di riforma con le esigenze di un compromesso ministeriale, che lega la politica del Governo al carro della Confagricoltura, cioè della gente più ostile al progresso sociale del paese.

Questo disegno della Commissione fissa la durata minima del contratto di mezzadria in 3 anni, cioè in un periodo di tempo che non permette lo svolgimento di un intero ciclo di rotazione colturale, che, di regola, assorbe un quadriennio. Noi difendiamo il progetto Sampietro nel suo principio animatore che è quello della giusta causa permanente; lo difendiamo perché la stabilità del mezzadro sul fondo, garantita dalla legge, è una esigenza propulsiva del progresso agricolo e del progresso sociale.

Combattiamo, invece, il progetto di legge della Commissione, nel suo concetto di concedere al mezzadro un certo periodo di permanenza; lo combattiamo perché toglie alla legge l'unico barlume di riforma e trapianta il problema dal terreno del diritto in quello del paternalismo, che non è terreno compatibile con gli odierni sviluppi della coscienza civile e democratica del cittadino.

Chi può credere, in buona fede, che la giusta causa è utile all'agricoltura fino al quindicesimo anno e che non lo è più al sedicesimo, quando la famiglia colonica conserva tutti i requisiti in regola per poter continuare il rapporto?

Al di là di questo periodo garantito, che in realtà non è di 15 anni, vi è la difesa dell'arbitrio padronale. Tale difesa serve al concedente per conservare la sua posizione di signorotto nell'azienda, libero di manovrare

l'arma della disdetta, sia per perpetuare il suo dominio anche sulla coscienza del mezzadro, sia per mantenere aperta la porta della corruzione contrattuale e sia per ancorare al proprio egoismo l'indirizzo culturale e produttivo del fondo.

Ma la nuova legge, la nostra legge, deve ispirarsi a criteri più nobili, più generali, più elevati, alla comprensione delle necessità sociali, nello spirito moderno della Costituzione, e deve tener presente la verità per cui non sarà mai possibile una equa contrattazione, e tanto meno la collaborazione del mezzadro nello sviluppo produttivo del fondo, fino a quando non sarà eliminata dalla mezzadria la minaccia, anche se non incombente, della disdetta. Si è parlato qui di necessità di rimediazione. Ma la legge Segni fu abbastanza meditata, ripulita e scarnificata in tutte le sedi della discussione parlamentare, prima di ricevere il crisma dell'Assemblea.

A questo proposito fa fede una breve dichiarazione dell'onorevole Truzzi, deputato di maggioranza, fatta alla Camera, il 7 giugno 1949. Egli disse: « Avendo io fatto parte della Commissione e avendo presente con quanta precauzione, con quanta cura, con quanta meticolosità, in Commissione si è cercato di adattare ogni norma alla realtà delle campagne, mi piace affermare qui che i componenti la Commissione avevano presenti tutte le questioni che sono state sollevate poi alla Camera ». E concluse: « Se noi approveremo questa legge, renderemo un servizio alla giustizia sociale e alla pacificazione delle campagne ». Dunque, la legge che conteneva la giusta causa permanente rendeva un servizio alla giustizia sociale, prima che intervenisse l'atto di contrizione imperfetta dell'onorevole Truzzi.

Quando si dice, come disse l'onorevole Gozzi, che a un certo momento bisogna « restituire alla proprietà il suo normale potere » si dimentica di aggiungere che il normale potere della proprietà è quello delimitato dall'articolo 42 della Costituzione. Questa fu infatti la interpretazione data della giusta causa dai più qualificati colleghi della democrazia cristiana nella precedente legislatura.

Ricordo qui un passo della dichiarazione dell'onorevole Gui, nella seduta del 21 maggio 1949. Egli disse: « Che cosa sono queste disdette per giusta causa e la durata minima garantita se non il limite al godimento della proprietà di cui parla l'articolo 42 della Costituzione? La permanenza del lavoratore, che dovrebbe essere la regola, comporta

l'approfondimento della conoscenza del fondo, la possibilità di fare piani a lunga scadenza ed evitare lo sfruttamento di rapina: ma soprattutto permette di ottenere equi rapporti sociali. Se la proprietà, che è quasi sempre assente dal fondo, ha perciò bisogno della collaborazione del lavoratore, è giusto che essa debba accettare dei vincoli al proprio godimento, appunto perché il lavoratore non sia messo in soggezione ».

Mi pare che a quell'epoca tenesse lo stesso linguaggio anche il nostro giovane ministro dell'agricoltura, l'onorevole Colombo.

Il discorso dell'onorevole Gui contiene anche altri passi molto interessanti. Non li leggo per non dilungarmi troppo; e per la stessa ragione non cito le dichiarazioni ancor più autorevoli degli onorevoli Segni, Dominèdò, che allora era presidente della Commissione, Germani, Bonomi ed altri, tutte convergenti nella difesa della legge Segni, ora Sampietro, nel suo complesso, e nessuna tendente a sostenere che la norma della giusta causa, agli effetti della stabilità, dovesse avere effetto transitorio, perché, come è rilevato nella relazione di minoranza del collega Sampietro, stabilità e transitorietà sono due termini antitetici, inconciliabili nei loro effetti.

Si è messa in dubbio la costituzionalità del motivo della giusta causa permanente. Per noi è chiaro che tale principio incide soltanto sulla funzione della proprietà. Infatti la stabilità del mezzadro, al fine di coltivare il fondo, anche se garantita dalla legge, non conferisce al mezzadro stesso alcun diritto sulla proprietà fondiaria del concedente, che è quella garantita dalla Costituzione. D'altra parte il principio per cui l'interesse collettivo possa prevalere su quello del singolo proprietario, è un principio introdotto nelle nostre leggi parecchie decine di anni prima che nascesse la Costituzione repubblicana. Mi si permetta di rilevare per inciso che, a proposito della mezzadria, i proprietari non custodiscono sempre, al cento per cento, il diritto tradizionale — non costituzionale — della proprietà. Citerò un esempio: dal momento in cui i proprietari hanno ammesso che i mezzadri conferiscano, sebbene, in parte, il capitale bestiame alle aziende il diritto di proprietà ha subito una menomazione. Infatti nelle stalle di quei poderi ove tale conferimento avviene, non entra più un padrone solo, ma due; e sono due proprietari che, a parità di competenza, dirigono insieme le scelte, le mercature del bestiame e tutte le operazioni del movimento della stalla. I proprietari avrebbero potuto evitare questa condirezione parziale del-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

l'azienda attenendosi alla norma dell'articolo 2145 del codice civile; norma nella quale si fondono il diritto e l'obbligo del concedente di conferire in godimento il fondo dotato di quanto occorre all'esercizio dell'impresa, e ciò per conservare l'esclusività legale della direzione dell'azienda. I proprietari invece hanno preferito mettere da parte il codice ed attaccarsi all'utilità immediata e sensibile che ad essi deriva dal farsi fare spalla dai mezzadri nel conferimento delle scorte vive, che costano milioni.

Essi infatti, mentre alleggeriscono il peso che dovrebbe gravare sulla loro cassa, fanno ben pagare ai mezzadri la soddisfazione di sentirsi anch'essi proprietari di qualche cosa.

Ecco un esempio: nel 30 per cento delle aziende mezzadrili tuttora i concedenti conferiscono per intero il capitale bestiame. In queste aziende l'utile della stalla si divide al 53 ed al 47 per cento, come i prodotti del fondo, perché il concedente ha conferito il capitale ed il colono il lavoro. Però le stesse quote di riparto sono mantenute anche nel 70 per cento delle aziende mezzadrili nelle quali il mezzadro, oltre il lavoro, conferisce anche la metà del capitale bestiame.

Avviene dunque che, nel 70 per cento delle aziende mezzadrili, la famiglia colonica, se riceve il 53 per cento per aver conferito il lavoro della stalla, in tal caso impiega il suo denaro per l'acquisto del bestiame senza alcun interesse, a tutto vantaggio del concedente; se invece il 53 per cento lo riceve per aver conferito il capitale bestiame a parità col proprietario, in tal caso non riceve alcun compenso per il lavoro prestato in questo ramo di attività aziendale.

Questa legge, per essere migliore della precedente, come sosteneva l'altro giorno l'onorevole Truzzi, avrebbe dovuto eliminare tale ingiustizia, prevedendo una equa maggiorazione di riparto dell'utile a favore del colono conferente, oppure una quota d'interesse anche minima, sulle somme da esso impiegate per aiutare il proprietario nell'acquisto del bestiame.

Ma io ho citato questo esempio per dimostrare che, quando conviene ai proprietari, il diritto tradizionale della proprietà non viene più custodito, come una reliquia, nel tabernacolo inviolabile della tradizione e del codice, come avviene, invece, quando le innovazioni vanno di poco a vantaggio dei mezzadri.

Gli avvocati dei proprietari hanno detto che la giusta causa permanente scardina

l'istituto della mezzadria dalle sue radici storiche e giuridiche. E perché? L'istituto della mezzadria ha un fondamento dialettico, in quanto il contratto si regge sull'equilibrio dei rapporti funzionali e compensativi delle parti contraenti. La modifica consensuale o legale di tali rapporti non incide mai sulla struttura dell'istituto; anzi, via via che le parti aggiornano i loro rapporti alle esigenze dei tempi che sono in continua evoluzione, l'istituto della mezzadria si ringiovanisce e si rafforza.

Credo che in questa sua strutturale immunità dagli effetti della fluttuazione contrattuale, risieda il segreto per cui l'istituto della mezzadria resiste da oltre mille anni e per cui, anche al giorno d'oggi, non appare tanto vicino all'esaurimento della propria funzione.

Dunque, la stabilità del mezzadro nel fondo, oggi reclamata dal progresso agricolo e sociale, non indebolisce l'istituto della mezzadria, ma lo rende più forte, consolidando i vincoli di collaborazione fra le parti e suscitando il comune interesse di sommare le loro esperienze per progredire nella produzione.

Viene infine l'osservazione alla quale i nemici della giusta causa permanente attribuiscono una importanza esagerata. Essi dicono che l'adozione del principio della giusta causa permanente verrebbe a fermare quel moto circolatorio delle famiglie, indispensabile per adeguare le forze lavorative alla capacità dei fondi.

Ma il moto circolatorio di cui si parla non può essere arrestato da nessuna norma legale, perché è determinato dalla legge naturale della necessità. All'inizio della colonia tutte le famiglie sono adeguate, perché con famiglie inadeguate il proprietario non stringe il contratto. Quando la famiglia, con l'andare del tempo, diviene troppo numerosa rispetto alla capacità del fondo che coltiva, è costretta dalla necessità a procurarsi un fondo adeguato e, se non riesce a trovarlo, è la famiglia stessa costretta ad adeguarsi frazionandosi. Di solito una parte resta nel fondo e l'altra parte o trova da sistemarsi in altri terreni, o tenta l'avventura dell'inurbamento. Ma qualunque sia la forma che le circostanze le impongono, la famiglia non può sfuggire a tale operazione di frazionamento, non solo perché il reddito del fondo è diventato insufficiente, ma anche perché sono diventate insostenibili le condizioni di abitabilità, che spesso rivestono importanza igienica ed anche morale.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

E quando si presenta il caso opposto, che cioè la famiglia è diventata insufficiente, o essa provvede ad integrare le forze lavorative per rimanere nei termini del contratto, oppure entra in funzione l'inadempienza che è motivo di giusta causa per la risoluzione del rapporto.

Dunque, nessuna di queste osservazioni regge al confronto della realtà. Evidentemente qui c'è una posizione politica contingente del Governo, che viene anteposta ad una verità economica e sociale che è permanente. Si vuole con questa legge collocare un po' più in alto la spada di Damocle della disdetta, ma lasciarla sempre pendente sopra la testa del mezzadro.

Ieri l'altro l'onorevole Franzo elevò un inno alla gradualità per concludere che è sempre utile accettare anche un piccolo passo in avanti. Anche noi siamo per la gradualità, perché la gradualità è nell'ordine naturale delle cose e della vita.

FRANZO. Io ho parlato dell'affitto. Non confondiamo l'affitto con la mezzadria.

MICELI. È lo stesso ai fini della giusta causa.

FORA. Onorevole Franzo, ella ha parlato della gradualità, ed io sono d'accordo con lei.

FRANZO. Meno male, una volta tanto!

FORA. Però, nel nostro caso, l'argomento del piccolo vantaggio poteva andar bene dieci anni fa, prima che fosse stato gettato il dado della giusta causa permanente. Voce dal sen fuggita..., onorevole Franzo!

Oggi, con questo ragionamento, si torna indietro e si rende assurda la pretesa di far giustizia e di pacificare gli animi di coloro che attendono la realizzazione delle promesse ricevute.

Noi criticammo, a suo tempo, i motivi di giusta causa contenuti nella legge Segni e siamo sempre del parere che, per giustizia, il contratto dovrebbe risolversi soltanto per grave inadempienza contrattuale commessa dal mezzadro. Ma, se esaminiamo quel motivo che avete aggiunto con la lettera *i* dell'articolo 8 di questo disegno di legge, per cui il proprietario vende all'acquirente, insieme col fondo, anche le possibilità di lavoro e di vita della famiglia colonica, ci troviamo di fronte ad una norma socialmente e umanamente illecita, che deve essere soppressa.

Ora si attendeva, per la mezzadria, una legge più moderna, più svincolata dalle concezioni antiquate del vecchio codice e che avesse accolto anche il principio della condizione. Questo problema è maturo; sia

perché, come ho già accennato, il diaframma della direzione esclusiva del concedente si è praticamente incrinato nel 70 per cento delle aziende, per effetto del conferimento di capitale da parte dei mezzadri, sia perché non deriva alcun utile all'agricoltura dal fatto che la legge non ammetta che il concedente si giovi dell'esperienza del mezzadro, tanto più che questi non teme le innovazioni ed è più del padrone desideroso di seguire i consigli della tecnica agraria.

La consultazione in linea contrattuale non ha valore e in linea pratica non decide nulla.

GERMANI. *Relatore per la maggioranza.* Non è vero che in linea contrattuale non abbia alcun valore, perché è un obbligo.

FORA. Ma non risolve nulla, perché il padrone può sempre fare quel che vuole. (*Interruzione del deputato Miceli.*)

Oggi pesa a favore dei mezzadri una esperienza economica di cinquant'anni, attraverso la quale essi hanno visto che il sensibile miglioramento del loro tenore di vita è dovuto al moltiplicarsi della produzione, realizzatosi attraverso le innovazioni colturali e strumentali, introdotte più per la loro spinta progressiva che per merito dell'iniziativa capitalistica.

Doveva considerarsi maturo il tempo per presentare una legge moderna che avesse accolto il principio del riparto dei prodotti e degli utili secondo gli apporti, per stabilire un equo compenso al lavoro del mezzadro che, nell'azienda agricola moderna, è sensibilmente aumentato di valore quantitativo e qualitativo. Invece, su questo punto, se passasse il progetto che discutiamo, si farebbe un enorme passo indietro. Mentre, infatti, si mantiene in vita l'empirismo forfettario per le zone di pianura e di bassa collina, non si contempla, invece, il riparto maggiorato per i coloni dell'alta collina e della montagna, dove il rendimento della terra è assai minore, mentre è assai maggiore l'incidenza del lavoro.

Onorevole ministro, circa quarant'anni fa questo principio della maggiorazione era stato già introdotto nei contratti di mezzadria. Ho qui nelle mani un capitolato colonico, che fu elaborato anche dalle leghe cattoliche dei contadini dell'Umbria. All'articolo 21, esso reca: « Comunque, nei terreni poveri, ove la produzione normale del grano sia inferiore ad otto semente, scarsamente alberati, senza alcuna coltura od industria compensativa, come il bestiame, i prodotti delle colture erbacee saranno divisi a metà, con l'obbligo al locatore di prelevare dalla sua

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

parte, al netto del seme e del noleggi della trebbiatrice, una quota a favore del colono, di 33 centesimi della parte stessa».

Quindi, ora si propone di andare indietro di circa 40 anni.

Nel progetto Segni-Sampietro è prevista nel 60 per cento la quota del mezzadro, in zone ad economia montana, caratterizzate da seminativi e pascoli di bassa produttività, poste al di sopra dei 400 metri.

Indipendentemente dalla equità della quota di riparto, noi siamo del parere di non classificare le zone in base al dato altimetrico, bensì in base al loro stato di fertilità e di produttività.

Alle argomentazioni da noi addotte, in difesa dei mezzadri che vivono in miseria sulle alte colline e sui monti, spesso si è risposto con argomenti capziosi.

Ci è stato perfino ricordato lo *slogan* di Perugia: « Non c'è posto per due sulla montagna ». Infatti uno dei due se ne va via, ma quello che se ne va è il colono. Il proprietario resta, ma non sapendo coltivare la terra, chiude l'azienda per mancanza di richiedenti. Ne consegue che quando l'azienda si chiude non vi è posto per nessuno.

Vi risparmio le cifre dello spopolamento impressionante della montagna e quelle delle aziende che si sono chiuse; tanto voi mi rispondereste che si tratta di un fenomeno benefico di ridimensionamento delle forze lavorative in agricoltura. Ridimensionamento è una brutta parola...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo.

FORA. ... che nell'industria ha significato disoccupazione perpetua di qualche milione di lavoratori. Io dico, invece, che questo esodo di contadini, che, purtroppo, si va estendendo anche nella pianura, ci pone di fronte allo sgretolamento in atto della nostra struttura agricola, che è un muro maestro dell'edificio economico della nazione.

Continuando di questo passo può darsi che, fra pochi anni, al fine di ripopolare le colline e le montagne deserte, il Governo della Repubblica democratica dovrà copiare i decreti che emanarono i Borboni per popolare le isole del Mediterraneo. Ma potrà anche verificarsi il caso che i decreti non abbiano effetto, perché è dimostrato dall'esperienza di sempre che il 99 per cento dei contadini, quando ha abbandonato la terra non vi ritorna più per nessun titolo e per nessun compenso.

Sorgerà allora per i proprietari il compito patriottico di mettere al mondo una nuova generazione di contadini.

Dunque, il problema è quello di tamponare questa emorragia mortale di forze lavorative dai fondi, attraverso provvedimenti adeguati e tempestivi, atti a determinare la rinascita dell'economia montana, tenendo presente che la miseria, l'arretratezza civile ed il marasma contrattuale sono le tre cause profonde della fuga dei contadini dalla terra.

L'unica innovazione considerevole di questo nostro disegno di legge è il diritto di preferenza, per cui il mezzadro dovrà essere preferito nell'acquisto del fondo quando il proprietario lo mette in vendita.

Noi siamo sempre stati favorevoli a questa innovazione; ma l'efficacia di questa norma presuppone condizioni di prosperità nel campo agricolo. Se invece vi sarà depressione economica per i mezzadri, a causa della ingiusta distribuzione del reddito, della depressione del mercato dei prodotti e del bestiame, se il debito colonico si riaccenderà come una piaga permanente sull'economia della famiglia colonica, ben pochi saranno i contadini che potranno usufruire di questa preferenza.

Si è detto che li aiuterà la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina; però, fino ad oggi, questa Cassa ha funzionato poco e non ha funzionato per tutti. Io non credo che voi potreste rinunciare all'assegnazione dei fondi con quel criterio di discriminazione politica che è stato qui tante volte denunciato.

Mi riservo di fare altre critiche, se sarà necessario, in sede di emendamenti. Chiudo osservando che la norma transitoria per cui si aggancia questa legge alle leggi di proroga, dovrà essere soppressa perché peggiora, senza scopo, la situazione di molti coloni che hanno usufrutto della proroga; a meno che lo scopo sia quello di provocare, fra qualche anno, quel dramma degli escomi che si è evitato con le leggi di proroga.

Il periodo eccezionale delle proroghe si chiude con l'entrata in vigore della legge normale, la quale è giusto che vada in vigore per tutti, senza trascinarsi appresso alcuno strascico del periodo eccezionale.

E concludo: noi siamo contro ogni rinvio di questo dibattito. Presenteremo degli emendamenti, augurandoci che vengano accolti e che, nella legge che sarà approvata dal Parlamento, i lavoratori dell'agricoltura possano vedere la mano amica della pacificazione.

Ci auguriamo che tutti i colleghi che approvarono la legge Segni facciano onore alla propria coerenza. Ne guadagnerà anche la serietà del mandato parlamentare.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Ci auguriamo che il Governo non si irrigidisca sulla norma inaccettabile dai lavoratori anche perché è già scontato che si andrebbe incontro a più gravi e sconvolgenti conflitti nel settore agricolo.

E crediamo, infine, che sarebbe un grave errore della maggioranza se, per cullare un compromesso ministeriale forse agonizzante, volesse porre un argine alle istanze di progresso dei lavoratori dell'agricoltura.

Ciò sarebbe come voler fermare la marcia della civiltà. Perciò vi invitiamo a riflettere e vi diciamo che la voce delle masse contadine deve essere ascoltata dal Parlamento, perché esse, per la loro forza produttiva e per la loro disciplina verso le istituzioni democratiche, sono un potente cardine della struttura economica e sociale del nostro paese. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*)

**Chiusura della votazione segreta.**

**PRESIDENTE** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Riccardo Ferrari. Ne ha facoltà.

**FERRARI RICCARDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, quale presentatore di una proposta di legge sulla disciplina dei contratti agrari, che è oggi all'ordine del giorno, ho il dovere di intervenire in questa discussione per esprimere con chiarezza e sincerità il pensiero mio e quello della mia parte politica su una questione che, in questo momento, è al centro dell'attenzione non solo del Parlamento ma di tutto il paese.

Devo premettere che nella prima parte del mio discorso terrò presente e confuterò solamente la proposta di legge dell'onorevole Sampietro ed altri e quella degli onorevoli Gozzi, Veronesi ed altri, le quali rispecchiano e riportano il pensiero e i principi delle parti politiche dei proponenti; principi dai quali noi, in molti casi, profondamente dissentiamo. Solo verso la fine del mio intervento parlerò anche della proposta governativa che, come è noto, rappresenta un compromesso raggiunto dai partiti di maggioranza in materia di contratti agrari e che dei compromessi ha, quindi, i relativi difetti, e cioè la indeterminatezza e la poca chiarezza. D'altronde, ciò è fatale che avvenga, perché nei compromessi,

nello sforzo di voler conciliare l'inconciliabile, spesso tutto si risolve nel dare, come si suol dire, un colpo al cerchio e un colpo alla botte.

Nel corso del mio intervento saranno sollevate delle critiche e difese dei principi nei quali noi crediamo e che, nonostante tutto, riteniamo siano sempre validi e attuali.

Il problema della riforma legislativa dei contratti agrari interessa profondamente le categorie agricole e anche l'opinione pubblica del nostro paese. La qual cosa, se pone in evidenza la sua importanza, deve però anche far riflettere assai attentamente il legislatore, se è vero — come non vi è dubbio — che, relativamente alla riforma stessa, molte e gravi, in ordine giuridico, economico e tecnico sono le obiezioni già sollevate e quelle che ancora si possono sollevare, così da preoccupare vivamente i ceti agricoli interessati e determinare anche fra di essi delle pericolose divisioni.

È quindi naturale che, ove negli agricoltori le preoccupazioni stesse non venissero sollecitamente eliminate, anche a breve scadenza si possono temere incalcolabili danni alla produzione agricola e agli ordinamenti produttivi aziendali. Mentre nei coloni, nei mezzadri e negli affittuari le aspettative che circa la riforma contrattuale sono state suscitate, in definitiva, non potranno non dar luogo a gravi delusioni. E ciò tanto più se, come parrebbe essere nella intenzione di coloro che l'hanno promossa, i lavoratori della terra, in base alla riforma stessa, venissero distinti in caste chiuse, alcune delle quali, come quelle dei coloni, dei mezzadri e degli affittuari, legate stabilmente ed anche innaturalmente ai fondi, nei quali ora si trovano; ed altre, come i salariati ed i braccianti, nella conseguente impossibilità di aspirare ad assumere, nelle aziende agrarie, il ruolo di associati, come primo e necessario stadio, per poi addivenire alla gestione autonoma delle aziende. (*Interruzione del deputato Li Causi.*)

Si comprende, quindi, la necessità di una assai ponderata soluzione di questi problemi, la quale soluzione, per le ragioni di ordine generale che ora verrò esponendo, è destinata a interessare, non soltanto l'agricoltura, ma tutta la economia italiana, sulla quale essa è destinata a esercitare, in ogni caso, una influenza tutt'altro che trascurabile. La cosa esige quindi la più responsabile e attenta meditazione. Giacché i contratti agrari non sono, in definitiva, degli istituti fine a se stessi, dovendo invece essere considerati in funzione della azienda agraria e della sua

vitalità e, quindi, in funzione della produzione. E ciò senza poi considerare che codesti istituti contrattuali, ove venissero menomati con una riforma non sufficientemente ponderata, potrebbero sprigionare i loro effetti negativi anche al di fuori del campo dell'agricoltura, per investire tutti gli altri settori produttivi, senza esclusione nemmeno per la attività pubblica dello Stato. Con l'evidente conseguenza di una turbativa che, specie nel momento attuale, potrebbe avere conseguenze incalcolabili per l'ordine, la funzionalità, e la struttura stessa dell'intero corpo nazionale.

La proposta riforma legislativa dei contratti agrari prende in considerazione la colonia, la mezzadria, l'affitto al diretto coltivatore, quello all'affittuario conduttore e persino i contratti a miglioria; contratti tutti per i quali la legge dovrebbe assicurare una appropriata regolamentazione, nel presupposto di renderli più rispondenti alle necessità sia socialmente che tecnicamente ed economicamente, di quanto essi non lo siano attualmente. Al qual proposito non si esita nemmeno ad affermare che attualmente ci si trova di fronte a contratti sorpassati, i quali pertanto dovrebbero addirittura essere eliminati o profondamente rinnovati mediante drastiche trasformazioni, allo scopo di renderli idonei e intonati con i tempi moderni. Naturalmente, i fautori di una siffatta tesi lasciano chiaramente intendere che, in ogni caso, la trasformazione o la modificazione dovranno segnare vantaggi solo per i lavoratori e rinunce e sacrifici per gli agricoltori.

Orbene, sia consentito a me, che mi onoro di essere agricoltore e di rappresentare in questa alta sede gli agricoltori, di affermare alto e forte non essere vero che ci si trovi di fronte ad istituti contrattuali non idonei o sorpassati, anche se l'origine della maggior parte di essi si perde nella notte dei tempi. Questi contratti, anzi, rispondono a tradizioni che, qualsiasi cosa si voglia dire in contrario, hanno rappresentato ed ancora oggi rappresentano il filo conduttore di quella evoluzione agraria di cui il nostro paese deve andare giustamente orgoglioso. Tanto più che i contratti stessi, attraverso la regolamentazione, anche a carattere collettivo, che via via nei tempi ne è stata fatta, non rimanendo statici, hanno seguito l'evoluzione dei tempi moderni, adattandosi quindi alle imprescindibili necessità della nuova tecnica produttiva e rendendosi strumenti indispensabili per il progresso e il miglioramento della nostra agricoltura.

E a questo punto potrei intrattenermi sull'origine dei vari contratti e anche sulla predetta successiva loro evoluzione, che, negli ambienti agricoli, particolarmente ad essi contratti appropriati, ha fatto sì che gli stessi divenissero gli strumenti di quel progresso, non soltanto economico ma anche sociale, che ho ora indicato, progresso che potrà indubbiamente avere delle ulteriori possibilità di sviluppo, ma che vuole significare — non dimentichiamolo — la nostra agricoltura di punta della valle padana soprattutto in virtù dell'affitto, e l'ubertosità e l'alto livello produttivo di estese regioni del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche, dell'Abruzzo in virtù della mezzadria; mentre la colonia parziaria, in stretto collegamento con la colonia migliorataria, l'affitto a miglioria e anche l'enfiteusi hanno segnato i primi tempi dell'aggressione al latifondo, che poi via via hanno contribuito a limitare e a trasformare. Talché in Italia, benché tutto ciò non lo si voglia riconoscere o anche in buona fede non lo si consideri, si sono via via venuti generalizzando dei tipi svariatissimi di contratti agrari, così — come osservava l'indimenticabile professor Ghino Valenti — da segnare la saggezza e la capacità di adattamento della nostra gente dei campi.

Quindi, lungi dal pretendere che un determinato contratto agrario potesse andar bene per ogni ambiente agrario, si è viceversa andati alla ricerca, ambiente per ambiente, di tipi idonei di questi contratti e ciò pure in rapporto alle caratteristiche sociali, tecniche ed economiche presentate dagli ambienti medesimi. La moltitudine dei nostri contratti agrari, invece che un danno, deve quindi considerarsi un immenso vantaggio: talché da essa moltitudine, anche ai fini di cui si tratta, si può ricavare una norma, che sarebbe grave errore ora non seguire, quella cioè che in una materia tanto delicata e complessa, come quella contrattuale, da una regolamentazione a carattere legislativo in agricoltura molto potrà attendersi, sempre che non si impediscano i completamenti e gli adattamenti che ad essa regolamentazione legislativa si appalesassero necessari in rapporto, come si è detto, alle esigenze dei singoli ambienti e a quelle delle singole situazioni aziendali.

Mentre ritornerò su questo argomento, la cui fondamentale importanza mi sembra evidente, desidero concludere questa prima parte della mia esposizione con una affermazione: quella cioè che, nell'ambito dei contratti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

agrari di cui ci occupiamo, la colonia e la mezzadria rappresentano un insostituibile elemento di evoluzione tecnico-economica e anche psicologica e morale dei singoli contadini; mentre, in pari tempo, realizzando la più felice forma di cooperazione (non solo a scopo individuale) fra capitale e lavoro, elevano il lavoratore a vero e proprio associato nell'impresa agricola. Inoltre l'affitto, nelle due forme, diretti coltivatori e affittuari conduttori, consentendo all'imprenditore, piccolo o grande che sia, di attingere alla diretta responsabilità della conduzione, assume il ruolo formatore di quella capacità tecnico-produttiva dalla quale, in ambienti adatti, per gran parte deriva il già notato progresso dell'agricoltura.

Naturalmente, non è detto che i contratti agrari, dei quali la proposta di legge in esame si occupa, pur mantenendo una indiscutibile vitalità, non siano suscettibili di una appropriata regolamentazione: la quale però, prendendo lo spunto dalla norma generale della legge (non si dimentichi la regolamentazione che ne ha fatto il codice del 1942 tuttora in vigore), possa adattarli ai singoli ambienti e alle necessità delle singole aziende. E ciò — si badi bene — facendo riferimento all'attività contrattuale a carattere collettivo delle associazioni sindacali le quali, in agricoltura, vanno al più presto riammesse in quella fondamentale funzione che, viceversa, in questo dopoguerra, essi hanno avuto gravemente limitata. Talché, ove per effetto della legge in esame non si tenesse nel dovuto conto l'utilità della contrattazione sindacale a carattere collettivo, la funzione delle associazioni sindacali dell'agricoltura potrebbe anche finire per essere annullata del tutto.

Ribadendo tutto quanto ho affermato circa l'importanza dei contratti agrari per il progresso della nostra agricoltura, tengo ora ad affermare che l'effettiva possibilità della regolamentazione legislativa di questi ultimi potrà rendersi possibile, senza ingenerare gravi inconvenienti, solo se si tratterà di una regolamentazione a linee molto generali, riferita, cioè, ai punti (o istituti) essenziali dei contratti medesimi. Di guisa che, come ho detto, si renda poi possibile all'azione contrattuale a carattere collettivo (operata dalle associazioni sindacali di categoria interessate) di adattare le norme riguardanti i singoli contratti alle condizioni dei vari ambienti, cogliendone così quegli aspetti particolari che (non dimenticando nemmeno le buone consuetudini locali) sono indispensabili affinché la regolamentazione stessa risulti rispondente

all'interesse dei contraenti ed a quello della agricoltura in generale.

Perché è un fatto che la regolamentazione a carattere collettivo, in specie di determinati contratti agrari (mezzadria, ecc.), ha rappresentato per il passato, e potrà ancora rappresentare per l'avvenire, un mezzo potentissimo per il progresso dell'agricoltura, attraverso la precisazione degli obblighi incombenti alle parti, in ordine alla fornitura dei mezzi produttivi ed alla esecuzione delle pratiche di una moderna agricoltura. D'altra parte è storia, non ancora completamente passata, che anche allorquando non esistevano le associazioni sindacali, specie in alcune province nelle quali la mezzadria e l'affitto sono dominanti, per questi ultimi contratti si seppe egualmente addivenire ad una regolamentazione, può ben dirsi a carattere collettivo, ad opera di ordini o collegi di professionisti; i quali, una volta pervenuti alla compilazione di quelli che, sino da allora, si dissero «capitolati», provvedevano a fornire gli stessi di un particolare crisma di validità; depositandoli, cioè, ai rogiti di notai. In questo modo fornendo, da una parte, ai contraenti, una sicura guida per la rispettiva contrattazione individuale (scritte od apoche coloniche); e, dall'altra, al magistrato un riferimento altrettanto sicuro per l'esame e la risoluzione delle controversie insorgenti dalla applicazione dei detti contratti.

E che ciò avesse, e tuttora abbia, una fondamentale ragione d'essere, risulta dalla necessità, per me evidente, di evitare che, attraverso una regolamentazione troppo rigida (come sarebbe quella risultante dalle proposte di legge di fronte alle quali ora ci troviamo), si addivenga allo stabilimento di norme che, cristallizzando i rapporti cui esse si riferiscono su basi assolutamente generali (cioè inadeguate alle peculiarità dei singoli ambienti), tolgano alle associazioni sindacali ed alle parti la possibilità di intrattenere quelle relazioni sulle quali si fondano la concordia e la collaborazione, che sono e debbono rimanere alla base di questi rapporti.

Anche un superficiale esame delle proposte di legge in discussione convince all'evidenza di tutto ciò. Quindi, secondo il mio avviso, bisogna molto semplificare, oltre che mettersi su altre basi per la impostazione della regolamentazione legislativa di cui si tratta. In campagna, specialmente ora, vi è bisogno di tranquillità, di chiarezza e di pace. Bisogna evitare, nell'interesse di tutti, che nelle campagne medesime si instauri una atmosfera di dubbio o, peggio

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

ancora, di sospetto. Noi possiamo anche auspicare — lo ripeto — una regolamentazione legislativa di questa materia; purché però essa sia nel senso cui sopra mi sono riferito e, soprattutto, sia sostenuta da criteri di equità e di giustizia per entrambe le parti contraenti, in rapporto ai fini produttivistici cui essa può e deve corrispondere; ed inoltre non annenti, o riduca pressoché a nulla, la funzione contrattuale a carattere collettivo delle associazioni sindacali, e non mortifichi nemmeno l'azione contrattuale a carattere individuale che pure le parti, nell'ambito aziendale, dovranno avere la possibilità di continuare a praticare.

Concludendo, se mi fosse consentito di schematizzare come, secondo il mio pensiero ed in base alle imprescindibili necessità della nostra agricoltura, si dovrebbe, per così dire, sviluppare la gerarchia nel campo della regolamentazione di cui si tratta, al primo posto di codesta gerarchia metterei il codice civile (del quale, anche a questo riguardo, non mi sembra si possa ignorare l'esistenza), poi la legge speciale, quindi i capitoli (o il frutto della contrattazione a carattere collettivo) ed infine i contratti individuali.

Non mi si dica che tutto ciò è esagerato o fuori posto. Siamo di fronte a materia attinente al più squisito campo del diritto privato, che, senza incorrere in inconvenienti assai gravi anche d'ordine più generale, assolutamente non si può ignorare o, peggio ancora, calpestare.

È in relazione a questi concetti d'ordine generale che, essendomi trovato in disaccordo con le altre proposte di legge che ora pure si trovano di fronte alla Camera dei deputati, sono stato indotto a predisporre ed a presentare una mia proposta di legge in argomento, a proposito della quale ora mi intratterò particolarmente, sia per quanto concerne la impostazione e lo svolgimento che le ho dato, sia in rapporto, specie per determinati istituti contrattuali, a quanto è stato considerato dalle altre proposte di legge ora indicate. Il che farò stando all'essenziale: rifuggendo, cioè, dalla sterile polemica, ma cercando di interpretare i voti e le richieste degli agricoltori e, soprattutto, le esigenze dello sviluppo e del potenziamento tecnico, economico e sociale dell'agricoltura italiana.

Tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, ho dunque ritenuto opportuno predisporre e presentare la proposta di legge sulla riforma dei contratti agrari a tutti voi ormai nota, nell'intento di contribuire ad eliminare

le incongruenze e, perché no, anche correggere gli errori contenuti nelle altre proposte di legge in discussione sull'argomento.

Limitandomi, pertanto, ad alcune norme di carattere generale (unitamente ad alcune necessarie disposizioni finali e transitorie) atte a valere senza inconvenienti, per tutti i contratti agrari, ho quindi considerato separatamente questi ultimi, anche qui cercando però di mantenermi al puro essenziale, cioè a tutto quanto può ragionevolmente ritenersi spetti alla legge di considerare, vale a dire non fondendo in un unico calderone ciò che deve rispettivamente interessare il legislatore, l'associazione sindacale (contrattazione collettiva), i singoli contraenti (contrattazione individuale). E nel far ciò, ho sfronato tutto quel ginepraio di norme — secondo me, inutili ed anche dannose — che caratterizzano le predette altre proposte, così da limitarmi, in complesso, a soli 45 articoli, nei confronti dei 55 articoli del progetto Gozzi, Veronesi ed altri, e dei 75 articoli del progetto Sampietro ed altri.

Considerando il campo di applicazione della legge, dalla mia proposta ho escluso qualsiasi riferimento ai cosiddetti contratti di compartecipazione; come pure, distinguendo opportunamente l'affitto a diretti coltivatori da quello ad affittuari conduttori, li ho considerati entrambi suscettibili di regolamentazione, indicando quindi per essi tutto quanto sembra ora utile e possibile realizzare onde potenziarli e difenderli.

Tutto ciò è evidente, ove si rifletta che, in quanto alla compartecipazione, nella corrente terminologia sindacale con detto termine si definiscono dei contratti di chiara natura scambistica, cioè di vero e proprio lavoro; ed invece, con la parola compartecipazione, così come essa viene usata nelle altre proposte di legge, si intende fare evidentemente riferimento a contratti del tipo associativo, appartenenti cioè al grande aggruppamento della colonia parziaria. Non facendo, dunque, alcun cenno alla compartecipazione, significa portare, nei confronti delle altre proposte di legge, un ulteriore elemento di chiarificazione. Del resto, tutto ciò ricalca quanto, a tale proposito, in questa autorevole sede venne a suo tempo riconosciuto dal ministro dell'agricoltura del tempo, onorevole Segni, e dal presidente della Commissione dell'agricoltura, onorevole Germani.

Per l'affitto, poi, mi è sembrato evidente che quello a diretti coltivatori, nei confronti dell'affitto a conduttori, meritasse una regolamentazione più ampia, particolarmente per

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

quanto concerne l'istituto dell'equo canone, che pertanto ho considerato alla stregua della regolamentazione avuta sin qui dalla materia. Giacché è un fatto che, pur in entrambi i casi trattandosi di imprenditori, nel reddito del primo è evidente la presenza di una quota che assume il ruolo di compenso ad un lavoro manuale compiuto. Considerazione, questa ultima, che però non esclude che nell'altro caso non si possano introdurre, come appunto ho introdotto nella mia proposta, apposite discipline tendenti anch'esse a rendere il canone d'affitto, in questo caso liberamente pattuito fra le parti, attraverso periodiche revisioni, equilibrato alle condizioni dell'economia dell'agricoltura, quando l'andamento dell'economia stessa venga sensibilmente a mutare durante lo svolgimento del contratto e, quindi, il canone inizialmente pattuito risulti sperequato.

Rientrando poi, come è evidente, nel campo di applicazione della mia proposta di legge, la mezzadria, la colonia parziaria ed anche — come meglio spiegherò in prosieguo — i contratti a miglioria (colonia ed affitto).

Precisato il campo di applicazione della mia proposta di legge, debbo aggiungere alcune altre considerazioni, a mio avviso necessarie, al fine di stabilire le differenze sostanziali che la caratterizzano, nei confronti delle altre proposte.

Prima di tutti mi sembra opportuno rilevare che, per quanto la mia proposta risulti composta di 45 articoli, ciò nonostante essa si presenta di gran lunga meno minuziosa e dettagliata delle altre proposte; mentre risponde alla necessità di ridurre al minimo le disposizioni di carattere generale e transitorie e finali, e di ragionevolmente diffondersi invece nella regolamentazione dei singoli contratti. Regolamentazione anch'essa, il più possibile, di carattere normativo generale.

Mentre per la mezzadria e l'affitto (le due forme di quest'ultimo ho indicato), le considerazioni che a questo proposito potrei fare risultano assorbite da quanto, entrando nel merito dei contratti stessi, verrò qui di seguito esponendo, debbo qui precisare che, mentre nella mia proposta ho considerato anche i contratti a miglioria (di colonia o di affitto), per la parte più sensibile di codesti contratti, cioè per quanto riguarda la quota di reparto ed il canone di affitto, ho previsto — proprio nell'intento dianzi indicato — che la loro determinazione, anziché venire rigidamente stabilita dalla legge, (così come invece trovasi precisato nelle altre proposte), per gli svariati tipi che nell'ambito dei con-

tratti stessi si possono presentare, discendesse dall'opera di apposite commissioni le quali, sia per le caratteristiche della loro composizione, sia per le modalità del loro funzionamento, a mio avviso, sono tali da diminuire gli inconvenienti derivanti inevitabilmente dall'aver voluto comprendere detti contratti nella proposta di regolamentazione legislativa di cui si tratta.

Giacché, mi si consenta di affermarlo, mentre si può comprendere come nella proposta di legge siano stati compresi tutti gli altri contratti, per questi ultimi (contratti a miglioria) la regolamentazione legislativa a carattere generale diviene un vero e proprio assurdo. Prima di tutto perché essi, fra tutti i contratti agrari, hanno un preciso ed inconfondibile riferimento nella volontà delle parti le quali, in relazione alle particolari condizioni aziendali — di partenza od inizio del contratto e di fine del contratto medesimo — li hanno concepiti e perfezionati; e poi perché in molti casi ci si porta al confine dei contratti precari con quelli perpetui, i quali ultimi a loro volta molto spesso si trovano al limite dei veri e propri contratti del tipo enfiteutico, attinenti cioè al campo dei veri e propri diritti reali.

Questa ultima parte della mia proposta, per effetto delle modificazioni che, nei confronti delle altre proposte, ho tenuto ad introdurre — nonostante quanto più sopra ho dichiarato — potrà forse avere delle buone possibilità di applicazione pratica in estese zone del nostro paese nelle quali è presumibile che si potrà intervenire, meglio che non secondo le altre proposte, a fornire una disciplina nel campo di rapporti contrattuali diversissimi; cioè non generalizzando ogni cosa con norme del resto di assai difficile applicazione pratica e che, anche se applicate, darebbero luogo ad un innaturale quanto improduttivo livellamento. In questo campo, forse più che in ogni altro, è bene il caso di dire che la legge, ove non si accettassero i temperamenti e le modifiche da me proposte, riuscirebbe un mezzo per suscitare il disaccordo e quindi per allontanare la pace dalle campagne. Essa, quindi, più che dare ai coloni ed agli affittuari miglioratori, e ai rispettivi loro concedenti, la tanto auspicata e necessaria tranquillità, si tradurrebbe in un mezzo per favorire le controversie in ambienti nei quali, anche ora, si trova in atto un dannoso spirito di litigiosità. Quindi, nuove ragioni di discordia allontanerebbero sempre più, in codesti ambienti, la pace dalle campagne. Pace, viceversa, che il legislatore o la legge

di cui si tratta dovrebbe principalmente proporsi di realizzare.

Tutto ciò premesso, mi sembra opportuno ora dire, contratto per contratto, dei punti principali sui quali si è particolarmente fermata la mia attenzione, nel redigere la proposta di legge in esame, così da darne spiegazione, anche in ordine a quanto, relativamente ai punti medesimi, trovasi disposto nelle altre due proposte di legge.

Comincerò, quindi, dalla mezzadria, nei confronti della quale, data l'importanza da essa presentata in intere regioni del nostro paese, particolarmente si sono appuntate le preoccupazioni degli interessati, ed in rapporto al quale contratto, ormai da lungo tempo si è, per così dire, scatenata un'azione di propaganda e di stampa, che ha influito a suscitare quello stato di preoccupazione e di incertezza al quale dianzi mi sono riferito, e che è d'uopo, con la legge che dovrà sortire dal Parlamento, eliminare al più presto e completamente, ove si vogliano scongiurare incalcolabili danni di ordine economico, sì, ma senza dubbio anche psicologico-morali e quindi politici.

Non mi dilungherò certamente nella definizione di questo contratto, il quale trova la sua chiara e precisa configurazione giuridica nelle norme del vigente codice civile. Affermerò invece, come affermo, che la mezzadria è un contratto che, oltre ad avere delle antichissime e nobilissime tradizioni ed aver favorevolmente influito nella determinazione del progresso agrario di estese plaghe del nostro paese, si manifesta in uno con lo stabilimento dei rapporti sociali tra lavoratore e concedente del più alto interesse, anche e soprattutto attuale, perfettamente vivo e vitale, nei confronti dell'ulteriore sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura italiana. Né a questo riguardo vale diffondersi in disquisizioni relative alla diffusione di questo contratto in zone non adatte, ma è indubitato che il contratto stesso per il suo buon esito necessita di poter contare su situazioni ambientali e aziendali che è reciproco interesse dei contraenti valutare prima di adottarlo.

In sostanza, posso ammettere che la mezzadria abbia, come suol dirsi, un suo particolare luogo economico o suoi particolari luoghi economici; il che però non esclude che esso sia suscettibile di diffondersi in altri ambienti ove presentemente non si riscontra e nei quali, per effetto del grado di trasformazione fondiaria e anche di intensificazione produttiva raggiunto, essa appaia idonea a

prosperare. Sarebbe un grave errore, specialmente dal punto di vista economico e sociale, anche soltanto indirettamente, inibire la diffusione di un contratto che, com'è appunto quello di mezzadria, ha dimostrato nei tempi di poter assolvere in pieno alla sua funzione.

Naturalmente, tutto ciò non vuol dire che la mezzadria in particolari e determinate zone del nostro paese abbia sempre corrisposto e nelle zone stesse sia tuttora suscettibile di corrispondere. Vorrà dire che in quelle zone (intendo particolarmente riferirmi a quelle montane) i contraenti potranno liberamente provvedere a sostituirvi quegli altri tipi di contratti che, in relazione alle particolari condizioni degli ambienti stessi, manifestassero la possibilità di essere più produttivi della mezzadria di utilità economiche e sociali. Ho detto liberamente, perché, ove si pretendesse di intervenire con la forza obbligatoria della legge, a parte ogni altra ovvia considerazione, si perpetrerebbe un vero e proprio delitto nei confronti del diritto privato che, evidentemente, non può comportare limitazioni del genere.

D'altra parte, pur riconoscendo che nell'ambito del contratto di mezzadria in determinate situazioni ambientali si possano anche stabilire pattuizioni speciali, bisognerà però essere cauti nel determinarne la portata, perché nella generalità dei casi mezzadrie povere vogliono anche dire concedenti poveri, e ai fini del risultato economico del contratto il considerare soltanto il mezzadro può significare rendere al concedente impossibile la prosecuzione del rapporto.

La mezzadria, teniamolo sempre presente, è un contratto che decisamente appartiene alla sfera dei rapporti associativi e che, pertanto, richiede che tra i due contraenti si stabiliscano e si svolgano rapporti di assoluta fiducia e di piena collaborazione. Quindi tutto quanto venga a interferire sulle predette condizioni di base è destinato a menomare irrimediabilmente il contratto. Ecco dunque balzare in tutta la loro evidenza due fondamentali questioni, sulle quali, specie in questi ultimi tempi, molto si è discusso e che sono interdipendenti tra di loro, precisamente quelle relative alla durata del contratto e alla possibilità di rescinderlo solo per giusta causa. Com'è noto, nella mezzadria la durata del contratto è annuale, però con la clausola della tacita riconduzione, sicché di fatto il contratto stesso finisce per avere durata indeterminata. Si può porre termine al contratto mediante disdetta da parte di una delle parti entro i limiti dell'anno stabiliti

dalla consuetudine o precisati nella regolamentazione contrattuale a carattere collettivo (capitolati) tuttora vigenti. Risponde una durata siffatta? Indubbiamente sì, tanto più che nella pratica si è potuto dimostrare che nella mezzadria la durata del contratto è sempre assai lunga così da non essere infrequenti i casi di famiglie mezzadrili che risiedono sugli stessi fondi da molte generazioni. D'altra parte, la durata annuale del contratto di mezzadria non urta, volendo anche considerare a sè stante, contro il principio di equità, giacché di contro a quanto si verifica per la colonia parziaria, nella quale viceversa la durata contrattuale è pluriennale, nella mezzadria il mezzadro fruisce interamente della suscettività produttiva del podere, acquisendo il diritto, del resto ampiamente sancito nelle consuetudini locali, di fruire — in sede di riconsegna o bilancio — delle quote di suscettività produttiva non utilizzate.

Ciò, naturalmente, non esclude che, allo scopo di introdurre nel contratto un elemento di maggiore tranquillità per la famiglia mezzadrile, senza gravi inconvenienti, non si possa anche passare dalla attuale durata annuale (con la clausola della tacita riconduzione) ad una durata pluriennale ragionevolmente lunga, trasformando così il contratto di mezzadria da tempo indeterminato a termine.

Quindi, nell'intento di contribuire a realizzare il predetto stato di maggiore tranquillità nella famiglia mezzadrile, nella mia proposta di legge ho previsto che la durata del contratto, invece di uno, dovrà essere di tre anni, trascorsi i quali, in difetto di disdetta, il contratto stesso sarà rinnovabile di triennio in triennio. E nello stabilire i tre anni non mi sono lasciato guidare dal caso, ma ho considerato attentamente, al lume della esperienza da me fatta, la importante questione.

Giacché è una realtà che si rende necessaria, non soltanto per il concedente ma anche, e vorrei dire soprattutto, per la famiglia mezzadrile, saggiare, da una parte le possibilità della famiglia mezzadrile (capacità, moralità, ecc.), così come dall'altra quelle del podere (redditività, ecc.), perché le parti possano poi, con piena cognizione di causa, tranquillamente proseguire nello svolgimento del contratto. Evidentemente, una durata annuale non sarebbe sufficiente, così come pure un biennio molte volte non potrebbe bastare. Un triennio invece sembra un periodo di tempo giusto, in quanto le parti

avranno assicurata la possibilità di rispettivamente conoscersi e, quindi, nel caso della riconduzione, di dedicarsi tranquillamente per un ulteriore triennio, e così via, alla migliore prosecuzione delle loro relazioni contrattuali.

Regolata la durata del contratto nel modo anzidetto, al termine di ogni triennio dovrà essere consentito alle parti di rescindere il rapporto, mediante disdetta da darsi nell'ultimo anno del triennio medesimo ed entro i termini stabiliti dalle consuetudini locali o dai capitolati, senza però sottostare a nessun vincolo di giusta causa, inteso a limitare l'esercizio della loro predetta facoltà.

E prima di diffondermi, sia pure brevemente, su quest'altra fondamentale questione, desidero affermare, da agricoltore e da rappresentante di agricoltori, che una volta per sempre va sfatata la credenza secondo la quale il concedente provverebbe una specie di sadico piacere nel disdettare frequentemente le famiglie mezzadrili. La realtà, invece, è che il concedente usa molto mal volentieri del suo diritto di disdetta, alla quale ultima ricorre solo quando vi sia costretto da situazioni tali da non rendere più possibile la prosecuzione del rapporto. Tanto è vero ciò, che nelle zone a mezzadria è divenuta proverbiale l'espressione che il cambio di una famiglia mezzadrile, per il podere (e quindi per il concedente), equivale ad una rovinosa grandinata.

D'altra parte anche la famiglia mezzadrile ha la necessità di poter fruire di una certa mobilità; così di fronte ad eventi intervenuti nella sua composizione, deve poter ricercare ed ottenere la sistemazione nel fondo che più ad essa si manifesti indicata. In sostanza, nella mezzadria la mobilità di cui si tratta si rende necessaria per la realizzazione di quell'*optimum* economico e sociale che vuole ogni famiglia mezzadrile situata nel fondo che per la famiglia stessa risulti il più adatto e che, di converso, richiede che ogni fondo possa disporre della famiglia che per esso risulti la meglio adeguata. Deriva da ciò che limitare all'uno o all'altro contraente la libertà di movimento di cui si tratta, l'incepire cioè l'esercizio di una facoltà che è insita nella natura giuridica del rapporto di mezzadria con la introduzione del principio della giusta causa, significa non solo menomare un diritto, ma causare anche delle gravi turbative di ordine economico e sociale. E ciò particolarmente nel momento attuale, giacché è un fatto incontrovertibile che nella mezzadria italiana, così come del resto nella colonia

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

ed anche nell'affitto a diretti coltivatori, per effetto del susseguirsi del blocco dei contratti, di cui alla ben nota legislazione di guerra, molte sono le situazioni che, nel senso anzi-detto, risultano squilibrare, cosicché si sono manifestati e continuano a manifestarsi inconvenienti ai quali è giocoforza porre rapidamente riparo.

A questo proposito non va nemmeno dimenticato che in molti casi le famiglie mezzadrili hanno finito per abbandonare i poderi onde orientare la loro attività verso altri campi; cosa, quest'ultima, assai grave anche e soprattutto dal punto di vista politico generale. E ciò assai probabilmente esse non avrebbero fatto se, in virtù della consentita possibilità di disdetta, il cosiddetto « giro » avesse potuto aver luogo nella mezzadria e quindi le famiglie stesse avessero avuto la possibilità di sistemarsi in fondi più adatti.

In ordine alla giusta causa, mi sia inoltre consentito di affermare che essa, una volta trasformato così come si è visto il contratto di mezzadria da contratto a tempo indeterminato in contratto a termine, diverrebbe un vero e proprio controsenso, di per se stesso il contratto a termine escludendo ogni ragione per interventi del genere.

D'altra parte, una volta ammesso il principio della giusta causa per i contratti di cui si tratta, come impedire che esso si estenda agli altri rapporti dell'agricoltura, e da questi ultimi agli altri settori dell'attività economica della nazione? Infatti, come impedire che, una volta che nei contratti di mezzadria, di colonia e di affitto a diretti coltivatori sia stato applicato il principio della giusta causa, come impedire — dicevo — che detto principio si estenda a tutti gli altri rapporti contrattuali del ramo (compartecipazione, salariato, ecc.) ed anche ai contratti degli altri settori produttivi? Ciò invero sarà fatale, tanto più che nel nostro caso il principio della giusta causa sarebbe chiamato ad operare nei confronti di rapporti a carattere associativo e di impresa: quindi ben difficilmente sarebbe possibile precludere l'applicazione allorché ci si trovasse di fronte a dei veri e propri rapporti di lavoro.

Ancora: e come poi impedire che da questi contratti, che potranno indifferentemente riguardare prestazioni manuali o anche intellettuali, si passi a contratti i quali, anziché concernere le attività private, riguardino quella dello Stato? Veramente pensate che nei due sensi dianzi indicati non si orienterà l'azione di coloro che hanno interesse a suscitare preoccupazioni e disordini?

Nell'agricoltura non vi è bisogno — e credo di averlo sufficientemente dimostrato — di ricorrere ad un mezzo tanto pericoloso, sia per le immediate conseguenze cui esso può dare luogo nell'agricoltura medesima, sia per le inevitabili estensioni che potrebbe essere suscettibile di avere negli altri settori della vita nazionale, quello statale compreso.

Ci si accontenti dunque — e sarà un vero progresso economico e sociale per le famiglie mezzadrili — di far luogo alla statuizione di norme relative alla durata contrattuale, che, senza immobilizzare né livellare, forniscano ai contraenti le opportune garanzie; quelle garanzie che, senza costituire salvaguardia per soprusi o licenze, sono necessarie per il buono ed armonico svolgimento del rapporto.

Prima di passare ad altro argomento, voglio precisare che, *mutatis mutandis*, tutto quanto ora ho detto circa la durata e la giusta causa nella mezzadria vale anche per la colonia e l'affitto a diretti coltivatori.

In ordine alla mezzadria, vi è un altro aspetto che occorre mettere in evidenza, tanto più che esso interessa anche l'affitto a diretti coltivatori. Intendo riferirmi al diritto di prelazione, che trovasi dettagliatamente contemplato in entrambe le proposte di legge alle quali in modo particolare mi riferisco. Perché si tratta di un diritto che, una volta introdotto nell'ambito di questi contratti, menomerebbe gravemente il principio della proprietà pure ripreso e sancito dalla nostra nuova Costituzione. Senza considerare inoltre che, mentre della prelazione, in sede di riforma legislativa dei contratti agrari, si ebbe inizialmente a parlare in via transitoria, giacché l'applicazione delle clausole a tale principio relative avrebbe dovuto valere fino all'attuazione della riforma fondiaria, ora invece il principio stesso verrebbe considerato ed applicato in modo permanente.

Prescindendo dalla portata giuridica della disposizione, è indubitato che essa, mentre si dimostrerà limitatrice del libero movimento dei beni, nella pratica nessuna concreta utilità potrà portare dal punto di vista sociale. Pertanto la disposizione stessa assume una portata politica a sfondo — mi sia consentito di affermarlo — chiaramente demagogico, giacché con essa si tende a ferire il diritto di proprietà, ignorando che quanto si vorrebbe artatamente realizzare con il riconoscere il nuovo diritto ai coloni, mezzadri ed affittuari coltivatori diretti, di fatto si verifica spontaneamente, senza portare alcuna menomazione di sorta al diritto di proprietà e senza danno alcuno.

Ciò è dimostrato chiaramente dalla ognor crescente entità dei trapassi di proprietà per la formazione diretta della proprietà coltivatrice, mediante libere vendite effettuate dai proprietari ai propri coloni, mezzadri, affittuari.

A me sembra che, ove si voglia incrementare la formazione della proprietà contadina, ciò si potrà realizzare assai più convenientemente e congruamente che non per la via della prelazione, attraverso l'incremento della relativa legislazione e del relativo finanziamento.

Del resto, un riferimento obiettivo alla situazione delle campagne conferma che, allorché i proprietari hanno desiderato vendere le loro proprietà ad altri acquirenti, essi hanno sempre preferito coloro che intrattenevano con loro rapporti contrattuali, ai quali pertanto essi molto spesso hanno anche resa possibile l'acquisizione della proprietà alle più favorevoli condizioni di prezzo e di pagamento.

D'altra parte, le norme previste nelle due ricordate proposte di legge dimostrano che, anche per le modalità pratiche considerate, esse non sono producenti di alcun beneficio reale per coloro che si vorrebbero favorire, mentre pongono intralci giuridici e pratici tali che fatalmente, ripeto, il libero movimento dei beni in agricoltura subirebbe pericolosi e gravi inceppamenti.

Pertanto nella mia proposta non ho fatto alcun cenno al principio o diritto della prelazione, che per le ragioni anzidette ho considerato e considero dannoso e comunque tale da non dare concretamente luogo ad alcuna utilità sociale.

Vi è un altro punto del contratto di mezzadria che, interessando anche la colonia e l'affitto, mi sembra opportuno ora considerare. Esso riguarda i miglioramenti che, a cura del concedente o locatore, dovrebbero obbligatoriamente apportarsi nei fondi condotti a mezzadria o locati.

Di questa materia ho trattato nella mia proposta di legge in uno dei pochi articoli di ordine generale che ho ritenuto di dovere premettere alla regolamentazione dei singoli contratti. In tale articolo, analogamente a quanto è stato fatto nelle altre proposte di legge, mi sono limitato ad affermare che il concedente (mezzadria e colonia), invece che sottostare all'obbligo di investire annualmente nelle aziende condotte a mezzadria ed a colonia una quota fissa (quattro per cento) del prodotto lordo vendibile in opere di miglioramento ed il locatore in quelle condotte in affitto una quota pari al 15 per cento del

canone, è tenuto ad eseguire nell'azienda i miglioramenti necessari onde si assicuri una razionale coltivazione, tenuto conto dell'ambiente agrario della zona, ai fini di una maggiore e migliore produzione. Ho precisato anche — nell'articolo 4, secondo comma — che il concedente è tenuto ad eseguire nei fabbricati rurali i miglioramenti necessari a renderli adeguati alle esigenze lavorative del podere ed a quelle igienico-sanitarie. Per i contratti di affitto, poi, ho precisato più particolarmente che il locatore è tenuto ad eseguire nel fondo locato, a suo totale onere, i miglioramenti che risultino necessari per assicurare ai fabbricati le normali condizioni di uso, in rapporto alle esigenze igienico-sanitarie e alle condizioni del fondo locato.

Mi sono allontanato dalle altre proposte di legge, in quanto le stesse mi sono sembrate incongrue. Tale incongruità, a parte le quote percentuali indicate, la cui entità non dice assolutamente nulla, risulta evidente ove si ponga mente che nei fondi più produttivi, o nei quali si pagano i maggiori canoni e che evidentemente sono meno bisognosi di miglioramenti, si dovrebbero effettuare miglioramenti per somme maggiori che non in quelli nei quali, per il fatto di essere meno produttivi o meno dotati, tali condizioni non si manifestano.

D'altra parte, prescindendo da una infinità di altre considerazioni che pure si potrebbero fare, è evidente che disposizioni del genere troverebbero nelle possibilità produttive e nelle attrezzature relative dei singoli fondi dei limiti che, senza incorrere nella dispersione di beni economici, non si potrebbero superare. A parte, naturalmente, tutte le controversie che clausole del genere susciterebbero fra i contraenti e che pure vanno tenute presenti, in rapporto all'auspicato stato di equilibrio e tranquillità nelle campagne.

Nella mia proposta, invece, in relazione a quanto in via generale ho indicato in ordine alla regolamentazione, anche sindacale, dei rapporti contrattuali di cui si tratta, ho precisato che i criteri, i limiti di azione e di tempo e le modalità di esecuzione dei miglioramenti dianzi previsti dovranno essere stabiliti, zona per zona, nei capitolati provinciali da stipularsi a cura delle organizzazioni aventi la rappresentanza delle parti.

Con ciò, ho piena la coscienza di essermi attenuto alla realtà, a quella buona realtà dalla quale non ci si può discostare trattando le cose rurali e che, nella specie, ha anche un collegamento con un'altra realtà: quella

della obiettiva e serena funzionalità delle organizzazioni sindacali, le quali, nei tempi in cui viviamo, mi sembra dovrebbero essere destinate ad assumere sempre più il ruolo di ausiliarie nel campo delle attività produttive e, forse anche, in quelle più generali dello Stato.

Ed ora veniamo ad un punto che, specialmente in quest'ultimo dopoguerra, ha costituito il *punctum dolens* nel campo dei rapporti fra concedenti e mezzadri. Intendo riferirmi al riparto nella mezzadria.

Nelle proposte di legge degli onorevoli Sampietro e Gozzi, si precisa che al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo, mentre la quota stessa è poi suscettibile di arrivare sino al 60 per cento per i poderi delle cosiddette zone montane; ciò secondo l'applicazione di diversi sistemi i quali, mentre non manifestano alcuna congruità nei confronti delle situazioni di fatto cui invece sarebbero destinati a porre riparo, sono destinati a risolversi in aggravii ingiustificati ed insopportabili per i concedenti.

Per quanto concerne questa seconda parte della questione, e cioè la quota di riparto nelle zone montane, mi riferisco a quanto ho indicato iniziando a dire del rapporto di mezzadria.

Venendo invece a quella che nella mezzadria dovrebbe essere, per l'avvenire, la normalità nel riparto dei prodotti e degli utili del fondo, non posso non ricordare come in quest'ultimo dopoguerra si è addivenuti alla già indicata percentuale del 53 per cento.

Senza per altro riprendere qui le questioni rimaste aperte con il cosiddetto lodo o pronunciato De Gasperi ed anche con l'accordo di tregua mezzadrile, intendo però ribadire che nella mezzadria, senza menomare e snaturare irrimediabilmente il contratto, la quota di riparto di cui si tratta deve essere riportata alla metà tra il concedente ed il mezzadro. Del resto, il senso di questa necessità rientra nella convinzione della maggior parte dei buoni mezzadri i quali, lo affermo per la conoscenza che ho dell'ambiente mezzadrile, non tendono tanto ad ottenere qualcosa in per cento in più della metà, quanto a realizzare nel fondo una maggiore ed una migliore produzione. È precisamente questo che i buoni mezzadri vogliono. Perché producendo di più — a costo di appropriati interventi e cure del concedente — essi ricaveranno dei vantaggi ed un benessere che, dall'aumento percentuale di cui si tratta,

mai potrebbero ottenere. Senza considerare poi le difficoltà contabili, anche d'ordine pratico, che una tale disposizione finisce per comportare, oltre le inevitabili e conseguenziali controversie.

Nella mia proposta ho quindi ripreso il principio della divisione a metà dei prodotti e degli utili del podere, fra concedente e mezzadro. Il che però ho fatto non in forma tale da escludere che, quando ciò sia giustificato dalla produzione del fondo, produzione alla quale il mezzadro abbia concorso con il suo lavoro in misura superiore alla normalità della coltivazione delle aziende della zona, al mezzadro stesso possano essere assicurati particolari benefici economici.

Così facendo ho la convinzione di essermi posto su una via che non potrà non essere considerata efficiente da chi veramente sia preoccupato del mantenimento della mezzadria e della elevazione economica della famiglia contadina. Tanto più che ho anche previsto che i benefici considerati — come ora ho detto — a favore del mezzadro, potessero consistere in sue minori partecipazioni a talune spese culturali ed anche in premi di produzione per determinate colture quando il prodotto delle stesse superi quantità prestabilite; lasciando anche qui, per le ragioni più volte esposte, ai capitolati provinciali, cioè alle associazioni sindacali, di stabilire la determinazione delle modalità e della entità dei benefici di cui sopra.

Mi è sembrato poi opportuno, soprattutto in rapporto alla elevazione sociale, oltre che economica, delle famiglie contadine, introdurre, nella clausola di cui si tratta, un nuovo concetto e cioè quello che allorché la maggiore produttività del fondo dipenda da particolari investimenti fondiari e produttivi del concedente, i premi di produzione dianzi previsti in tutto o in parte siano investiti dal concedente in opere di miglioramento particolarmente dirette ad assicurare al mezzadro ed alla sua famiglia migliori condizioni di comodità e di benessere, lasciando anche qui ai capitolati provinciali di regolare la materia.

A mio avviso, per questa via si potrà veramente influire sull'incremento produttivo e sul miglioramento sociale delle categorie mezzadrili. Incremento produttivo che non potrà non trovare concordi concedenti e mezzadri; miglioramento sociale delle famiglie contadine che non potrà non trovare inizialmente favorevoli i concedenti, con il risultato dianzi indicato, che si riverbererà fondamentalmente su quello stato di concordia e di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

tranquillità sul quale, per essere vitale, deve sicuramente basarsi lo svolgimento del rapporto.

Per quanto riguarda la mezzadria, sarebbero forse da considerare alcuni aspetti che più direttamente la connaturano. Ciò mi porterebbe a dilungarmi eccessivamente e preferisco non farlo, previa però l'affermazione che tutto quanto dovrà caratterizzare la regolamentazione legislativa di questo rapporto è indispensabile sia tale da salvaguardare l'essenza di rapporto associativo, in virtù del quale le parti, attuando la migliore forma di collaborazione fra capitale e lavoro, concorrono, senza sovrapposizioni di sorta, allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura italiana.

PRESIDENZA DEL VICERESIDENTE  
RAPELLI

FERRARI RICCARDO. Pertanto la mezzadria va considerata, come io, certo di interpretare il pensiero degli agricoltori italiani, la considero, nel senso dianzi indicato; non però come un feticcio di fronte al quale limitarsi a fare genuflessioni, ma come un rapporto contrattuale vivo e vitale. Se è così, essa, nei suoi ordinamenti, deve adeguarsi — e già lo sta facendo e di più certamente lo farà per l'avvenire — alle nuove esigenze produttive.

In quest'ordine di considerazioni, e soltanto in queste, essa potrà consentire ulteriori modificazioni ed adattamenti; modificazioni ed adattamenti che, connaturando una mezzadria dinamica, consentiranno alle associazioni sindacali ed ai singoli contraenti di coglierne gli aspetti più interessanti ed utili, nell'addivenire alle regolamentazioni contrattuali accessorie relative.

Questa realtà è viva e presente agli agricoltori italiani. Ed è proprio per ciò che essi vedono con preoccupazione una regolamentazione legislativa di questa materia che renda il rapporto (nel suo complesso e nelle sue principali strutture) non idoneo al conseguimento delle alte finalità cui esso, anche nei tempi moderni, è destinato. Preoccupazione che, specie in questi ultimi tempi, si è aggravata per effetto della campagna che in taluni ambienti è stata fatta in favore della conversione, per legge, della mezzadria in affitto. A questo ultimo riguardo non vi è invero chi non veda come, per effetto della ventilata conversione, si verrebbe ad interferire in modo assai grave su principi d'ordine giuridico

generali, creando anche una situazione d'instabilità del contratto di mezzadria, a tutto danno della tranquillità delle campagne e del buon andamento della produzione.

Nella prima parte del mio discorso, trattando del campo di applicazione che, secondo la mia proposta, dovrebbe avere la legge di riforma dei contratti agrari, ho ricordato di avere ritenuta opportuna una distinzione tra l'affitto riguardante i diretti coltivatori e quello interessante gli affittuari conduttori, precisandone anche le ragioni.

Quello che comunque è certo si è che, per l'affitto a diretti coltivatori, è comprensibile una disciplina più minuta del rapporto — anche in sede legislativa — che non nell'altro caso, a proposito del quale ultimo, senza pregiudizi di sorta, la regolamentazione stessa potrà limitarsi solo ad alcuni suoi particolari aspetti.

Per entrambi i tipi di affitto vi è però da considerare, vorrei quasi dire aprioristicamente, il problema della durata contrattuale. Sono anch'io dell'avviso che nell'affitto il contratto debba, comunque, essere sufficientemente lungo, così da compensare, fra annate buone e cattive, le alee di carattere ordinario e straordinario che incombono sulla produzione agraria.

Pertanto, per entrambi i contratti considerati mi è sembrato che fosse opportuno proporre una durata di nove anni, la quale, ove ci si riferisca alle situazioni di fatto in essere nelle zone nelle quali l'affitto si trova diffuso, rappresenta un elemento della più alta importanza in rapporto alle finalità sopra indicate. Giacché, pur non potendosi negare che, nelle consuetudini dei vari ambienti, i contratti di affitto, in quanto alla durata, attualmente possono oscillare dai 5 ai 9 anni, è un fatto che in questi ultimi anni, e specialmente a seguito degli intervenuti blocchi contrattuali, la durata della maggioranza dei contratti in oggetto si è grandemente ridotta, così da far divenire pressoché normale quella annuale. La qual cosa, se trova una giustificazione nella situazione di anormalità alla quale mi sono riferito, evidentemente deve essere ragionevolmente corretta; pertanto, il correttivo che ho proposto (durata novennale) ha tutti gli estremi per rappresentare la soluzione ideale del grave problema.

D'altra parte, immobilizzare i contratti di affitto per un periodo più lungo può essere pregiudizievole anche nell'interesse delle categorie affittuarie; così come, nell'interesse delle categorie stesse, può essere pregiudizievole lo stabilire durate contrattuali dif-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

ferenti a seconda dei tipi che l'affitto può presentare.

Ove ciò (come viceversa trovasi previsto nelle altre proposte di legge) si facesse, evidentemente si intralocerebbe lo scambio — che pure nella pratica già avviene e che più potrà verificarsi in avvenire — tra gli affitti di un tipo e quelli di un altro, rendendo difficoltosa quindi, in modo particolare, l'ascesa dell'affittuario diretto coltivatore a vero e proprio affittuario imprenditore.

Comunque, per tutto l'affitto, una durata di nove anni mi sembra tale da garantire all'affittuario, in rapporto alle attuali condizioni della nostra conduzione agraria, quella tranquillità che si rende indispensabile perché egli, nello svolgimento del rapporto contrattuale, possa attendere alla sua attività in modo normale. Così facendosi, l'affittuario, specialmente negli ultimi anni di conduzione, non si troverà nella condizione, del resto sempre deprecabile, di sottoporre il terreno condotto ad uno sforzo produttivo eccessivo, a scapito cioè della suscettibilità produttiva del fondo stesso per i periodi successivi, giacché egli avrà, nel periodo considerato, la possibilità di avere compensate le annate buone con quelle cattive.

Anche per questi contratti, che sono tipicamente a termine, sorge ora il problema della automatica riconduzione, e quindi quello della disdetta. Per il fatto di essere pattuiti a termine, nessun vincolo del genere tali contratti possono comportare. Cosicché, scaduto il periodo per il quale essi furono stipulati, senza che si renda necessaria alcuna azione da parte del locatore, nelle epoche consuetudinarie essi dovranno intendersi esauriti e quindi l'affittuario, ove non sia intervenuta la rinnovazione del contratto, dovrà lasciare libero il fondo da persone e da cose di sua pertinenza.

Tutto ciò nonostante, si può riconoscere la opportunità da parte del locatore di rendere noto all'affittuario, nei termini consuetudinari per la scadenza dei contratti d'affitto vigenti nella zona, l'intenzione o meno di continuare ulteriormente il rapporto, cosicché sia consentito all'affittuario (conoscendo tempestivamente la volontà del locatore) di regolarsi di conseguenza, sia mediante la stipulazione di un nuovo contratto con il locatore medesimo, sia con altri locatori. In tale ordine di idee, sono giunto a proporre che, nell'affitto, la parte che intende far cessare il contratto deve, comunque, avvertire l'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale.

So perfettamente che su questo punto tra la mia concezione e quella che sostiene le altre proposte di legge il dissenso è profondo. Ma sono convinto che, così come ho detto a proposito della durata e della giusta causa nel contratto a mezzadria, introducendo discipline e vincoli del genere nel contratto di affitto (giusta causa), a parte la grave menomazione del diritto, non si farebbe nemmeno cosa utile all'affittuario, oltre che alle altre categorie di lavoratori ed imprenditori agricoli, giacché cristallizzare di fatto il rapporto di affitto vuole anche significare porre una remora al movimento ascensionale delle categorie verso l'affitto. La qual cosa va pure considerata, essendo noto che nella realtà dell'agricoltura italiana, normalmente, prima di giungere alla proprietà diretta coltivatrice, in genere da forme contrattuali del tipo associativo si passa attraverso il piccolo affitto.

E, senza voler polemizzare con le altre proposte di legge, relativamente a questo punto fondamentale della sola disciplina che ragionevolmente può comportare il contratto di affitto, non posso non ricordare che da qualche tempo (precisamente nel 1948-49) fra le categorie interessate sono stati stipulati degli appositi capitoli nazionali, nei quali appunto le parti hanno concordemente stabilito che la durata dell'affitto a conduttori non sia inferiore ai sei anni e quella dell'affitto a diretti coltivatori ai nove anni, così come da me viene ora proposto.

Proseguendo nell'esame degli aspetti contrattuali che, in questa sede, più ragionevolmente possono riguardare l'affitto, è d'uopo che io mi soffermi sul canone, cioè sul corrispettivo che l'affittuario è tenuto a dare al locatore per il godimento, a scopo produttivo, del fondo locato. Su questo problema un poco in tutti i tempi si è detto e scritto, tanto da far ora sembrare pleonastica una sua lunga trattazione.

D'altra parte io non desidero manifestarmi contrario alla introduzione di una disciplina in questo campo, purché però detta disciplina sia tale da non contrastare con quei principi e con quelle necessità d'ordine generale che, senza incorrere in gravi inconvenienti, non si possono intaccare.

In materia di canone di affitto, specialmente ora, soccorrono considerazioni che normalmente non vengono tenute presenti da coloro che, direttamente interessati o meno, si occupano della materia. E queste considerazioni sono di vario ordine, giacché talune riguardano i locatori e gli affittuari, altre gli enti pubblici e l'autorità statale, altre

ancora le situazioni di fatto determinatesi in conseguenza di leggi speciali.

Voglio cominciare da queste ultime perché mi sembra che una volta tanto si debba cercare di individuare il male alla radice: e, se responsabilità vi possono essere, indicare francamente a chi competono.

È un fatto che, con le leggi riguardanti la riforma fondiaria applicata là dove i fondi sono stati affittati, gli affittuari si sono trovati nell'impossibilità di proseguire nei loro contratti; e ciò, si badi bene, in modo che ben difficilmente ha avuto fino ad ora riscontro, giacché si è persino giunti, nonostante la norma generale della legge, a provvedere alla rescissione anticipata di questi contratti con norme legislative speciali.

È evidente che se per effetto della riforma fondiaria l'affitto ha avuto limitata la sua possibilità di coesistenza, un numero più o meno grande di affittuari si è trovato nell'impossibilità di proseguire il normale svolgimento di una attività che assai spesso è tradizionale. Con la conseguenza di suscitare una affannosa richiesta di nuove terre in affitto e con l'altra conseguenza correlativa di indurre l'affittuario ad accettare degli oneri per canoni anche di molto superiori a quelli che in altre circostanze egli avrebbe accettato.

Comunque, nel mercato degli affitti si è inserito un nuovo elemento di perturbazione indubbiamente grave, dato soprattutto lo squilibrio che in tale mercato si lamenta. Bisognerà quindi che nella legislazione generale e futura si ponga più attenzione di quanto non sia stato precedentemente fatto a questa questione. Infatti, se ragioni sociali oltre che tecnico-produttive hanno potuto sostenere la riforma (e non voglio entrare in merito), la salvaguardia di una benemerita categoria di agricoltori, com'è quella degli affittuari, assurge pure al ruolo di una questione sociale del più alto interesse, tanto più che essa presenta aspetti economici e produttivi imponenti, i quali, ove non venissero opportunamente considerati, determinerebbero la dispersione di ingenti patrimoni generalmente messi assieme con la fatica e il risparmio di generazioni.

Un altro aspetto che va considerato è poi quello della posizione che gli enti pubblici e anche lo Stato sono suscettibili di assumere nei confronti delle conduzioni in affitto, essendo una realtà che, specialmente là dove il grande affitto è particolarmente diffuso, la maggior parte di fondi affittati sono di proprietà di enti pubblici e quindi sottoposti alla

vigilanza delle competenti autorità di governo.

Orbene è noto che per l'affitto, anche quando la materia ebbe la possibilità di una regolamentazione a carattere collettivo con forza di legge, per ragioni di ordine generale la regolamentazione stessa non venne estesa agli affitti degli enti di cui si tratta. Ed è noto che anche attualmente le regolamentazioni a carattere collettivo (capitolati) alle quali mi sono riferito, nonostante qualche nobile tentativo che si è fatto al riguardo, non hanno la possibilità di interessare gli affitti stessi.

D'altra parte è noto che, anche per effetto di particolari disposizioni legislative, non viene consentito agli enti pubblici proprietari di fondi di condurli direttamente, bensì — almeno di regola — gli enti stessi sono tenuti ad affittarli. Tale disposizione si comprende assai facilmente giacché, trattandosi quasi sempre di enti di beneficenza, è per essi giocoforza, evitando di incorrere nelle alee della conduzione agraria, avere precisa dinanzi a sé la disponibilità di mezzi su cui poter contare per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati. La qual cosa inevitabilmente comporta anche che al momento della stipulazione o della rinnovazione dei contratti di affitto si faccia tutto il possibile per avere aumentato il reddito stesso: donde la ben nota procedura delle aste e comunque le elevate richieste di canoni.

D'altra parte, se si considera il comportamento dei singoli interessati, è facile costatare che se è comprensibile che i locatori cerchino di ricavare dall'affitto dei propri fondi il massimo possibile, è altresì vero che per parte degli affittuari si è determinata e sempre più si determina una accanita concorrenza, la quale fa sì che — come purtroppo è noto — vengano offerti canoni sempre più elevati, per poi, ove questo non sia possibile apertamente (equo canone), attivare quella particolare pattuizione segreta che, negli ambienti agricoli, si chiama « sottobanco ».

Si tratta di un fenomeno indubbiamente grave, che potrebbe essere corretto, piuttosto che in virtù di una legge, quando in tutti gli interessati — come è necessario — subentrasse il senso della necessità di porre un riparo ad una situazione che, ove non venisse eliminata, gravi conseguenze d'ordine economico, politico e sociale, potrebbe determinare. Ma il problema bisogna vederlo nella sua realtà, così come io con la massima franchezza ho voluto indicare, per evitare che si continui ad attribuire ad una parte

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

o all'altra la colpa di determinarla; mentre invece essa è, come si è visto, connaturata in un complesso di cause e concause le quali, a loro volta, attengono a fenomeni assai delicati di carattere psicologico, economico ed anche giuridico-legislativo.

Tutto quanto ho premesso porta quindi ad indicare come opportuna la regolamentazione, in sede legislativa, del problema del canone di affitto; regolamentazione che, per quanto concerne l'affitto a diretti coltivatori, non sembra potersi discostare molto da quella, già in atto, del cosiddetto equo canone. Mentre per quanto concerne gli affittuari conduttori, piuttosto che fare riferimento alla vera e propria procedura dello equo canone, ci si potrà affidare ad una disciplina particolare, ma comunque tale che, salvaguardando la natura giuridica del rapporto e tenendo nella dovuta considerazione la realtà sociale ed economica relativa, comporti la realizzazione dell'equilibrio che necessariamente deve esistere tra canone di affitto e andamento della economia agricola, e che dovrà anche essere automaticamente mantenuto allorché le condizioni della economia agricola medesima in un senso o nell'altro vengano a variare.

Mi sembra poi evidente che nell'affitto a conduttori la disciplina cui ora mi sono riferito riuscirà influenzata da quella più generale indicata per l'altro tipo di contratto. Infatti, mentre per quest'ultimo (affitto a coltivatore diretto) il canone dovrà essere pattuito tra le parti nei limiti previsti da un'apposita commissione tecnica provinciale avente il compito di indicare annualmente l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di una oggettiva indagine sulle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi della produzione stessa ed all'impiego del lavoro, nell'affitto a conduttori il canone dovrà essere stipulato liberamente fra le parti, naturalmente tenuto conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche del fondo locato, nonché delle condizioni economiche dell'agricoltura della zona. La qual cosa, come è evidente, non potrà però essere fatta se non tenendo anche opportuno conto di quanto, in sede di fissazione dell'equo canone, è stato stabilito dalla predetta commissione, tanto più che quest'ultima, secondo quanto ho pure precisato nella mia proposta, sarà anche delegata alla composizione delle vertenze che intervenissero fra le parti in sede di revisione giuridica dei canoni di affitto. Infatti, per l'affitto a conduttori ho considerato che, tra-

scorsi tre anni dall'inizio del contratto, qualora siano intervenute sensibili variazioni dei prezzi e dei costi rispetto a quelli che esistevano all'epoca della stipulazione del contratto stesso, ciascuna delle parti ha la facoltà di chiedere la revisione del canone per renderlo adeguato alle nuove condizioni. Nell'uno e nell'altro, poi, ho considerato procedure particolari intese a conciliare le divergenze che eventualmente insorgessero tra le parti, in ordine all'equo canone ed alla revisione del canone stesso.

D'altra parte, se si considera che per l'assolvimento delle predette incombenze la commissione per l'affitto dei fondi rustici da me proposta per ogni capoluogo di provincia dovrebbe essere composta da un rappresentante dei proprietari che affittano a conduttori non coltivatori diretti, da un rappresentante dei proprietari che affittano a conduttori coltivatori diretti, da un rappresentante degli affittuari conduttori non coltivatori diretti, da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti (tutti designati dalle rispettive associazioni che hanno la rappresentanza delle parti) ed infine da due esperti in materia agraria designati uno dalle associazioni dei proprietari dei fondi locali ed uno dalle associazioni degli affittuari, si comprende come le controversie di cui si tratta abbiano veramente la possibilità di trovare un opportuno componimento nell'ambito della commissione stessa.

Alla commissione predetta, sempre secondo i termini della mia proposta, compete di indicare annualmente, per le diverse zone della provincia, i limiti (massimo e minimo) entro i quali l'ammontare del canone è da considerarsi equo; rilevare annualmente il prezzo medio dei prodotti di libero mercato, agli effetti dell'eventuale computazione in denaro del canone fissato in tali prodotti; compilare alla fine di ogni triennio dalla sua istituzione, ed entro il primo trimestre del triennio successivo, un rapporto orientativo sulle variazioni obiettive che hanno avuto luogo nelle condizioni generali di esercizio dell'agricoltura nelle varie zone della provincia durante il triennio precedente; oltre il tentativo di conciliazione dianzi citato.

Desidero, poi, mettere in evidenza che, contrariamente a quanto è previsto nelle altre proposte di legge, con la mia proposta ho cercato di dare un particolare carattere alla predette commissioni provinciali per l'affitto, così da renderle più rappresentative degli interessi delle parti, mentre, in pari tempo, ho cercato di snellirne il funziona-

mento, precisando infine che l'esito del tentativo di conciliazione dovrà essere fatto risultare da regolare verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, per essere esibito ad ogni richiesta della sezione specializzata del tribunale, nel caso di controversie giudiziarie.

Ho poi ritenuto pleonastica ed in un certo senso anche controproducente la commissione tecnica centrale considerata nelle altre proposte di legge; pertanto, nella mia proposta essa non risulta compresa.

Non mi sembra poi di poter terminare questa parte del mio discorso senza indicare che (come del resto trovasi ormai largamente praticato), proprio allo scopo di contenere il più possibile le alee della conduzione, nella determinazione del canone di affitto con preferenza assoluta si dovrà fare riferimento alla corresponsione in natura di determinate quantità e qualità di prodotti principali dei fondi costituenti l'oggetto del contratto, ricorrendo altresì, quando per ragioni varie si voglia mantenere la corresponsione in denaro, al riferimento della somma pattuita a determinate quantità e qualità di prodotti, sempre in rapporto alle caratteristiche produttive dei fondi locati.

In questo modo, unitamente alle discipline dianzi indicate, sarà possibile ragionevolmente intervenire in campi delicati e complessi, come sono quelli della determinazione e della fissazione della entità dei canoni di affitto, che rappresentano evidentemente la parte più sensibile e delicata di qualsiasi disciplina, legislativa, contrattuale a carattere collettivo, contrattuale a carattere individuale, cui si voglia fare sottostare questo rapporto.

Sempre in ordine alla regolamentazione dell'affitto, ho poi ritenuto opportuno considerare il problema dei miglioramenti, a seconda che questi ultimi siano eseguiti, nei fondi locati, da affittuari conduttori, da affittuari diretti coltivatori ed anche dai proprietari. Nel far ciò ho considerato l'importanza che in questo campo l'opera dei contraenti è suscettibile di avere, nei confronti dello sviluppo e del perfezionamento dell'agricoltura.

Pur non discostandomi molto dalle norme previste dal codice civile vigente, ho tenuto anche presenti le regolamentazioni che in sede contrattuale a carattere collettivo ha avuto sin qui la importante materia, cosicché quanto ho proposto mi sembra possa essere idoneo per fornire alle parti le dovute garanzie nei confronti di una attività la quale, più che in

sede legislativa, in sede contrattuale individuale dovrà trovare la sua sistemazione.

Naturalmente, dai miglioramenti di cui si tratta (con particolare riferimento all'affitto a diretti coltivatori) sono esclusi quei miglioramenti a carattere obbligatorio considerati in senso generale, così come per la mezzadria e la colonia, dalle altre proposte di legge, per le ragioni che all'inizio del mio discorso ho dettagliatamente esposte.

Quanto or ora ho detto per i miglioramenti nell'affitto, *mutatis mutandis*, potrei dirlo per l'assunzione del rischio per i casi fortuiti e per la perdita fortuita dei frutti.

Anche in questo campo provvede largamente il codice, così come pure la contrattazione a carattere collettivo. Si tratta comunque di clausole del più alto rilievo, specialmente in momenti come quelli in cui viviamo, nei quali, purtroppo, le calamità si manifestano con inusitata frequenza e delle quali è quindi giocoforza tenere opportuno conto anche in questa sede.

Come ho detto trattando del campo di applicazione della legge in esame, in essa, oltre ai contratti già considerati, dovranno essere compresi la colonia parziaria nonché i contratti a migliororia (colonia ed affitto).

Così come ho fatto per la mezzadria, per quanto riguarda la colonia parziaria ritengo opportuno soffermarmi, particolarmente, sulla durata, la disdetta ed il reparto dei prodotti e degli utili fra concedente e colono.

Qui, per la durata, ho accolto il concetto — del resto confortato dalla regolamentazione a carattere collettivo che di questo rapporto è stata fatta — che, come minimo, essa debba essere pari a quella della rotazione agraria normale della zona; con la precisazione che, quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, la durata di cui si tratta non dovrà essere inferiore ai due anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali.

Qui, per le ragioni indicate trattando della mezzadria, siamo di fronte ad un contratto, di regola pluriennale ed a termine. Alla sua scadenza, in mancanza di disdetta dei termini previsti dalla consuetudine, i contratti si intenderanno rinnovati per un eguale periodo di tempo ed alle stesse condizioni. Se invece interverrà la disdetta, i contratti stessi cesseranno entro il termine previsto, senza che la disdetta comporti motivazioni di giusta causa di sorta, valendo per la colonia le stesse considerazioni generali a suo tempo fatte per la mezzadria e l'affitto.

A chi poi mi domandasse il perché nella colonia parziaria ho acceduto al concetto

di una durata minima pari a quella della rotazione agraria (con la ulteriore precisazione che la durata dovrà essere quanto meno di due anni quando manchi un ciclo di rotazione colturale) mentre nella mezzadria, pur ripiegando su di una durata triennale, ho insistito sul concetto della durata annuale, osserverei che mentre nella seconda il mezzadro (per le ragioni a suo tempo esposte) partecipa alla suscettività produttiva (attuale e residua) di tutto il fondo condotto, quindi senza nessuna esclusione di colture ed allevamenti, generalmente nella colonia il colono partecipa alle utilità che ad esso provengono da singole colture, le quali peraltro, nell'ambito della prevista rotazione, assai spesso si riscontrano in appezzamenti diversi; cosicché è perfettamente giustificato che il colono abbia la possibilità di trarre profitto dalle coltivazioni attuate nell'ambito della intera rotazione, e cioè per gli anni di cui essa consiste.

D'altra parte, in ordine a questo problema, non mi sembra che esista un notevole contrasto (salvo che per la disdetta e la relativa giusta causa) nei confronti delle altre proposte di legge.

Per quanto invece concerne il reparto dei prodotti e degli utili tra concedente e colono, nella mia proposta di legge, per le ragioni di ordine generale a suo tempo esposte, anziché far luogo a particolari precisazioni, ho ritenuto che fosse utile demandare la determinazione della misura del reparto stesso ad una commissione provinciale, la quale dovrebbe provvedere secondo tipi di contratto ed in relazione alle norme generali previste dalla legge di cui si tratta ed all'ambiente agricolo della provincia e della zona.

Nel considerare la predetta commissione, mi sono poi riferito ai concetti a suo tempo esposti in ordine all'analoga commissione provinciale, identicamente da me prevista per i canoni d'affitto per i diretti coltivatori (equo canone). Vale a dire ho considerato che la fissazione del reparto di cui si tratta fosse opportuno avesse luogo, invece che per effetto della legge che stiamo discutendo, per il tramite di un organo previsto dalla legge stessa, ma assai snello e munito di tutti i poteri del caso. Ho pertanto previsto che la designazione dei componenti la commissione di cui si tratta sia fatta dalle associazioni che rappresentano i contraenti al prefetto, il quale poi provvederà alla convocazione dei membri designati perché a loro volta provvedano alla nomina del presidente della commissione, nella persona di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte d'appello.

Quali compiti della commissione ho indicato quelli di determinare per ciascun tipo di contratto, secondo che trattasi di colture arboree, di colture associate, o di terreni aventi particolari caratteristiche, la misura della quota di reparto dei prodotti e degli utili del fondo, oltreché di esprimere il proprio parere in merito alla questione della concessione separata del suolo e del soprasuolo, separazione che ho considerato non ammissibile, salvo che essa, rispondendo ad effettive esigenze della produzione o della occupazione della manodopera, sia riconosciuta dalla commissione di cui si tratta. Come altro compito della commissione, ho previsto inoltre quello di esperire il tentativo di conciliazione nel caso di disaccordo tra i singoli circa l'applicazione delle determinazioni della commissione provinciale sulle quote di reparto dei prodotti e degli utili, riprendendo cioè le disposizioni già previste per l'affitto a diretti coltivatori, relativamente al tentativo di conciliazione ed all'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria.

Da ultimo, per quanto concerne i contratti agrari a migliororia (colonia ed affitto), secondo i quali il colono e l'affittuario si obbligano a provvedere all'impianto di colture arboree ed arbustive sull'intero fondo concesso, o sulla parte prevalente di esso, ho il dovere di precisare che, tenendo presente quanto in linea generale ho esposto all'inizio del mio discorso, ho ritenuto di dover proporre che questi contratti abbiano una durata non inferiore al periodo di normale utilizzazione degli impianti, e comunque non superiore ai 29 anni, demandando poi la fissazione del predetto periodo di normale utilizzazione degli impianti alle associazioni che hanno la rappresentanza delle parti, le quali vi dovranno provvedere negli appositi capitoli provinciali. In questi particolari tipi di contratti, che sono caratteristicamente a termine, ho previsto, come ritengo non sia possibile fare diversamente, la cessazione di diritto alla scadenza prevista in ogni singolo contratto.

Circa la determinazione della quota di reparto dovuta al colono miglioratario, considerato che anche questa quota deve essere determinata per tipi di contratto, distinguendo le zone e le qualità dei terreni secondo i vari schemi di apporti dei contraenti, ho fatto riferimento alle commissioni provinciali dianzi indicate per la colonia parziaria, in quest'ultimo caso opportunamente integrate dai rappresentanti dei concedenti e dei coloni miglioratari; così come per la determinazione del canone dovuto dall'affit-

tuario miglioratorio — parimenti distinguendo le zone e le qualità dei terreni secondo i vari schemi di apporto dei contraenti — ho fatto riferimento alla apposita commissione provinciale prevista per la fissazione dell'equo canone nel caso dell'affitto a diretti coltivatori, opportunamente integrata con rappresentanti dei proprietari e degli affittuari miglioratori.

Ho, poi, fatto riferimento ai capitoli provinciali stipulati dalle associazioni interessate per stabilire i casi in cui, alla scadenza del contratto o alla data della sua risoluzione, al colono miglioratorio debba essere corrisposta una indennità da parte del concedente, fissando altresì i criteri per la determinazione dell'ammontare della indennità stessa, nonché le modalità per la sua liquidazione.

Analoghe disposizioni ho inteso, poi, introdurre relativamente all'affitto miglioratorio (capitoli provinciali di affitto miglioratorio), limitatamente al caso di risoluzione anticipata del contratto, non dipendente da colpa dell'affittuario miglioratorio.

Queste sono le linee della mia proposta di legge, sia in ordine generale sia in ordine particolare o riferite ai singoli contratti agrari.

Essa va, tuttavia, completata con alcune considerazioni le quali non potranno non avere valore generale, giacché si riferiscono ad alcune disposizioni (finali e transitorie) che ho ritenuto indispensabile introdurre al fine di consentire il passaggio dall'attuale situazione di fatto a quello che sarà il regime della nuova legge, senza suscitare pericolose menomazioni del diritto privato e gravi inconvenienti d'ordine pratico.

Infatti, con le disposizioni finali e transitorie ho principalmente inteso di eliminare situazioni che potrebbero incidere dannosamente sulla migliore produttività dei fondi ed inoltre ho cercato, attraverso esse, di togliere di mezzo i pericoli dell'intermediariato.

Ho proposto anche delle norme intese a far sì che la nuova regolamentazione legislativa della materia non si risolvesse in un grave danno nei confronti dei contratti in corso, che si trovano da lungo tempo sottoposti ai vincoli di disposizioni legislative di proroga che risalgono in taluni casi al 1940, cioè a più di sedici anni addietro.

Quanto proposto deroga, quindi, in parte al principio della libertà contrattuale per contemperare le esigenze fondamentali del rispetto del diritto privato con quelle di una equa ed oculata applicazione della nuova disciplina legislativa della materia, diretta

d'altra parte a riportare questa sul terreno del diritto medesimo.

A tali concetti essenziali si ispirano queste ultime norme, transitorie e finali, della mia proposta di legge.

Crede di avere sufficientemente illustrato alla Camera, sia pure a grandi linee, i concetti ispiratori che hanno presieduto alla formulazione della proposta di legge che porta il mio nome. Sono principi liberali che tengono conto delle reali necessità della nostra agricoltura e di una effettiva pacificazione nelle campagne, nelle quali si sente imperiosamente bisogno di pace, di tranquillità e di operante concordia.

Onorevoli colleghi, questo augurio di pace è quello che sgorga dai nostri cuori mentre ci accingiamo a portare a termine la discussione di questa travagliatissima legge.

La riforma dei contratti agrari ha avuto un iter legislativo lungo e laborioso che ha occupato un decennio ed ora, a fatica conclusa, mentre ci apprestiamo a votarla non si può non fare un'amara constatazione. Si tratta, cioè, di una legislazione superata, di un complesso di norme che attualmente non trovano più rispondenza negli interessi degli stessi contadini, i quali, come è noto, abbandonano la terra per altre forme di attività. Del resto, lo stesso piano Vanoni si fonda proprio sullo spostamento di almeno un milione di lavoratori agricoli verso altre forme di attività.

Poiché sono convinto di tutto questo, pur avendo la parte politica alla quale appartengo sottoscritto un compromesso che è dovere di tutti rispettare, ho voluto ampiamente sottolineare i punti essenziali della mia proposta di legge in materia di contratti agrari.

Sono fermamente convinto che senza tante leggi, specie nel mondo rurale, i rapporti tra i vari partecipanti al processo produttivo potrebbero essere migliori. Ed io credo che sia dovere del Parlamento cercare di semplificare al massimo le varie regolamentazioni legislative in modo da evitare intralci inutili alla vita quotidiana dei cittadini.

Come ho accennato prima, non credo di svelare un segreto se dico che la legge che ci accingiamo a votare è frutto di un compromesso fra i partiti che attualmente compongono la maggioranza in questa Camera. Come tutti i compromessi, anche quello che ha dato vita alle norme che stiamo esaminando non è perfetto. Esso però, raggiunto all'atto della formazione di questo Governo e perfezionato in seguito con la presentazione

del disegno di legge n. 2065, tiene conto delle esigenze dei vari gruppi politici che lo hanno sottoscritto e queste esigenze cerca di contemperare il più possibile.

È stato detto che la legge che stiamo discutendo è la « legge degli avvocati » tanto sono numerosi i motivi di litigiosità. Questa definizione può essere vera ed è questo uno dei lati meno positivi del compromesso raggiunto. Io spero però che il buon senso delle classi rurali faccia cadere, in sede di applicazione della legge stessa, molti dei principali motivi di contrasto, in modo che si possa raggiungere quella operante concordia vivamente auspicata da coloro che vivono sulla terra. Il compromesso raggiunto e trasfuso nel disegno di legge n. 2065 ha subito poi, nel corso della discussione in Commissione agricoltura e per effetto del parere e degli emendamenti di quella della giustizia, talune modificazioni formali sulle quali ci soffermeremo al momento della discussione degli articoli ai quali esse si riferiscono.

Onorevoli colleghi, questa legge, che deriva dall'accordo dei partiti di maggioranza, noi liberali la voteremo nonostante le anche gravi perplessità che io ho cercato di riassumere illustrando la mia proposta di legge. La voteremo anzitutto perché ci pare sia utile uscire al più presto dallo stato di provvisorietà nel quale ci troviamo. Non dobbiamo dimenticare che da oltre un quindicennio siamo in uno stato di immobilismo contrattuale per effetto delle leggi di guerra prima e delle proroghe di tali leggi poi. Non dobbiamo dimenticare che su queste leggi di blocco si sono innestate di volta in volta le più svariate e disorganiche riforme, che vanno dalla riduzione di taluni canoni di affitto alla tregua mezzadrile, e così via. Tutto questo naturalmente è servito ad aggravare lo stato di disagio nelle campagne e ad acuire i contrasti sociali.

Forse possiamo nutrire speranza che, sostituendo a questo insieme di norme contrastanti e disorganiche una legge che se pure imperfetta presenta il carattere dell'unicità, taluni degli inconvenienti lamentati potranno essere eliminati.

Voteremo poi questa legge perché, malgrado tutto — ed io credo di essere stato severo nelle mie critiche ai diversi istituti che si vogliono mettere in atto — i principi liberali di fondo non sono stati intaccati.

È questa una cosa fondamentale e noi liberali non avremmo certo sottoscritto un accordo che anche in piccolissima parte avesse irrimediabilmente intaccato i principi

fondamentali del liberalismo. La votiamo poi questa legge perché essa, nella situazione politica attuale, è la migliore soluzione possibile.

Del resto la stessa violenta reazione che la probabilità di approvazione di questa legge ha suscitato e suscita — particolarmente in questi giorni — nei colleghi dell'estrema sinistra dimostra che siamo nel vero quando affermiamo che questa legge non intacca i principi liberali di fondo ed è la meno peggiore possibile.

COMPAGNONI. Dica chiaramente che essa non intacca i principi e l'interesse degli agrari !

FERRARI RICCARDO. Giorni or sono, conversando con l'onorevole Sampietro, egli mi faceva notare che in questa discussione la posizione più incomoda è certamente la mia. Anche su questo punto non sono d'accordo con l'onorevole collega.

A mio avviso, forse perché sono all'antica, nessuna posizione è incomoda quando si è a posto con la propria coscienza. E noi liberali siamo sinceramente, profondamente convinti di avere fatto tutto quanto era in nostro potere al servizio non solo dell'idea liberale, che è la nostra bandiera di partito, ma del paese e dell'agricoltura italiana. Con la fierezza di questo dovere compiuto e paghi di esso, nonostante le amarezze subite e le lotte sostenute, noi formuliamo l'augurio che la legge che il Parlamento si appresta a votare segni l'inizio della ripresa della nostra agricoltura, la quale solo nella auspicata concordia di tutti coloro che nel suo grande seno operano potrà ritrovare la via della salvezza. (*Applausi — Congratulazioni*).

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo, concluso in Roma mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due paesi » (*Approvato dal Senato*) (2124):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	72

(*La Camera approva*).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

« Ratifica ed esecuzione della convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 » (*Approvato dal Senato*) (2154):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	242
Voti contrari . . . . .	84

(*La Camera approva.*)

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) » (1530):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	89

(*La Camera approva.*)

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 » (2389):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	231
Voti contrari . . . . .	95

(*La Camera approva.*)

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (2451):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	231
Voti contrari . . . . .	95

(*La Camera approva.*)

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (2615):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	91

(*La Camera approva.*)

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (2616):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	90

(*La Camera approva.*)

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, numero 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (2645):

Presenti e votanti . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	91

(*La Camera approva.*)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Amadei — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Angelino Paolo — Arcaini — Assennato — Audisio.

Baccelli — Baglioni — Baldassari — Balesi — Baltaro — Bardanzellu — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Guido — Bellotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Camangi — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Capua — Caroleo — Caronia —

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Cassiani — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Ceccherini — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — Del Fante — Della Seta — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Dieciudue — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Dominedò — Dosi.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fina — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Graudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Graziosi — Greco — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — La Rocca — Li Causi — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifero.

Macrelli — Madia — Maghetta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marchesi — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Masini — Massola — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Micheli — Montanari — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Negrari — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Pennazzato — Perdonà — Perlingieri — Petrucci — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pintus

— Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Repossi — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Romanato — Romano — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sala — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tarozzi — Terranova — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vengono — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Volpe.

Zanibelli — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Alessandrini.

Bottonelli.

Ferraris Emanuele.

L'Eltore.

Mastino Gesumino.

Piccioni.

Spadola.

Viola.

(Concesso nella seduta odierna):

Iozzelli.

Marzotto.

### Presentazione di un disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei trasporti, il disegno di legge:

« Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà

stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Breganze. Ne ha facoltà.

**BREGANZE.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, non ho certo la pretesa, dopo tanti interventi, di dir cose specialmente nuove o brillanti; ma ho chiesto di parlare per aggiungere a quella dei colleghi una modesta voce di esperienza pratica. Mi riferisco particolarmente a quella professionale di avvocato che, vivendo a Vicenza — provincia assai industriale, ma essenzialmente agricola — mi ha portato e mi porta, per la natura delle cose, volta a volta a contatto col mezzadro e col locatore, col concedente e col fittavolo, sia nella vita del contratto sia nelle sue crisi; e quindi mi ha condotto ieri l'altro al giudice del lavoro, ieri alle commissioni circondariali, oggi alle sezioni specializzate, domani... si vedrà! E penso sia scuola tra le più vere. Questa esperienza viva, e la consuetudine che con la gente dei campi ho potuto avere, ho cercato di aver presente anche nell'accostarmi al presente tema legislativo.

Più particolare ragione e dovere d'esame è stato, per noi della Commissione giustizia, il parere a questa deferito.

Certo tale carattere, e specialmente la rapidità necessariamente richiesta, non ci hanno consentito in quella sede la più approfondita collaborazione che avremmo desiderato. Mi permetto tuttavia di esprimere soddisfazione e compiacimento perché pure dinanzi alla terza Commissione il progetto sia venuto, attesa la natura decisamente giuridica che in molte parti l'argomento presenta. E di tale aspetto particolarmente mi occuperò.

Ritengo tuttavia di dover premettere alcune osservazioni generali.

Sotto tale profilo credo di poter affermare che il testo propostoci — se pure sia, come tutte le cose umane del resto, non perfetto, e quindi perfettibile — sostanzialmente è degno di giudizio positivo.

Che cosa infatti si attendeva e si attende la gente dei campi? Un provvedimento non più contingente, come i mille di proroga, una legge organica sui vari aspetti della vita contrattuale, una legge che contemperasse equamente le esigenze di coloro che operano nel settore agricolo, un testo senza continui rinvii a mille altre disposizioni, una migliorata disci-

plina processuale, una legge pratica: al di là delle dispute dottrinali, politiche, sindacali e soprattutto propagandistiche.

L'agricoltura infatti ha esigenze concrete, cui non bastano formule e *slogan*, seppur seducenti; ed è settore in cui singolarmente concorre l'interesse vero di chi sia buon proprietario o buon coltivatore, e l'interesse dello stesso Stato ai fini della essenziale produzione e della sincera pace sociale.

Attendono, in particolare, i coltivatori, l'assicurazione di periodi bastantemente lunghi, specie per l'affitto, un meccanismo serio per le disdette che li garantisca da abusi, una disciplina effettiva dell'equo canone, un più effettivo sviluppo societario della mezzadria.

Ora alla maggior parte di tali esigenze generali e particolari il progetto ha provveduto; e ne va dato speciale merito al Presidente Segni ed al ministro Colombo, che con tanta passione e tanta fede hanno perseguito lo scopo.

E vorrei proprio insistere su queste due note della legge, che per me sono titolo di merito non bastantemente ricordato: da un lato l'equilibrato rispetto dei legittimi interessi di tutte le parti (per cui la disciplina può realmente tendere allo sviluppo dell'impresa agricola), dall'altro la non unilateralità della regolamentazione; per cui la legge non è solo giusta causa (come interessata o miope propaganda può a taluni far ritenere), ma è ben anche fissazione di periodi e cicli contrattuali, disciplina concreta dei miglioramenti, disciplina della prelazione, disciplina del canone e del riparto dei prodotti, abolizione di prestazioni gratuite, miglioramento termine per le disdette: per non ricordare che le maggiori espressioni di progresso.

Non si sostenga quindi che la legge segna un regresso, che è una controriforma, non tiene conto delle aspirazioni sociali, è un ricatto da parte della Confagricoltura, è un abdicare a sanciti principi, è una delusione delle speranze! E tanto meno lo si faccia quando si è da quella parte, i cui compagni di idee ben sappiamo quale rispetto abbiano della libertà dei lavoratori, laddove abbiano il potere. Piano dunque nell'erigersi a paladini, e soli paladini, dei lavoratori dei campi.

Il punto si è che la democrazia cristiana — e, penso, tutti i sinceri democratici — riconoscono ad un tempo il lavoro, che non è solo *slogan* politico, e la proprietà, che ha una funzione sociale ma non è solo una funzione sociale, come ben autorevolmente fu affermato.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Il qual discorso — come, e soprattutto, la realtà della legge — dovrebbe d'altra parte far cadere talune pretese e riserve della cosiddetta destra (o, meglio direi, degli elementi davvero conservatori). La legge, infatti, la proprietà l'ha rispettata: solo ne ha ricordato appunto l'impegno sociale, che spesso, e specie in talune zone, è alquanto dimenticato, non foss'altro che per pigrizia. Il che non vuol certo ignorare i lodevoli sforzi di non pochi agricoltori coraggiosi e consapevoli, ma solo sottolineare la responsabilità di ciascuno.

Il punto si è ancora — né pretendo dir cosa nuova — che occorre superare ad un tempo la demagogia, che non giova a nessuno, e l'accidia o miopia, che è tanto più dannevole quanto maggiore sia la cultura o il censo e quindi la responsabilità di chi ne sia colpevole.

Si asserisce però, dall'una e dall'altra parte, che male avrebbe operato la legge nel settore della giusta causa, che gli uni vorrebbero praticamente abolita, gli altri invece permanente.

Dicono gli abolizionisti, col pur consueto *slogan*, che essa è contro la Costituzione e che in ogni caso danneggia la produzione: termini di cui si fanno zelanti custodi. Se non che essi dimenticano, quanto alla Carta statutaria, almeno gli articoli 44 (obblighi e vincoli della proprietà terriera privata), 1 e 3 (priorità del lavoro; rimozione degli ostacoli che tolgono di fatto libertà ed uguaglianza). Dimenticano, quanto alla produzione, che la bastantemente lunga esperienza sul fondo assicura una ben migliore produzione; che la giusta causa non è permanente; che son previsti vari motivi che consentono la disdetta quando vi sono ragioni che realmente ostino alla buona armonia e alla concreta produzione; che sono attuati poi strumenti processuali adeguati per l'esercizio dei rispettivi diritti.

Per converso — né la mia è affermazione dell'ultima ora — considero cosa saggia il non aver prevista la giusta causa permanente. A questo proposito lascio da parte gli argomenti « proprietà » e « produzione », fondati, a mio avviso, ma logorati dall'uso e dall'abuso. Vorrei invece ricordare alcune altre ragioni. Anzitutto rilevo come, anche nella mia provincia veneta, quel che realmente si attende non è l'eternità dei rapporti contrattuali, ma che una legge organica finalmente si definisca e che sia assicurato debito sviluppo nel tempo ai rapporti stessi. (*Commenti*).

*Una voce a sinistra.* Ho letto i vostri giornali: non dicono questo. I contadini vogliono restare sul fondo.

BREGANZE. Venite a Vicenza.

Vorrei aggiungere che tutti i rapporti meramente umani postulano una certa mobilità, che prescinda da rigide formule; ed averla, presenta, a mio avviso, effetto psicologico positivo per la stessa e voluta armonia tra le parti. Anche a prescindere da certi stati di reciproca insofferenza — che ad un certo momento è per entrambe le parti insostenibile — basterebbe ricordare le famiglie che crescono e quelle che diminuiscono. Né si dica esser sufficiente si spostino, perché, quando tutto all'intorno è bloccato, non ci si muove.

Vorrei ancora ricordare come, nelle controversie che insorgono, i motivi di negatoria proroga particolarmente invocati siano: la negata qualifica di coltivatore diretto o la mancanza di forza lavorativa sufficiente e la richiesta del proprietario coltivatore di avere il terreno; molto meno gli altri motivi, anche di risoluzione. Ora, in entrambi questi casi (che permarrebbero), chi oggi sia sfrattato è praticamente senza speranza, e tale resterebbe, salvo grave pregiudizio economico ove vi fosse la giusta causa permanente.

Si dice però che senza giusta causa permanente tutto il resto della legge va all'aria. Ma non è vero, perché sono previste, per i vari settori, concrete sanzioni, che potranno anche essere opportunamente rafforzate. Si dice, in specie, che l'escluderla annulla l'equo canone; ma si dimentica, tra l'altro, la norma sulla ripetibilità delle corrisposizioni eccedenti.

Si dice che, non ammettendola, si contrasta l'accesso del coltivatore alla proprietà: ma non è vero, come largamente dimostrano l'attuazione della riforma, che già al 31 dicembre 1955 vedeva 55.000 assegnatari e 526.000 ettari assegnati, e la legge sulla piccola proprietà contadina: senza dire della assegnazione delle terre incolte.

Lo strano si è che gli zelatori della giusta causa permanente non si preoccupano gran che delle molte e forse troppe ipotesi di risoluzione, e nemmeno si preoccupano di chi, non essendo oggi investito di un contratto, non potrebbe aspirare a progredire. Mi riferisco a coloro che, essendo braccianti, aspirano a diventare mezzadri o, già mezzadri, a diventare fittavoli. A ciò infatti non sempre basta la riforma, dato che in varie province — come la mia — la proprietà è già largamente divisa, per cui la riforma poco potrebbe operare. La posizione dunque va considerata anche per consentire la elevazione pure di quelle categorie.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Costoro non tengono presente poi che alla fine dei cicli (12, 15, 18 anni) la situazione di fatto sarà certo ben variata; e che già ora, in molte zone, essa trova ben diminuita la domanda di terreni rispetto a quella che fosse un tempo.

Si incalza tuttavia dicendo che la democrazia cristiana rinnega il primo progetto e quindi affossa la libertà. Ma si dimentica che quel progetto, lodevolissimo sforzo nel 1948, prevedeva anche la risoluzione per indennizzo (seppur poi abolita dalla Camera), prevedeva durate minori per mezzadria e colonia con la possibilità di ben pericolose e frequenti disdette, ed era, per altri aspetti, assai meno completo che non sia quello che oggi andiamo ad esaminare. Non si dica, dunque, che si compromette il progresso sociale; si abbia il senso delle proporzioni.

A questo proposito mi consenta il collega Truzzi di ripetere quanto egli ha rilevato qualche giorno fa così opportunamente: e cioè che la stessa legge dei contratti agrari (in cui quel tema della giusta causa rientra), seppure essenziale, non è l'universale ed ancora esclusiva panacea per gli agricoltori, come taluni pare ritengano o vogliano far ritenere. Non è il solo problema e la sola esigenza degli uomini della terra. Vi sono anche, come egli giustamente ricordava, i problemi dei costi di produzione e dei prezzi dei prodotti, della disciplina dei mercati, della casa, dell'energia elettrica, dei tributi e del miglioramento delle attrezzature. Non si neghi la realtà, dunque, con *slogans*, pure abilmente propagandati.

CACCIATORE. Tutto questo prevede il disegno di legge?

BREGANZE. E vengo ad altre osservazioni. Una anzitutto, che mi appare sensibile, specie per talune zone del nostro Veneto. Vi sono contratti individuali, afferenti a modestissime estensioni, che impropriamente sono chiamati di mezzadria (provvido contratto questo, se è del tipo classico), ma che, nella realtà, sono una forma di partecipazione, per la mancanza di quegli elementi che caratterizzano la vera mezzadria (podere, casa, ecc.), oppure di fitto mascherato. Sarebbe opportuno che, pur con la fissazione di equi criteri e con la predisposizione di strumenti idonei ad assistere poi il coltivatore (che da solo non può farcela), si studiasse la loro trasformazione — a sua richiesta, e con la garanzia di accertamento giudiziale delle condizioni in caso di dissenso — da mezzadria a locazione. E qui molto potranno fare le categorie, le cui associazioni io pure mi auguro assumano

più concreta funzione, sollevando in parte il legislatore. Nel senso predetto, già alla Commissione di agricoltura avevamo, in vari colleghi, avanzato un emendamento, scaturito dalla preoccupazione delle condizioni di effettivo disagio e di scarsa dignità in cui molti di questi pseudo mezzadri versano da troppo tempo, fonte di turbamento e disagio sociale. Non mi nascondo le pratiche difficoltà; ma è un tema che occorre decisamente affrontare, e che particolarmente segnalo all'attenzione dei colleghi e del ministro.

Del pari auspicherei un migliore coordinamento della presente legge con quella sulla piccola proprietà contadina e in particolare con il suo articolo 8, che, fissando per la risoluzione il termine di tre soli mesi, è in contrasto con la legge che andiamo oggi ad esaminare. Certo il tema non è facile, attese le esigenze che quella norma ha determinato. Ma penso che non si possa ignorare.

Vorrei poi rivolgere una viva raccomandazione all'onorevole ministro. La legge attribuisce varie e rilevanti mansioni all'ispettore dell'agricoltura (basta scorrere gli articoli 14 e 59). La raccomandazione è questa: che l'organo ispettivo, così benefico per la funzione di guida nel vasto campo dell'agricoltura, non sia esageratamente burocratizzato, più di quanto cioè le strette esigenze comportino; pericolo che talvolta invece (e certo contro ogni volontà) vediamo affiorare, e che fa a taluno ripensare, con una punta di nostalgia, alle cattedre ambulanti del tempo che fu.

E vengo, avviandomi alla fine, ad alcuni aspetti particolari e più strettamente giuridici, sui quali ha già avuto occasione di intrattenersi, con diverso voto, la Commissione di giustizia, il cui parere la IX Commissione ha allegato alla propria relazione, accogliendone in parte i suggerimenti.

Su questo tema ha avuto occasione di intrattenersi, con la consueta incisività, l'onorevole Fumagalli. Io vorrei a lui associarmi e perseguirne l'indicazione, riservandomi alcuni emendamenti e facendo per il resto richiamo al suddetto parere.

Anzitutto penso sia opportuno coordinare meglio — pur non nascondendomi la difficoltà del tema — l'istituto della disdetta per giusta causa (di cui all'articolo 8) con quello della risoluzione (di cui all'articolo 11), non potendoci soltanto rimettere all'interpretazione giurisprudenziale. Vedete, in modo particolare, la lettera b) dell'articolo 8 e per converso l'intero testo dell'articolo 11.

Se non vado errato, la relazione che accompagnava il disegno di legge n. 175 della prima legislatura, conosciuto come progetto Segni, recava una distinzione, nel senso che si ha risoluzione in corso di contratto e giusta causa alla sua fine. Ma non basta; e, ripeto, ritengo opportuno un coordinamento dei due testi.

Venendo poi al titolo II (del contratto di affitto di fondi rustici) — che mi parrebbe meglio ripartito in due capi, l'uno contenente e disposizioni generali, l'altro quelle specifiche dell'affitto a coltivatore diretto — mi soffermerò brevemente sulla norma importantissima che disciplina l'equo canone (ora articolo 20, e prima 31). Nella stessa, dopo aver enumerato vari e opportuni criteri per la compilazione delle tabelle da parte delle commissioni provinciali per i patti agrari (organo, sia detto almeno per inciso, che merita tutta la nostra attenzione), si fa riferimento ad uno specifico e particolare dettato di legge, cioè all'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505. Tale norma — per la parte che qui ci interessa — prevede che i canoni in cereali soggetti ad ammasso, dell'anno 1949-50, siano soggetti a riduzione del 30 per cento nei rapporti col locatore. Trattasi, in definitiva, della perpetuazione del cosiddetto premio di conferimento, introdotto con la legge 18 agosto 1948, n. 1140, inteso a sollecitare appunto il conferimento all'ammasso (allora obbligatorio) e certo dettato (altrimenti non potrebbe pensarsi) dall'opportunità di incoraggiare date culture, il cui equilibrio di produzione si pensava allora assicurare.

Se ne ha riprova, a mio avviso, in una altra norma, davvero anomala e tuttora ritenuta in vigore, cioè l'articolo 5 del decreto presidenziale n. 277 del 1947, che, prevedendo la perequabilità dei canoni, ne escludeva quelli in cereali soggetti ad ammasso; canoni che a differenza di quelli in generi diversi, si prevedeva rimanessero inalterati, per quanto elevati o modici essi fossero.

Entrambe le norme, pur cessato l'ammasso (salvo quello per contingente del grano), rimasero in vigore per la generale proroga, continuamente succedentesi, in attesa della nuova legge (come suona l'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765). Senonché a questa nuova legge e nuova norma siamo ora giunti, e in essa è compreso appunto — e va salutato come progresso — l'equo canone, come norma generale.

Ciò premesso, la III Commissione ha espresso il concorde avviso non essere op-

portuno introdurre, in provvedimento così generale, un richiamo ad altra disposizione, poi non certo chiarissima; per cui apparirebbe conveniente sostituire al richiamo l'esplicita indicazione del criterio voluto.

Osservo, in linea più generale, che un canone o è equo o non è equo: *tertium non datur*; per cui la norma rigida dianzi ricordata — e così come espressa — mal appare conciliabile con gli altri criteri, e può sorgere equivoco sulla sua reale portata. Il che certo non si vuole.

Opportuno quindi appare un esplicito chiarimento del ministro, come mi si accerta aver fatto in Commissione.

In tema di mezzadria — e mentre mi auguro che accordi collettivi possano prevedere quote di riparto anche migliori per il colono del 53 per cento — penso alle regioni di montagna e al pericolo di spopolamento. Vorrei richiamare l'opportunità che si studino delle concrete oneste sanzioni civili a garanzia della tenuta regolare del libretto colonico, di cui all'articolo 39 (già 27, nel parere della III Commissione). È infatti oggetto assai importante e delicato.

Un cenno soltanto — attesa la chiarissima esposizione fatta dal collega Fumagalli — alla questione dell'ipoteca legale attribuita a tutela del credito di miglioria dall'articolo 53. Non sottovaluto infatti la necessità di una garanzia; ma quella dianzi detta, che sarebbe consentita sulla base della semplice citazione (il che non è previsto per alcun credito di lavoro), appare — a mio avviso — una stortura giuridica e rischia di scoraggiare la futura conclusione di contratti *ad meliorandum*.

A garanzia vi è già il ben esperibile sequestro conservativo. Rituale tuttavia potrebbe essere anche il privilegio sugli immobili cui la miglioria è apportata: garanzia cui lo Stato ricorre per i tributi. Esaminabile potrebbe anche essere, agli effetti della pubblicità e pur non versandosi in tema di diritti reali, la trascrizione della domanda. In tal senso il progetto approvato nel 1950 prevedeva appunto l'obbligatorietà della trascrizione della domanda giudiziale per pagamento di credito da miglioria, e prevedeva pure che la successiva eventuale ipoteca giudiziale prendesse grado dalla data di trascrizione della domanda. Ma l'ipoteca legale non sembra ammissibile, né potrebbe bastare qualche ritocco formale alla norma.

CACCIATORE. Che c'entra il grado con la domanda? Se vi sono ipoteche precedenti?

BREGANZE. Non ripeterò del pari quanto l'onorevole Fumagalli acutamente ha detto in

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

ordine alla subconcessione e al subaffitto, ad un tempo proibiti e riconosciuti dall'articolo 56. Non voglio ignorare, come mi è stato autorevolmente significato, che vi sono in talune regioni situazioni speculative che vanno eliminate; e prevederei, semmai, una norma transitoria che valutasse le situazioni già createsi in virtù della poca chiara norma dettata dal regio decreto 5 aprile 1945, n. 156, ed eventualmente un dato ed ulteriore periodo di tempo. Ma come ora prevista, la cosa francamente non mi pare ammissibile e temo si presti a gravi speculazioni e dissensi. Essa è in netto contrasto col principio del necessario consenso — almeno originario — dei contraenti, che è alla base delle stesse norme di proroga, e potrebbe far subingredire qualsiasi immeritevole, noto od ignoto.

Vengo infine alle norme processuali e finali. Quanto al primo settore è appena il caso di ricordare l'alto rilievo della materia, sotto il duplice profilo che un buon giudizio è la effettiva garanzia delle migliori riforme e che numerosissime sono state e, temo, saranno le controversie: seppur manchi una statistica precisa che discrimini queste dalle altre controversie civili.

Ora la Commissione di agricoltura ha acceduto all'avviso della III Commissione nel vietare (come avevo creduto di proporre) l'abbreviato procedimento per convalida di sfratto, salvo alla fine del ciclo; e ciò penso possa concretamente evitare gli abusi e i rischi che la pratica aveva denunciato. Non ha però creduto di accogliere altri suggerimenti al riguardo. Mi permetto perciò di richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti che penso pure importanti.

Anzitutto, in tema di competenza: pur ricordando a me stesso che la medesima III Commissione ha dissentito, a maggioranza, e per ragioni di immediatezza, dallo avviso che pure in quella sede avevo espresso, e che sono lieto l'onorevole Fumagalli abbia invece qui condiviso con la sua maturata esperienza, si prevede infatti — nel primo comma dell'articolo 68, che detta appunto le norme processuali — la competenza del pretore, senza limiti di valore, in primo grado. Il collega Fumagalli ha già ricordato come molte preture siano scoperte ed affidate solo a vicepretori onorari. Egli ha ricordato del pari l'intasamento del lavoro di tante preture; e a questo proposito ricordo che, stando alle statistiche del 1955, ben 115 mila sono state le pendenze civili davanti ai pretori, contro le 76 mila dei tribunali e contro le 19 mila davanti le corti d'appello. È

opportuno, d'altra parte, come diceva lo stesso collega Fumagalli, non derogare dalla competenza ordinaria, data la generalità delle norme in esame.

Vorrei aggiungere che i pretori — i quali, alla data di presentazione del progetto, erano competenti fino a 100 mila lire — ora lo sono fino a 250 mila: per cui sono senza altro aumentate, ed aumenteranno ancora, le 115 mila pendenze denunciate per il 1955, e, d'altro lato, i contratti minori, che richiedono maggiore vicinanza, già cadranno sotto la competenza del pretore.

Aggiungerei ancora che le comunicazioni attuali sono migliori di quelle di un tempo, che le circoscrizioni dei tribunali sono in corso di revisione per la legge delega recentemente votata, e che già numerosi sono i tribunali: anche nel sud in cui ragionevolmente può essere maggiore un siffatto bisogno di vicinanza per ragioni di comunicazione. Difatti, su circa 150 tribunali, 33 sono nel sud e altri 17 nelle isole, numero veramente considerevole che rende operante e vicina la giustizia.

Vorrei ancora aggiungere che come per tutte le cause del lavoro — anche per quelle dei braccianti agricoli, certo meno protetti dei mezzadri e dei fittavoli — si segue la via ordinaria, salvo il rito, così, ad evitare che, per il cumulo delle annate succedentisi, si debba andare sempre al tribunale, anche per le piccole vertenze, ben si potrebbe prevedere il riferimento al canone o alla quota di una annata sola: come, in linea subordinata, aveva appunto indicato la Commissione di giustizia nel suo parere.

Illusorio sarebbe, dunque, lo sperato beneficio della immediatezza, per quanto sopra dicevo. Sostenitore costante, quale sono da molti anni, della abolizione delle sezioni specializzate, credo quindi che, tornando più compiutamente alla normalità, faremmo cosa davvero saggia e produttiva.

Mentre vorrei aggiungere che i provvedimenti contingenti, previsti dalle varie norme in tema di miglioramenti, ben potrebbero in ogni caso essere attribuiti al giudizio del pretore, come appunto aveva proposto la Commissione di giustizia.

Concordemente poi la stessa Commissione aveva aderito alla proposta di adottare per queste cause il rito del lavoro, come previsto dall'articolo 429 del codice di procedura civile, salvo soltanto per l'appello, e ciò per la maggiore agevolezza nella proposizione delle istanze, nelle prove, nel regime fiscale, per i termini e per le spese, che esse compor-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

tano. Convinto della sua bontà, lo ripropongo. E così pure la abolizione dei consulenti tecnici speciali dettati dagli ultimi commi dell'articolo 68, che sono apparsi alla III Commissione non necessaria innovazione.

Quanto alla provvisoria esecuzione, apprezzando la saggezza con cui la IX Commissione ha abolito la sua concessione *ope legis*, esprimo l'avviso che essa abbia ad accordarsi, oltre che nei modi, anche nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Quanto alla norma transitoria, penso che — salvo trovare la formula più idonea, e che abbia ad incontrare maturato consenso — quella ora segnata dall'articolo 65 possa essere concretamente migliorata a vantaggio dei coltivatori, pur conservando quella gradualità, che, a mio avviso, è elemento positivo, che certo l'ha ispirata.

Venendo da ultimo alle norme finali — mentre mi associo ancora una volta al collega Fumagalli nell'auspicare per l'entrata in vigore una *vacatio legis* maggiore dell'ordinaria, attesa l'importanza e consistenza della legge — insisto pure nell'avviso che, onde evitare qualsiasi possibile incertezza, data la varietà delle norme fin qui succedutesi, sia opportuna una norma che — pur senza elencazioni, inevitabilmente incomplete — dichiarì espressamente abrogate — come certamente è — tutte le disposizioni concernenti la proroga dei contratti agrari e l'equo canone, o dettanti norme particolari in tema di mezzadria e colonia, nonché ogni altra incompatibile con la nuova legge. In tal senso, il parere.

Questa della chiarezza penso sia infatti una esigenza essenziale e un debito del legislatore, specie in materia così tormentata e dal così lungo travaglio giurisprudenziale e legislativo: ne deriverà cospicuo vantaggio alle parti, e si eviteranno inutili e dannose controversie. Una tale esigenza potrà richiedere qualche ulteriore ritocco: ma vedrà la Camera i mezzi procedurali più idonei a realizzarla.

Signor Presidente, onorevole ministro, ho creduto di esprimere così le varie ragioni del mio assenso al provvedimento, e nel contempo — come all'inizio dicevo — qualche suggerimento che possa concorrere alla sua migliore definizione. Esprimo nel contempo il voto che la Camera, conscia del rilievo che la legge presenta, saprà rapidamente perfezionarla, creando così uno strumento davvero idoneo per quell'autentico sviluppo dell'impresa agricola che essa ha per meta. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Li Causi. Ne ha facoltà.

LI CAUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato come una voce lontana, quasi un'eco delle argomentazioni di cui ci siamo pasciuti tante volte nel passato, il discorso dell'onorevole Ferrari, il quale si è sforzato di minimizzare il fermento nuovo che si agita nelle campagne. Egli ha invocato formule che non reggono, formule che condannano proprio quella classe dominante di cui l'onorevole Ferrari ha voluto essere qui l'aperta espressione quasi che noi fossimo in Italia, in una situazione, non dico di floridezza, ma di benessere, e che nel periodo in cui hanno dominato le idee, i principi e soprattutto l'azione politica delle classi agrarie, i proprietari, noi avessimo avuto un progresso dell'agricoltura italiana, e che il fermento, la lotta, la volontà di rinnovamento che si sprigiona da tutta la nazione, per quanto riguarda il problema della terra, sia opera di sobillatori, sia provocata artificialmente.

E il ministro Tambromi impedisce i contatti del partito comunista in questi giorni, indetti perché il Parlamento prenda contatto vivo con il paese nelle forme e nei modi della democrazia, proprio perché prenda contatto con strati più larghi del popolo italiano che devono capire che cosa è il problema dei patti agrari, che cosa stiamo discutendo, che cioè ci troviamo di fronte ad uno dei problemi essenziali che riguardano la vita e lo sviluppo del nostro paese.

Nel 1942 noi eravamo in carcere o al confino e ci pervenivano delle pubblicazioni. Ricordo di avere allora visto sul *Giornale degli economisti* un lunghissimo studio del professor De Maria concernente lo sviluppo dell'economia italiana dal 1900 al 1940, con particolare riguardo al periodo fascista. Una delle cose che ci colpì allora, perché vi era ancora il fascismo al potere, a parte tutta l'azione contro il monopolio che nello studio era bene espressa, fu la dimostrazione del regresso dell'agricoltura italiana sotto il fascismo.

Forse oggi la situazione è cambiata? Forse oggi questo qualcosa di nuovo che vogliamo determinare si contrappone a qualcosa di buono che noi lasciamo per andare incontro a chissà quali avventure? O non è ormai pacifico, credo nella coscienza di tutti noi, che dando uno sguardo alle pubblicazioni ufficiali, alle più accreditate, si perviene alla conclusione che adesso vi dirò?

Non v'è dubbio che dal 1911 al 1943, per circa un quarantennio, l'incremento della produzione agricola risulta di un quarto inferiore a quello della popolazione e che la percentuale dei prodotti di origine animale sul complesso della produzione agricola nazionale, nel periodo in esame, è venuta diminuendo. Vi è anche un'aggravata divergenza a svantaggio dell'agricoltura nel ritmo dello sviluppo della produttività del lavoro. Vi è una disuguaglianza di ritmo di sviluppo tra l'agricoltura e l'industria, rafforzata proprio dall'attuale vivacità degli investimenti capitalistici nelle campagne (il problema della meccanizzazione). E l'aggravamento unilaterale è inevitabile anche a causa di questi investimenti, perché, piuttosto che rivolgersi verso le migliori fondiari, ci si rivolge verso l'attrezzatura meccanica.

Questo è il quadro nel suo freddo schema, dietro cui vi è il movimento delle masse, vi è questo bisogno che non avvertiamo soltanto noi. Credo che non lo ignori nessuno, all'infuori dell'onorevole Ferrari che, con la compostezza e la freddezza di chi non ha problemi umani di fronte a sé, malgrado la sua indubbia onestà di uomo, espone una sua concezione dei rapporti con i contadini di natura paternalistica, come se egli fosse il buon padre di famiglia che va d'accordo con i contadini e che si lamenta perché qualcuno vuole interrompere questi rapporti, quasi che si tratti di un qualche cosa di idilliaco, secondo quella formula che ricalca lo stantio ritornello dei rapporti idilliaci nelle campagne, e non si tratti invece della pressione che ci viene da parte di milioni di cittadini che non sanno più come andare avanti e che vogliono migliorare le loro posizioni, che vogliono avere una prospettiva di sicurezza, di stabilità, per loro e per le loro famiglie.

Ora, se questa è la situazione, cioè se quei principi che finora hanno retto i rapporti nelle campagne hanno dato questi risultati, vuol dire che essi non reggono, che sono superati, che impediscono lo sviluppo della società, lo sviluppo delle forze produttive, e quindi, il progresso del paese.

Guardiamo ora più da vicino quali sono state, nelle diverse parti del paese, le conseguenze di questi arretrati rapporti nelle campagne.

Dal 1928 al 1954 è andato diminuendo, nel mezzogiorno d'Italia, l'indice relativo alla distribuzione del reddito nazionale, nel mentre è aumentata, sia pure lievemente, la sua popolazione. E che nel Mezzogiorno e nelle isole si fosse maturata una situazione di rottura,

di crisi, appare evidente nell'immediato dopoguerra, quando esplose il movimento separatista in Sicilia e quando il Mezzogiorno avvertì, con drammaticità, la sua arretratezza, la sua impossibilità di porsi una prospettiva di vita in quella situazione. Allora la questione meridionale si impose come una questione nazionale, nell'animo, nella mente e nella coscienza di tutto il paese, nel senso che ove non si fosse posto rimedio a questa situazione, non si poteva parlare di riequilibrare la vita del paese e di dare nuovo slancio allo sviluppo delle nostre attività.

Da questa situazione sono derivati i vari statuti regionali, e da questa situazione è nata la necessità di rompere questi rapporti di proprietà, di lavoro, di produzione. Ed ecco le leggi agrarie, che il movimento dei contadini meridionali ha imposto ai governanti di allora.

È evidente che a questa crisi generale dell'agricoltura si accompagnano crisi particolari: la crisi del settore lattiero-caseario, dell'allevamento del bestiame, la « forbice » dei prezzi dei prodotti agricoli e dei prodotti industriali, le difficoltà alle esportazioni; tutto ciò denuncia una situazione della quale noi dobbiamo renderci conto. Il collega onorevole Ferrari vorrebbe andare alla radice delle cose. Evidentemente, gli manca la *forma mentis*, oltre, credo, la volontà.

Bisogna vedere per quali ragioni si è determinata questa situazione, qual è la prima, essenziale causa di questa arretratezza, di questa impossibilità di un paese come il nostro, che vuol vivere e vuole svilupparsi in mezzo agli altri paesi che corrono velocemente sulla via del progresso, di procedere sulla via del rinnovamento. Bisogna andare alla radice delle cause. È evidente che la prima, essenziale causa (non scoperta da noi, ma dai liberali quando erano liberali sul serio e non conservatori reazionari) è il monopolio terriero. È dalla rivoluzione francese in poi che gli economisti classici si sono posti il problema della rendita fondiaria, di che cosa essa significhi in relazione al parassitismo, di quale tremendo ostacolo essa sia allo sviluppo delle forze produttive, e si sono altresì posti entro l'ambito dello sviluppo del capitalismo, delle leggi borghesi per studiare come limitare la rendita fondiaria. Vi sono stati rispettabilissimi uomini di scienza, dei moderati, ma di alto sentire civile, che non hanno temuto di porsi il problema della abolizione della rendita fondiaria.

Gli Stati Uniti d'America non devono forse la loro floridissima situazione al fatto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

che non si sono trovati fra i piedi la proprietà fondiaria, cioè questo ostacolo decisivo, per il quale in Europa e in Asia, in paesi cioè di antichissima civiltà, bisogna combattere questa battaglia dell'abolizione del monopolio terriero? Infatti, se non si abolisce il monopolio terriero, non si può andare avanti. Le forme, i modi ci sono già offerti, non dobbiamo inventarli noi. Ci sono offerti dalla nostra Costituzione, in quanto essa ha in sé tutti gli elementi per la soluzione di questo problema. Non a caso, quando nel dicembre 1951 un gruppo di valentuomini, senatori e deputati democristiani, la parte più reazionaria della democrazia cristiana, diedero alla luce un volume sugli studi parlamentari, intitolato: *Problemi dell'ora e del Governo*, non a caso, dicevo, un primo attacco da parte di questi valentuomini è stato portato contro la Costituzione. Nel 1951 così scrivevano: « Nè si può dimenticare come la Costituzione italiana sia stata elaborata ed approvata in una atmosfera satura di contratti palesi e latenti, di istanze e aspirazioni molteplici, talvolta contrastanti, germinate nel crollo della dittatura, nell'inebriante clima della libertà riconquistata e che risente di tutte le mende, e, talvolta, delle superficialità, frutto della improvvisazione, di una classe nuova al potere, ignara dei limiti pratici dell'attività di Governo, ansiosa di agire ».

E questi valentuomini (solo loro hanno la saggezza) dicevano che i costituenti venivano qui il giorno ad improvvisare le norme che, poi, al vaglio della realtà non avevano alcuna consistenza. Non a caso in questi giorni l'onorevole Luigi Gui ha voluto rinverdire il blasone del partito popolare italiano. Egli, in un volumetto lindo e molto interessante per i dati e i documenti che raccoglie, si è occupato dei patti agrari. Egli ha voluto quasi dire agli italiani: noi del partito popolare siamo stati coloro che nell'altro dopoguerra ci siamo interessati per primi dei contadini e abbiamo posto il principio della giusta causa permanente.

Dopo aver detto che è necessario rinnovare profondamente i rapporti esistenti nella nostre campagne, osserva che mentre la popolazione aumenta, la terra diventa relativamente sempre più scarsa e preziosa.

Non è né scarsa né preziosa: il fatto è che vige ancora il monopolio terriero, che non si è pensato ai proprietari di diverse migliaia di ettari di terra non trasformata. In Italia esistono tanti milioni di ettari che attendono la trasformazione fondiaria, cioè la fecondazione, e si rafforza la coscienza che bisogna abolire

il monopolio terriero perché tutte le energie del popolo italiano possano essere impiegate utilmente.

L'onorevole Gui, dopo la suddetta constatazione alla base della quale sono gli ostacoli che abbiamo denunciato, dice: « La semplice gara tra i richiedenti, se abbandonata al suo libero giuoco, mette i proprietari in una posizione di sempre maggiore favore e in condizione non solo di non cedere, ma di chiedere di più ». (Peccato che l'onorevole Ferrari non sia presente, perché constaterrebbe che la sua concezione paternalistica non regge di fronte alle parole dell'onorevole Gui).

E continua: « Di qui l'urto vasto drammatico, latente alla base di quello stesso settore dell'agricoltura italiana che pur dovrebbe naturalmente muoversi secondo un processo di carattere non certo collettivistico. L'urto è sì acuto che già in talune regioni mezzadrili i contadini, pur tendendo irresistibilmente alla proprietà personale della terra, hanno creduto di giungervi meglio appoggiandosi all'azione socialcomunista, su questo punto tanto abile quanto oggettivamente falsa perché costituzionalmente rivolta verso il collettivismo ».

Quello che importa rilevare è il fatto che i mezzadri toscani ed emiliani, prima irregimentati dai Sarrocchi di Siena, e quindi dagli antenati dell'onorevole Ferrari, erano stati poi attratti dalla onesta impostazione che il partito popolare nel 1919-20 aveva saputo dare al problema. Ma poi si sono accorti, questi popolari trasformati in democristiani (ella, onorevole Colombo, è troppo giovane per abbandonare quelle posizioni avanzate e per diventare una barriera all'applicazione di quei principi) che le masse mezzadrili vanno dietro ai socialcomunisti. Ma voi credete che i contadini (nella opinione del collega Ferrari e in quella del ministro Tambroni i contadini da una parte sono da considerare, dall'altra sono da tenere a bada con la forza) non sappiano oggi quali sono le forze in Italia che assicurano la terra a chi la lavora? Forse che non seguono e soprattutto non interpretano anche tutta la propaganda artefatta, deformata, che viene fuori dalle stesse file dei conservatori, dalle stesse file della democrazia cristiana, la quale tradisce i suoi programmi del 1919-20?

Già, voi insinuate che noi siamo i nemici della libertà, che noi concediamo la terra ai contadini per tattica, perché poi ghela leviamo (per darla a chi, ai calzolari?). Ma lo sapete che proprio in Ungheria, nei giorni della tensione massima, i contadini che avevano le loro riserve nei confronti del regime contro cui il paese stava lottando, quando, dietro al car-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

dinale Mindszenty, il principe Esterhazy ha mostrato la sua vecchia grinta di proprietario fondiario, non hanno certo preso le armi?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma il cardinale Mindszenty è figlio di contadini!

LI CAUSI. La terra, a quei contadini, l'ha data il regime comunista, e non la mollano più.

PAJETTA GIULIANO. Il cardinale Mindszenty non ha mai dato la terra ai contadini. Essi l'hanno avuta solo quando i comunisti hanno preso il potere.

LI CAUSI. Noi abbiamo la sensazione che coincida con l'apertura di un nuovo periodo storico il fatto che i parroci polacchi, che sono i più caratteristici quando vengono a Roma con le carovane, perché hanno la gente più inquadrata nella visita alle bellezze della nostra città, fossero alla testa dei contadini che si recavano a votare per Gomulka, per il regime comunista.

GOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Per la Polonia!

LI CAUSI. Ma è evidente che quei contadini la pensano come i contadini siciliani, che dicono: « L'anima è tua, Signore, ma la terra è mia ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il che significa che i preti erano e sono con i contadini. (*Commenti a sinistra*).

LI CAUSI. Io desidero, onorevole Germani, che ella sia coi contadini in Italia allo stesso modo in cui lo sono stati in questa occasione i preti in Polonia, dove l'avvento del comunismo ha spazzato i grandi proprietari fondiari e tutti gli antenati ed i parenti dell'onorevole Ferrari. (*Commenti al centro e a destra*).

GOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Certo che bisogna cambiare Togliatti...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. V'è un solo fatto che deve esser tenuto presente, ed è che l'interpretazione che ella, onorevole Li Causi, ha dato non è vera. Poi tutto il resto non conta. Ella dà una sua interpretazione e ne trae le conseguenze: essendo falsa l'interpretazione, sono false le conseguenze. Questo è il punto.

LI CAUSI. Io non so (perché altrimenti il discorso diventa interessante con la sua interruzione); io non so se vi è possibilità di interpretazione diversa: i contadini hanno o non hanno la terra?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi riprometto di dare io una diversa interpretazione.

LI CAUSI. Non so se vi può essere una interpretazione diversa, dicevo. A meno che

non abbiate intenzione di levarli dalla terra. Ma non credo che vogliate prendere questa posizione. In altri termini, verrebbe fuori quanto noi abbiamo denunciato apertissimamente: che cioè voi siete con i contadini, li spingete, ma poi li tratteneate. In altre parole voi li considerate strumenti di una vostra azione politica...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

LI CAUSI ... invece che partire dalla considerazione della situazione del nostro paese, del suo bisogno di rinnovarsi, della necessità di risolvere i problemi e di eliminare gli ostacoli che si frappongono

MICELI. Quando vi è stato in Ungheria Mindszenty, l'ha data o non l'ha data la terra?

ROSATI. Vorrei che ella ricordasse, onorevole Li Causi, che cosa ha detto Gomulka all'ottavo *Plenum* del partito contadino polacco, e che voi avete pubblicato sulla vostra *Unità*.

LI CAUSI. Qualsiasi cosa abbia detto Gomulka, l'importante è che non abbia detto quanto hanno affermato Mindszenty ed Esterhazy: che la terra doveva ritornare ai vecchi proprietari. Ciò è quel che conta in questo momento essenziale.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Distingua Mindszenty da Esterhazy, perché sono due cose diverse. (*Commenti a sinistra*).

LI CAUSI. Ormai credo che dobbiamo essere coscienti della vera e propria degradazione della nostra agricoltura in generale (e di quella del Mezzogiorno in particolare), cioè dei gravissimi squilibri, che sono destinati ad ulteriormente aggravarsi proprio perché i processi d'investimento non sono diretti dalle forze sane del paese, dalle forze che hanno interesse a sviluppare l'agricoltura in un certo modo. Gli investimenti sono fatti dai grandi proprietari fondiari già in simbiosi con i monopoli. Ed un certo innegabile sviluppo, che si verifica per quanto riguarda l'applicazione delle macchine in agricoltura, ha come conseguenza immediata quella di aumentare l'esercito dei disoccupati, di cancellare via dalle campagne i braccianti: in definitiva, di aggravare ulteriormente la situazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora conserviamo l'aratro a chiodo.

MICELI. Date la terra ed operate la trasformazione fondiaria!

LI CAUSI. No, onorevole Colombo, ella non può attribuire questa intenzione a noi, che, essendo comunisti, siamo per lo sviluppo

delle forze produttive. Anzi, certi errori avvenuti in determinati paesi, che hanno portato conseguenze tragiche, si sono avuti proprio perché è stato spinto troppo oltre lo sviluppo delle forze produttive. Quindi non ci attribuisca la volontà di ritornare all'aratro a chiodo. (*Commenti*).

Ciò è appunto aggravato dal fatto che questa meccanizzazione non implica la trasformazione fondiaria e l'aumento della produttività del lavoro: è aumentato il ritmo di sfruttamento della mano d'opera da una parte, mentre dall'altra il processo di industrializzazione, che dovrebbe assorbire questa mano d'opera che si libera dalle campagne, non è un processo di industrializzazione sano, non è un processo di industrializzazione affidato ai piccoli industriali, alla moltitudine dei minuti operatori economici, ma è un processo di industrializzazione affidato ai monopoli italiani, dove con l'impiego di ingenti capitali di migliaia di miliardi si hanno poche centinaia di occupati, per cui un operaio presenta un costo di capitale di 20 o di 30 milioni.

Questo non è evidentemente il modo di risolvere il problema. Che cosa hanno rappresentato, ad esempio, tutte le industrie elettriche che vi sono in Abruzzo? Forse che esse hanno scalfito la spessa scorza agraria che vi è in Abruzzo, specie sulla montagna?

Questo è uno degli elementi della questione meridionale, cioè lo squilibrio tremendo della nostra situazione economica. E ciò non vi dice nulla? Questo è l'indirizzo che avete preso. E avete visto con quale chiarezza, con quale precisione l'onorevole Ferrari ha poc'anzi dettato l'indirizzo, facendo poi una concessione: noi votiamo questa legge; come a dire: senza di noi, come fareste a votarla?

La verità è che voi avete pur dato un certo avvio al risveglio della coscienza contadina, ma ora vi spaventate, come se aveste invocato forze che non siete più in grado di dominare, come se aveste perduto il contatto con queste forze che è naturale vadano ora orientandosi verso il socialcomunismo.

Incidenza del reddito fondiario su quello agrario generale: prendiamo gli ultimi due anni. La rendita fondiaria, cioè la rendita parassitaria, incideva sul complesso del reddito agrario, nella province del centro e del nord d'Italia, nel 1954, in ragione del 17 per cento; nel 1955 invece incideva in ragione del 13,8 per cento. Una notevole diminuzione, quindi. Nell'Italia meridionale ed insulare si ha invece al contrario un peggioramento, giacché negli stessi due anni questo indice sale dal 28,3 al 29,5 per cento.

Vi è dunque qui la dimostrazione che, dove più massiccia si presenta la proprietà fondiaria, più elevato è l'indice proporzionale della rendita fondiaria. Ecco dunque la necessità di abolire il monopolio terriero, perché d'altra parte questa gente non reinveste nell'agricoltura una parte di questo reddito; anzi, essa pretende dallo Stato i crediti per poi non fare le trasformazioni. Questa gente dunque si atteggia a padrona dello Stato; naturalmente è gelosa custode di questo Stato fatto a sua misura, e se lo carezza e se lo protegge, rifacendosi alle leggi del secolo scorso e rievocando i tempi in cui non è che non esistessero queste condizioni di arretratezza, ma in cui le masse contadine non avevano guida, non avevano la guida del partito popolare, non avevano la guida dei partiti delle classi lavoratrici, cioè quando le masse disperate si ribellavano: i saccheggi, gli incendi, qualche testa che veniva tagliata nei circoli dei «cappedi»; poi la repressione feroce e le masse disperate si adagiavano nella rassegnazione.

Oggi si ha la coscienza di queste cose, perché ci siete voi che avete il contatto con queste masse, ci siamo noi che illuminiamo queste masse con una teoria che saggiamo giorno per giorno e della cui giustezza giorno per giorno riceviamo la conferma, mentre voi siete costretti a fare discorsi imbarazzati e a dire ai contadini: già, è vero, la giusta causa una volta ve l'avevamo data.

Diceva don Sturzo nel 1923; e credo sia stata l'ultima volta che abbia parlato ad un congresso del partito popolare, perché poi il partito popolare si disciolse (ed è interessante notare come l'onorevole Gui, parlando di tutte le leggi e progetti di legge che venivano fuori per iniziativa degli uomini più in vista del partito popolare di allora, soggiunga: però le squadre fasciste impedirono che i disegni del partito popolare potessero essere realizzati); diceva don Sturzo nel 1923: « Il principio della giusta causa nella risoluzione dei contratti nessuno, se è in buona fede, crede che si tratti di demagogismo », smentendo *Il Quotidiano*, che qualche giorno fa, proprio iniziandosi la discussione sui patti agrari, diceva: « I comunisti hanno confermato stamane sull'*Unità* di voler impiantare tutta una campagna demagogica sulla questione delle disdette e della giusta causa permanente ». Don Sturzo diceva: badate, nessuno può dirci che è demagogia. Noi sosteniamo le cose che sosteneva don Sturzo nel 1923 e diventiamo demagoghi! Ci dispiace per don Sturzo, che è stato fatto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

passare nel campo aperto della reazione contro i contadini. Ma è evidente che non possiamo che denunciare questa che non vorrò chiamare cattiva volontà perché in molti di voi vi è una coscienza turbata, perché sapete che fate una cattiva azione, e questo vi preoccupa. Il conte Gaetani dice: i patti agrari non passeranno, costi quel che costi. Costerà a voi.

Dicevo che questa incidenza della rendita fondiaria là dove il monopolio terriero è più massiccio è la riprova che è l'ostacolo essenziale che bisogna eliminare. Per cui la battaglia dei patti agrari è una di quelle battaglie a fondo, che inutilmente vogliamo diluire. Aspettiamo che si faccia il congresso dei socialisti, si dice. Ma i socialisti hanno preso meravigliosa ed aperta posizione sul problema dei patti agrari e della giusta causa. Volete agire su di loro quasi che loro condizionino l'apertura a sinistra facendo compromessi su questo terreno? Ma è assurdo! E insieme, invece, che batteremo in breccia i Saragat, i Pacciardi e quei rappresentanti di questi partiti che hanno sottoscritto un tempo il disegno della giusta causa permanente e ne hanno sostenuto la ineluttabile necessità!

E oggi aspettate che finisca di piovere, aspettate che finisca il congresso socialista! Ma che cosa sperate dal congresso socialista? Che rinunci a questo principio essenziale e fondamentale della giusta causa permanente? Oppure che, non rinunciandovi, accetti la direttiva dell'onorevole Ferrari? che marci sulla vecchia strada? che preferisca ai milioni e milioni di contadini italiani il pugno di alcune decine di migliaia di grandi proprietari fondiari?

Voi rifate lo stesso imperdonabile errore che nel primo Risorgimento è stato fatto da determinate forze democratiche, quando il partito di azione di allora, il partito mazziniano, non pose il problema della riforma agraria; e voi allora, clericali, cattolici conservatori, o adoperavate lo strumento dei contadini contro i liberali proprio per mantenere le vecchie strutture feudali, o altrimenti non facevate nulla per aiutare i contadini e inserirli nella lotta come avete poi fatto nel primo dopoguerra.

Quindi la battaglia per i patti agrari è una di quelle battaglie di fondo, nazionali, che impegnano la responsabilità di tutti i partiti. Non possiamo minimizzare, non possiamo diluire, non possiamo illuderci che il paese non avverta, non ci critichi, non ci segua, non sprema da ciascuno dei nostri interventi ciò che risponde alle sue esigenze (non ai suoi

«vaneggiamenti», come si è detto, come se i contadini vaneggiassero di chissà quale chimerica o avventata richiesta!).

Vi siete dimenticati il vostro *slogan*? Tutti proprietari, nessun proletario! Ma come si diventa proprietari? Cercando di negare il principio della giusta causa permanente, cioè il principio essenziale; accusandoci di ricreare la servitù della gleba. Ma la servitù della gleba era la catena che impediva al contadino di muoversi e che gli imponeva di star lì. Ora, la giusta causa permanente il contadino la reclama come un diritto; è lui che lo vuole, in lotta contro chi vuole sbarazzarsene per poter fare indisturbato il padrone contro i contadini!

Dunque, vogliamo forse costituire delle caste? Io ho interrotto poco va l'onorevole Ferrari dicendogli: volete che rimanga solo la vostra casta, quella dei proprietari fondiari? Solo la vostra casta ha diritto di esistere?

Dunque, tutto ciò comporta la battaglia per la riforma di struttura, coinvolge i rapporti fra nord e sud, fra grandi agrari e monopolisti. E la consapevolezza nostra, dei socialisti e dei comunisti (speriamo che vi siano socialdemocratici, repubblicani, democristiani, i quali abbiano la consapevolezza della classe operaia italiana), è che ci troviamo di fronte ad un problema sentito non solo da milioni e milioni di lavoratori della terra, ma dagli strati intermedi della popolazione italiana, cioè da quegli strati che finalmente hanno capito qual è l'ostacolo di fondo al progresso della società italiana e si uniscono nella lotta dei contadini per l'abbattimento di esso.

In questo stato di cose, la nostra forza sta nella coerenza della nostra azione e nella tranquillità di coscienza che ci viene dai nostri principi, mentre è evidente la debolezza della vostra posizione, colleghi democristiani. Basta confrontare il vostro attuale atteggiamento con quello da voi tenuto solo pochi anni fa per scorgere il contrasto. L'onorevole Segni, che volle legare il suo nome, in maniera coerente con i principi del vecchio partito popolare, a una riforma dei contratti agrari nel senso auspicato dai contadini, ora si ritira e nega ai contadini quel che ieri aveva loro concesso.

Eppure vi sarebbe la possibilità, nell'attuale situazione parlamentare, di sancire i principi auspicati dai contadini e dalle forze popolari: basterebbe che lo schieramento che si era determinato alcuni anni fa su questo problema si ricreasse.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Ma perché dunque, onorevoli colleghi del centro e signori del Governo, voi preferite, anziché seguire la via indicatavi dalle masse, soggiacere al ricatto di poche migliaia di agrari, accettando di fare un voltafaccia che non vi fa onore? Ma non avvertite il monito che viene dalla Polonia, dove anche le masse contadine votano comunista, dove si verifica una magnifica compenetrazione sui problemi sociali dove da tutti, senza distinzione di parte, si avverte la opportunità di fruire dei beni che Iddio ha concesso agli uomini (come direste voi, colleghi del centro)? Il colloquio in quel paese si sta svolgendo proprio nel senso da noi auspicato. La confluenza, la convergenza sul terreno sociale è in atto. Perché vorremmo negarla per il popolo italiano? Anche i contadini, i mezzadri, i fittavoli democristiani chiedono le stesse cose che chiediamo noi. Del resto, possono considerarsi tutti atei i contadini ed i mezzadri emiliani o toscani, o quelli dell'Umbria, la verde terra di san Francesco? Essi sentono i problemi come li sentiamo noi e chiedono le nostre stesse cose sul piano sociale.

Il nostro partito ha compiuto il passo chiarificatore allorché, nel suo ottavo congresso, sottolineando l'urgenza e l'importanza della riforma agraria, di cui la riforma dei patti agrari è un aspetto essenziale, si è impegnato in maniera solenne a un'azione coerente per realizzare il suo programma. « I coltivatori diretti avranno garantito — così si è espresso il nostro congresso — nella società socialista, il godimento assoluto della loro proprietà. La classe operaia al potere metterà fine allo sfruttamento di cui essa è vittima da parte dei monopoli e degli agrari. L'agricoltura socialista, che i comunisti vogliono sostituire all'attuale stato di decadenza e di disgregazione, sarà fondata sulla proprietà della terra a chi lavora, sul progresso tecnico, su quelle forme di lavoro associato che i coltivatori stessi decideranno nel pieno rispetto della loro volontà e dei principi della democrazia ».

Ecco l'impegno solenne dei comunisti preso all'ottavo congresso. Non si tratta di tattica. Un partito non può ingannare una popolazione senza subirne conseguenze più o meno terribili, a seconda dell'ampiezza e della profondità dell'inganno.

L'ottavo congresso giunse alla conclusione che in Italia, sul problema della terra, esistono, nel campo cattolico e nel campo dei partiti che si richiamano alla lotta di classe, le condizioni per realizzare la riforma strutturale dell'agricoltura, di cui appunto la riforma

dei patti agrari è un elemento essenziale.

Rendiamoci conto di questa realtà. Non chiudiamo gli occhi e le orecchie; non illudiamoci che, attraverso le intercedimenti della stampa, i nostri dibattiti non siano seguiti. L'attenzione dei contadini e del paese è spasmodica. Non invano il ministro Tambroni vuole impedire che questa risonanza sia più ampia attraverso contatti più diretti.

Ascoltiamo questa esigenza profonda del popolo italiano, che vuole riscattarsi seguendo la via della democrazia e del socialismo. (*Vivi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se veramente le intenzioni del Governo sono quelle di presentare un disegno di legge, il quale non solo non adegua il contributo dello Stato all'allargamento degli enti autonomi lirici, ma minaccia di togliere gli aiuti ai teatri lirici che hanno tenuto alte le glorie dell'arte lirica dalle sue origini ad oggi, non gestiti da enti autonomi, come il teatro regio di Parma.

« La partecipazione del pubblico agli spettacoli di opere liriche fa pensare che quell'arte si stia riprendendo nei sentimenti anche dei giovani del nostro popolo; perciò sarebbe un errore grave quello di togliere o ridurre gli aiuti dello Stato proprio nel momento in cui un'arte si sta riprendendo. Giusto sarebbe presentare una proposta di legge che regoli la materia delle istituzioni liriche, per aumentarne lo sviluppo.

(3119)

« GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere, con urgenza, se sono vere le seguenti notizie diffuse dall'*Agemar*:

« Il Genio marino, gli uffici erariali e il comando marina di La Spezia stanno predisponendo lo schema di contratto per la concessione dell'area militarizzata di Panigaglia, nel golfo di La Spezia, alla nuova Società

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

« San Benedetto » che ha in progetto di costruirvi un grande cantiere navale.

« Secondo il progetto dovrà sorgere su quell'area, che si estende per circa 500 metri quadrati, un grande complesso cantieristico, unico del genere in Europa, con 4 o 5 scali che dovrebbero consentire la costruzione di petroliere fino a 80 mila tonnellate. Dovrebbe essere costruita una grandissima darsena di approntamento e un bacino lungo 360 metri, tale da poter ospitare petroliere da 100 mila tonnellate. Il nuovo cantiere dovrebbe anche essere fornito di 5 officine meccaniche e di tutte le attrezzature indispensabili per un complesso industriale di tale mole.

« Secondo informazioni degne di fede, il costruendo cantiere avrebbe già acquistato ordinazioni per un valore di parecchi miliardi di lire.

« Il nuovo cantiere dovrebbe occupare, nel suo complesso, circa 5 mila lavoratori.

« Con la costruzione di questo nuovo complesso industriale, l'Italia si porterà praticamente alla testa, in Europa, nel campo delle costruzioni navali. L'iniziativa è particolarmente interessante per il nostro paese, data la sempre più sentita esigenza, dopo la crisi di Suez, di grandi navi per il trasporto dei prodotti petroliferi ».

« Nel caso che siano vere le notizie, l'interrogante chiede quale azione intende svolgere il Governo, direttamente e a mezzo dell'I.R.I., per la realizzazione dei cantieri di Baia (Napoli), tenendo presenti gli impegni assunti, le polemiche sorte, ed il bisogno urgente ed inderogabile di lavoro nel Mezzogiorno, ed, in specie, in Campania.

(3120)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sull'illegale divieto di comizi del partito comunista italiano e della camera del lavoro disposto dal questore dottor Strino per tutta la provincia di Catania.

(3121)

« BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intende intervenire per porre fine al divieto fatto dal questore di Lecce alla federazione del partito comunista italiano a tenere comizi pubblici all'aperto nel capoluogo e nella provincia, politici e sindacali.

« Se è a conoscenza del ministro che tale divieto dura da tre mesi e che nessun motivo lo ha giustificato.

(3122)

« GALASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, in merito all'illegale divieto dei pubblici comizi che da circa tre mesi viene mantenuto dalla questura di Foggia nei confronti degli oratori del partito comunista italiano.

(3123)

« MAGNO, PELOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere i motivi della sua continua violazione della Costituzione, impartendo disposizioni al questore di Palermo di proibire i comizi del partito comunista italiano, dando così adito alle forze reazionarie di profittare del discredito della legge e della Costituzione.

(3124)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se sia vera la notizia molto diffusa, secondo cui verrebbe soppresso il distretto militare di Reggio Calabria.

« In caso affermativo se non ritenga opportuno recedere da tale proposito che, se realizzato, gravemente danneggerebbe la popolazione di quella provincia, abitante per lo più in zona montana, specie per i rapporti che a quest'ufficio militare si riconnettono e che sono estremamente notevoli dopo le campagne di guerra a cui la stessa provincia ha dato il più alto contributo di sangue e di sacrificio.

(3125)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario e conseguente al dettato della legge 9 agosto 1954, n. 640 — secondo cui nello stanziamento dei fondi destinati alla costruzione di alloggi per l'eliminazione dei tuguri e delle case malsane deve avere riguardo in particolar modo alla situazione dell'Italia meridionale ed in specie alle zone depresse, dove le condizioni di abitabilità per la maggior parte della popolazione povera sono oltremodo deplorabili e costituiscono una vera offesa alla civiltà italiana — disporre maggiore stanziamento di somme di quelle testé assegnate — 160 milioni per la provincia di Reggio Calabria — assolutamente insufficienti, allo scopo di affrontare e risolvere il problema edilizio, in considerazione anche delle due alluvioni del 1951 e 1953 che hanno ancor più danneggiato case e tuguri esistenti nei centri colpiti dal disastro, come è stato accertato dagli organi tec-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

nici periferici del Ministero dei lavori pubblici e cioè il Genio civile di Reggio Calabria ed il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.

(3126)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulle gravi e documentabili illegalità che sono state perpetrate negli ultimi tempi nell'assunzione dei fattorini telegrafici in contrasto con il concorso fatto pubblicare ed esposto al pubblico nel febbraio 1954 alla sede di Palermo, i quali invece di essere assunti secondo le regole e nella percentuale prevista dal detto concorso (il 15 per cento ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, il 40 per cento ai figli dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telegrafi), sono stati assunti malgrado le ripetute proteste e rimostranze dell'organizzazione sindacale competente con criteri nepotistici e in base a raccomandazioni spesso addirittura col sistema delle assunzioni isolate e telegrafiche, sulla base di questa o di quella richiesta di un parlamentare della democrazia cristiana siciliana; e per sapere se il ministro (che conosce la situazione) non intenda dare disposizioni perché questo stato di cose finisca provvedendo al ritorno di una situazione sana e normale.

(3127)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se sia vero che la linea 33 della società « Tirrenia », avente scalo a Reggio Calabria, verrà soppressa nella prossima designazione delle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

« In caso affermativo se non ritenga opportuno desistere dalla sua decisione che, se realizzata, grave nocimento recherebbe al traffico marittimo di quella città nel settore del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, proprio quando sforzi dovrebbero essere fatti dal Governo per l'incremento economico di una delle zone più depresse d'Italia quale è la provincia di Reggio Calabria.

(3128)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le ragioni che finora hanno ritardato i lavori della strada n. 164 Barcellona-Castroreale-Mandanici (Messina) e per sapere quali siano gli intendimenti del Comitato per completare

con urgenza i lavori indispensabili per lo sviluppo agricolo e minerario della fertilissima zona interessata alla costruzione della strada n. 164.

(3129)

« BASILE GUIDO ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere con quale opportunità in un momento in cui la disoccupazione a Napoli aumenta per contingenze stagionali e per altro, la Navalmeccanica in data 2 gennaio 1957 ha licenziato 25 operai tra aggiustatori meccanici, saldatori e manovali mentre si continua a lavorare straordinariamente da parte di molti dipendenti della O.M.F.

« Chiede, altresì, se il Governo intenda intervenire perché i licenziati siano riammessi in servizio.

(24100)

« CAFIERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non siano d'accordo che gli orari di assistenza degli asili dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Roma debbano essere rivisti e resi capaci di dare effettivo aiuto alle madri bisognose e ai bimbi.

« Attualmente le madri — per esempio madri occupate come donne di servizio — devono ritirare i figli dagli asili dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ogni giorno alle ore 16, mentre la giornata di lavoro termina alle 18 o alle 19. Nella realtà dei fatti, o le madri rinunciano agli asili dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, sobbarcandosi a spese gravissime per l'assistenza dei figli, oppure i bimbi restano abbandonati dalle 16 in avanti, ogni giorno.

« L'interrogante è del parere che non sia difficile organizzare l'attività degli asili dell'Opera nazionale maternità ed infanzia sino alle ore 19 di ogni giorno. La questione è però urgente e degna di ogni considerazione.

(24101)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere se approvano l'operato del sindaco di Rapallo, il quale si ostina a rifiutare alla signora Maria Veroggio li residente, il permesso di costruzione fino a metri 14 di altezza, secondo il regolamento edilizio in detto comune vigente, mentre non

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

si sono rifiutati permessi ai frati somaschi che hanno costruito a pochi passi dal terreno di proprietà della signora Veroggio un edificio alto metri 22 ed all'avvocato Giovanni Maggio, presidente della provincia di Genova e consigliere comunale di Rapallo, che ha sopraelevato la sua abitazione nel maggio del 1956.

(24102)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno ed indispensabile emanare tempestivamente le necessarie disposizioni affinché siano severamente proibiti gli spari in occasione dell'ultima notte dell'anno.

« Quanto sopra viene richiesto dopo aver esaminato i notevoli e spesso gravi danni recati alle cose ed alle persone in tale circostanza da elementi, sovente malintenzionati, che hanno abusato della possibilità di sparare « contro l'anno vecchio », con bombe-carta, le quali in tutta Italia, ma in ispecial modo nel Mezzogiorno, hanno degenerato in veri e propri atti inconsulti non solo, ma in dispendio inutile e dannoso di danaro.

« Basti dire, infatti, che sono stati spesi in bombe-carta ed in altri mezzi detonanti circa 3 milioni di lire nella sola città di Taranto e, di conseguenza, ne sono derivati danneggiamenti a negozi e caseggiati, e ferimenti di persone.

« In ogni città d'Italia, il giorno seguente la notte di San Silvestro, si sono constatati numerosi feriti, nonché anche qualche morto, oltre, s'intende, a furti perpetrati nella confusione non casualmente verificatasi.

« In Taranto, è stata constatata la rottura delle vetrine di due negozi nella maggiore via cittadina, nonché altre numerose in vie affatto periferiche. Si sono visti abbattuti i vetri dei balconi prospicienti la via, nonché si è dovuto constatare che era stato impossibile avventurarsi per le vie della città durante le ore notturne senza pericolo della vita perché, persino nelle adiacenze dell'ospedale civile, erano state continuamente ed ininterrottamente provocate, dalle ore 22 alle 2 del mattino, esplosioni tutt'altro che innocue.

« E, pertanto, affinché si ovvi per l'avvenire a tale stato di cose, veramente deprecabile e indegno di una nazione civile quale è l'Italia, si chiede che il ministro dia quelle necessarie disposizioni alle forze dell'ordine pubblico, perché, con severità, si prevenga con mezzi adatti ad evitare lo sconcio avvenuto.

(24103)

« PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga intervenire nei confronti dell'Associazione cittadini dell'ordine di Milano, sottoposta a controllo del Ministero stesso e che nei rapporti con i propri dipendenti dimostra di non attenersi né alle norme costituzionali né alla prassi sindacale ovunque vigenti in Italia. Detta associazione infatti, dopo aver licenziato in tronco il dipendente Pietro Crovace, sempre giudicato esemplare, perché nella qualità di rappresentante di un gruppo di lavoratori aveva prospettato alla direzione talune richieste di ordine sindacale dei lavoratori stessi, ha minacciato successivamente di licenziamento e di altre misure disciplinari tutti quei dipendenti che, per solidarietà col Crovace, loro rappresentante, pensassero di astenersi dal lavoro o comunque entrare in agitazione.

(24104)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se, a seguito di nuova istruttoria culminata con atto notorio del comune di Arquata Scrivia, non intenda rivedere le determinazioni in merito alla concessione di pensione al signor Robello Angelo fu Giuseppe per il figlio Giovanni, classe 1923, deceduto per mano dei nazi-fascisti nella strage della Benedetta dell'aprile 1944.

« Si richiama la nota n. 547555 del servizio dirette nuova guerra in data 17 gennaio 1956 (decreto n. 1617189) e l'atto notorio del comune di Arquata Scrivia (Alessandria) che attesta l'indigenza del Robello, residente in quel comune, in piazza Sant'Ubertelli n. 7.

(24105)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se altri elementi ostino ancora alla liquidazione della pensione al signor Carozzi Federico fu Pietro, residente in Spigno Monferrato, via Paolo Spingardi n. 2 (Alessandria), per la quale è stato pure rimesso il foglio matricolare dell'interessato.

« Si rileva che fin dal 10 novembre 1953 la commissione medica di Novara ha riconosciuto le infermità ed avanzato le proprie proposte.

« La pratica porta il n. 1385704 di posizione.

(24106)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se è fondata la voce che intenderebbe presentare al

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

Parlamento un disegno di legge, col quale si penserebbe di istituire a favore del comune di Rapolano Terme (Siena) una tassa che colpirebbe il travertino, che, escavato nel comune predetto, sia trasportato fuori di esso.

(24107)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non intende intervenire perché sia presa una decisione circa la domanda di pensione di guerra del Monti Dino fu Enrico (diretta militare), del comune di Medicina.

(24108)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali — nonostante i ripetuti solleciti — non è mai stato dato corso alla richiesta di pensione di guerra del Rambaldi Giannino di Amceto, comune di Medicina (diretta militare).

(24109)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica del Zanarini Alvano di Rodolfo, del comune di Medicina. Trattasi di pensione concernente i militari della Repubblica di Salò.

(24110)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stata accettata la domanda della pensione di guerra del Fabbri Eseo di Achille, del comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna). Trattasi di diretta militare.

(24111)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non crede di impartire disposizioni perché sia dato corso alla domanda di pensione di guerra del Cuscini Raffaele fu Alfonso, di Medicina. Trattasi di indiretta militare, posizione 1616946.

(24112)

« MARABINI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere come sia potuto avvenire che al signor Stefanini Archindo, abitante a Milano, padre del sottotenente decorato al valore Stefanini Servillo caduto sul fronte greco-albanese, sia stata attribuita, dopo lunga attesa, una pensione non corrispondente al grado del figlio morto, ma come

se egli fosse stato semplice soldato, mentre l'assegno relativo alla decorazione è stato corrisposto in misura relativa al grado suddetto;

e come si spieghi che le reiterate richieste di rettifica rivolte al competente ufficio da circa un anno a questa parte, anche per tramite dell'interrogante, non abbiano fino ad ora avuto esito alcuno.

(24113)

« ROSSI MARIA MADDALENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le sue determinazioni in merito alla ventilata istituzione del poligono di tiro nel territorio di Ceriale (Savona), che enormemente danneggerebbe detto comune, che ha suggerito la istituzione del poligono stesso nella località « Vardino » del vicino comune di Albenga, lontana dal centro abitato e vicina alle caserme, ovvero il tratto di spiaggia, deserto e lontano da agglomerati urbani, immediatamente a ponente di Capo Noli a mare della via Aurelia tra il comune di Noli e la frazione di Varigotti del comune di Finale Ligure.

(24114)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga necessario provvedere affinché gli ufficiali subalterni dell'Arma dei carabinieri, risultati idonei negli ultimi concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo ma esclusi dalla graduatoria per carenza di posti e che attualmente non possono partecipare al nuovo concorso per 80 posti in quanto hanno superato l'età prestabilita di anni 28, siano passati nel servizio permanente effettivo a domanda.

« Si richiama, per questo, il trattamento usato per i professori delle scuole medie e si fa presente la situazione tanto precaria di questi ufficiali i quali vengono, in tal modo, esclusi da tutti i vantaggi previsti per il personale statale.

« Si ritiene, quindi, necessario, onde ovviare a tale ingiustizia, che il ministro disponga che gli ufficiali interessati passino in servizio permanente effettivo a domanda o in attesa dell'attuazione della legge che prevede l'abolizione del limite di età per partecipare agli eventuali concorsi.

(24115)

« PRIORE, GIRAUDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il motivo per cui i rapporti tra l'amministrazione e gli escavatori di porti sono regolati

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

da contratti a termine, nonostante che i prestatori d'opera siano alle dipendenze di essa amministrazione da decine d'anni e persino da trenta anni; per conoscere altresì se gli costi che taluni uffici del Genio civile effettuano, senza giustificazione, trattenute di paga e di panatica (per esempio, a Venezia, ove nel settembre 1956 sono state trattenute la paga di un giorno e la panatica di cinque giorni e nel dicembre 1956 la panatica di due giorni).

(24116) « CAPALOZZA, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato delle seguenti pratiche riguardanti la esecuzione in Lugo (Ravenna) delle seguenti opere pubbliche, per cui è stato chiesto il contributo statale alle relative spese previste ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645:

edificio scolastico in località Celletta e relativo arredamento, lire 6.500.000;

edificio scolastico in località Mazzola e relativo arredamento, lire 6.500.000;

edificio scolastico in località Cà di Lugo e relativo arredamento, lire 6.500.000;

edificio scolastico in località Santa Maria di Fabriago e arredamento, lire 7.000.000,

edificio scolastico in località Ciribella e relativo arredamento, lire 7.000.000.

(24117) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: scuola elementare in Viola, per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista di lire 6.500.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24118) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: scuola elementare di Zagonara, per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista di lire 6.500.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24119) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: liceo scientifico, per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista in lire 10 milioni 500.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24120) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: scuola elementare, rione Mazzini, per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista in lire 14.000.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24121) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: scuola elementare, rione Mentana, per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista di lire 21.000.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24122) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) della seguente opera pubblica: asilo infantile per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista di lire 58.000.000, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24123) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) dell'edificio scolastico.

(24124) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla giusta ri-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

chiesta del comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) che sia riparata e sistemata la strada cosiddetta di Colle Alto di Sant'Ambrogio, destinata a collegare detto comune, Sant'Andrea e Sujo Terme; costruita solo due anni fa dall'Ericas ed ora in istato di completo disfacimento.

(24125)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Lugo (Ravenna) delle seguenti opere pubbliche per cui è stato chiesto il contributo statale alle relative spese ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

sistemazione straordinaria di strade e piazze del capoluogo e nelle frazioni di San Potito e Bizzuno, lire 50.000.000.

ampliamento del cimitero San Bernardino, lire 5.300.000;

ampliamento del cimitero della frazione di Zagonara, lire 1.700.000.

(24126)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la esecuzione in Brisighella (Ravenna) dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Brisighella e della frazione di Fognano per cui è stato chiesto il contributo statale alla spesa prevista ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645.

(24127)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Conselice (Ferrara) diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alle spese previste per la esecuzione ivi delle seguenti opere pubbliche.

ampliamento della sede municipale, lire 8.000.000;

sistemazione straordinaria delle strade esterne, lire 101.420.000;

costruzione della fognatura a San Patrizio, lire 9.460.000;

costruzione della fognatura a Lavezzola, lire 18.220.000;

costruzione della fognatura a Conselice, lire 23.700.000,

ampliamento del cimitero di San Patrizio, lire 5.500.000;

costruzione della scuola di avviamento a Lavezzola, lire 35.000.000;

costruzione degli uffici della delegazione a Lavezzola, lire 8.000.000;

costruzione dell'ambulatorio a Lavezzola, lire 3.500.000;

case per i dipendenti comunali in Conselice, Lavezzola e San Patrizio, lire 98.000.000;

costruzione della scuola elementare a Chiesanuova, lire 12.700.000;

costruzione e completamento delle opere per la fornitura di energia elettrica, lire 16.000.000;

centro urbano opere straordinarie con cindratura e bitumatura, lire 33.000.000;

completamento dell'edificio della scuola media statale, lire 12.782.000.

(24128)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta formulata dal comune di Ravenna, di contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, alle spese occorrenti per la esecuzione delle seguenti opere:

costruzione di nuove strade nella zona ad est di via Lanciani a Ravenna, lire 28.416.000;

costruzione della pavimentazione stradale in cubetti di porfido nella strada posta nel prolungamento di via Nullo Baldini, lire 16.250.000;

costruzione della massicciata bitumata nella traversa « Scuole » a Piangipane, lire 2.950.000;

costruzione della massicciata e semipenetrazione con leganti bituminosi nella strada Piangipane tratto compreso fra l'aggregato urbano e la strada statale n. 16, lire 14.960.000;

costruzione della massicciata bitumata nella strada comunale di Matellica, lire 8.500.000;

costruzione della fognatura nella via Claudia Porta Gaza e tratto Duca D'Aosta, lire 2.497.000;

costruzione della fognatura mista a servizio della via Sabbionara Posteriore, lire 1.416.000;

esecuzione dei lavori di sistemazione della nuova piazza a Savarna, lire 3.250.000;

costruzione della piazza ex Foro boario, lire 28.280.000;

ripristino della massicciata bitumata di via Bartolo Nigrisolo, lire 3.335.000;

costruzione della massicciata bitumata nella strada Roncalceci (abitato), lire 6.400.000;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

costruzione della massicciata bitumata a Ducenta, lire 7.350.000,

massicciata bitumata nel piazzale antistante l'edificio del nuovo ospedale ed in un tratto di via Bartolo Nigrisoli, lire 8.442.000;

costruzione della massicciata bitumata nella strada comunale di Mandriole tratto Mandriole-Ponte Chiavica, lire 9.700.000.

costruzione della massicciata bitumata nella strada comunale di Mandriole a congiunzione di quella esistente con la provinciale di Sant'Alberto, lire 23.750.000;

costruzione del marciapiede di levante del viale Litoraneo a Marina di Ravenna, lire 4.990.000;

costruzione dei marciapiedi in asfalto colato in via San Pier Grisologo, lire 2.940.000;

massicciata e semipenetrazione con leganti bituminosi a Torri di Mezzano, lire 5.660.000;

massicciata bitumata a San Pietro in Vincoli (strada San Rocco), lire 1.300.000;

prolungamento di via Pier Traversari, lire 15.000.000;

costruzione della massicciata bitumata nella strada di Porta Marina tratto compreso fra il ponte del canale Molinetto e il ponte sul canale Gabbia, lire 15.000.000;

costruzione della massicciata bitumata nella strada Canale Molinetto, tratto compreso fra lo stradone di Porto Fuori e il ponte sul canale Molinetto, lire 20.000.000;

costruzione di pavimentazione in massicciata bitumata della strada comunale di Porto Fuori e nell'abitato omonimo, lire 20.000.000;

fognatura in via Castiglione (abitato), lire 1.430.000;

fognatura in via San Vittore, lire 1.170.000;

costruzione del ponte sullo scolo Lama Nuova nella strada di Punta Marina, lire 2.330.000;

canile della città, lire 5.900.000;

costruzione della delegazione comunale di Mezzano, lire 13.000.000;

uffici comunali in via De Gasperi angolo piazza Caduti, lire 34.000.000;

allargamento via del Candiano, lire 11.500.000;

progetto per la costruzione della centrale del latte di Ravenna via Vicoli, lire 110.000.000;

impianto deferrizzazione dell'acqua a Marina di Ravenna, lire 23.000.000.

(24129)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in considerazione dello stato di disagio in cui

trovasi la popolazione della città di Pescara per la mancanza di alloggi economici e popolari, non ritiene opportuno ed urgente accogliere l'istanza della Cooperativa edilizia dipendenti aziende private tendente ad ottenere il contributo statale, per la costruzione in Pescara di appartamenti per i soci della detta cooperativa.

« L'interrogante fa presente che tale documentata domanda è stata presentata sino dal 27 luglio 1953 alla Direzione generale dell'edilizia popolare e sovvenzionata.

(24130)

« DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali immediati provvedimenti intende adottare per risolvere il problema delle abitazioni nel comune di Francavilla Angitola (Catanzaro).

« Il paese per ben due volte (1951 e 1953) è stato colpito dalle alluvioni, che hanno travolta e distrutta la quasi totalità delle vecchie case.

« La ricostruzione di nuove abitazioni è stata soltanto minimamente parziale: ciò costringe la popolazione del comune, fatta di umile e piccola gente, a vivere in improvvisati tuguri, privi di ogni requisito igienico e di stabilità.

« Le invocazioni alle superiori autorità dell'amministrazione comunale che si prodiga, oltre i limiti del possibile e dell'umano a pro' dei bisognosi del paese, sono rimaste sin ora inascoltate.

« L'interrogante sollecita l'intervento degli organi responsabili del Governo per la risoluzione di un problema che va affrontato nella sua intierezza, e che non consente rinvii, talmente esso è legato a esigenze improrogabili di sicurezza e possibilità di vita della cittadinanza di Francavilla Angitola.

(24131)

« FORMICHELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per arrestare o almeno ridurre il movimento franoso che investe l'abitato di Castelfrentano (Chieti), che ha arrecato e che annualmente arreca danni sempre più gravi ad un notevolissimo numero di abitazioni, tanto da minacciare ormai la stabilità di gran parte del centro abitato.

(24132)

« GASPARI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda dell'amministrazione comunale di Pollutri (Chieti) intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire venti milioni, necessaria per la costruzione dell'edificio da adibire a sede municipale.

L'accoglimento anche parziale della suddetta domanda, con la concessione del contributo relativamente ad un primo lotto, utilizzando i residui di bilancio tuttora disponibili, verrebbe incontro alle gravi necessità dell'amministrazione comunale che non dispone di una sede propria e si trova costretta a lasciare i locali attualmente occupati entro un periodo di tempo relativamente breve.

(24133)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano opportuno disporre il finanziamento del secondo ed ultimo lotto dell'edificio scolastico nel comune di Villalfonsina (Chieti).

« In tale comune, infatti, è stata da alcuni mesi completata la costruzione del primo lotto del suddetto edificio e si attende il finanziamento del completamento anche per non vedere danneggiate le opere già eseguite.

(24134)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in seguito alla opposizione inoltrata il 21 novembre 1956 dalla amministrazione provinciale di Cuneo contro il rinnovamento della concessione alla società A.C.N.A. di Cengio di derivazione di acque per uso industriale dal fiume Bormida.

(24135)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le sue determinazioni in merito alla costruzione della stazione ferroviaria di Scilla (Reggio Calabria), il cui progetto redatto quella amministrazione comunale ritiene lesivo degli interessi economici del paese e dello sviluppo turistico in atto, per cui ha invocato una nuova redazione del progetto veramente funzionale ed adeguato alle esigenze attuali del paese, dotato di incomparabili bellezze naturali che ivi richiamano come è noto numerosi turisti anche stranieri.

(24136)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che inducono l'amministrazione ferroviaria a compiere azioni di sfratto dagli alloggi patrimoniali, nei confronti di ferrovieri collocati a riposo.

« L'interrogante si riferisce particolarmente al caso di un capo squadra-deviatore in pensione a Sapri, cui è stato intimato, in dispregio di ogni forma legale, l'immediato rilascio dell'abitazione, durante la grave malattia della moglie, da un funzionario delle ferrovie, accompagnato, per la circostanza, da agenti di pubblica sicurezza.

« L'amministrazione ferroviaria con sì fatto comportamento illegittimo ha costretto l'interessato, a tutela del suo diritto, a ricorrere alla magistratura con tutti i gravi disagi economici che un giudizio comporta.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il ministro intende promuovere, al fine di evitare il verificarsi di incresciosi episodi del genere, i quali, comunque camuffati, non si ravvisano giusti e opportuni, nel momento in cui presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera viene elaborato e discusso il disegno di legge per il riscatto delle case statali.

(24137)

« FORMICHELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere in quale misura intenda soddisfare la pressante esigenza di commesse di materiale rotabile da parte dello stabilimento di Savignano della Società nazionale delle officine di Savigliano, le cui maestranze, già fortemente ridotte in seguito a precedenti licenziamenti, si trovano nuovamente minacciate dalla prospettiva di mancanza di lavoro.

(24138)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere — anche in riferimento alla risposta alla interrogazione n. 22778 — se non ritenga opportuno accogliere la domanda dell'amministrazione comunale di Archi (Chieti) intesa ad ottenere la installazione di un posto telefonico pubblico nella contrada Zainello.

« La domanda relativa è stata trasmessa dall'amministrazione comunale interessata, con foglio 956 del 14 maggio 1956, al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Sulmona che, da tempo, ha provveduto ad istruire completamente la pratica accertando fra l'altro che la frazione interessata ha una notevole popolazione, dista su strada circa 8

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

chilometri dal capoluogo e dal più vicino posto telefonico e circa 4 chilometri in linea d'aria, talché, particolarmente nel periodo invernale, rimane frequentemente isolata e priva dei più necessari servizi che hanno sede nel capoluogo comunale, compresi i servizi sanitari.

(24139)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di una agenzia postale nella popolosa frazione Villa Romagnoli del comune di Mozzagrogna (Chieti).

« Detta istituzione rappresenta una viva e sentita aspirazione delle popolazioni interessate ed una indilazionabile necessità in rapporto allo sviluppo demografico e soprattutto commerciale della zona interessata.

(24140)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere definitivamente il problema dei locali postelegrafonici in Ribera (Agrigento) e particolarmente:

1°) se sia ancora in programma la costruzione, in quella sede, dell'ufficio autonomo e, nell'affermativa, quando presumibilmente potrà essere realizzato, tenuto conto dello stato attuale della pratica;

2°) se invece, a suo tempo, lo stesso Ministero intenda avvalersi dei locali di quella centralissima piazza Duomo, programmati dall'amministrazione comunale;

3°) se, in dipendenza dell'affitto, sin dall'anno 1956, dei locali privati di via Umberto I — scarsamente idonei — ed assunti, come si dice, a canone esoso (pagamento di 5 annualità anticipate e spese riattivazione dei locali, superano il valore commerciale dell'immobile), il Ministero non abbia inteso di rinunciare alla costruzione in proprio dello stabile o alla possibilità dei locali che vorrà offrire il comune predetto.

(24141)

« GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non intenda dar corso alla richiesta del comune di Trecate (Novara) con cui si chiede il collegamento telefonico pubblico con la frazione di San Martino a spese dello Stato, giusta le leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123.

« La frazione di San Martino nel comune di Trecate con il censimento del 31 dicembre 1955 ha raggiunto abitanti 311 e contra altresì una popolazione provvisoria quotidiana oscillante fra le 400-500 persone, a seguito del grande impianto di raffineria petrolifera S.A.R.P.O.M.

(24142)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quando intende dare una adeguata sistemazione all'ufficio postale di Pomarance (Pisa), attualmente situato in unica piccola stanza che prende luce dalla porta d'ingresso essendo priva di finestre.

« Tale insufficiente locale deve ospitare, oltre il pubblico, 1 quattro dipendenti che non possono adempiere al loro servizio se non con grande disagio e difficoltà, con inevitabili conseguenze per il pubblico.

« Tenuto conto dell'importanza del comune di Pomarance e del suo capoluogo, che solo conta 5.000 abitanti, e delle legittime e continue richieste della popolazione, nonché dell'impegno che il comune ha preso di concedere gratuitamente il terreno per la costruzione di un ufficio rispondente alle esigenze dell'importante centro, l'interrogante chiede cosa il ministro voglia fare per la completa soluzione del problema ed intanto per un immediato miglioramento della denunciata situazione, mediante la sistemazione dell'ufficio in più adatti locali.

(24143)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quando intenda istituire l'ufficio postale in Montecerboli nel comune di Pomarance (Pisa).

« La predetta frazione conta 1.400 abitanti, è già inclusa nel programma per la estensione del collegamento telefonico, è centro di una importante zona industriale (bacino dei soffioni boraciferi) e registra un continuo aumento della sua popolazione.

« Attualmente il servizio postale è assolto dall'ufficio situato in zona privata all'interno degli stabilimenti della « Larderello società per azioni » e per accedervi è necessario attraversare un posto di controllo della suddetta società.

« In ogni caso l'interrogante ravvisa la necessità che, pure rimanendo funzionante a Larderello l'attuale ufficio o un più ridotto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

servizio, la frazione di Montecerboli abbia diritto alla sollecita istituzione dell'ufficio postale.

(24144)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento della domanda più volte proposta dall'amministrazione comunale di Castelfrentano (Chieti) intesa ad ottenere la costruzione di un adeguato numero di alloggi I.N.A.-Casa con i finanziamenti previsti per il secondo settennio.

« La suddetta richiesta risponde ad una sentitissima esigenza locale sia per il notevole numero di disoccupati, sia per l'ugualmente notevole numero di persone che aspirano a beneficiare degli alloggi I.N.A.-Casa, sia per la grave crisi edilizia locale aggravata notevolmente dal movimento franoso che, investendo l'abitato, ha distrutto un notevole numero di appartamenti o ne ha reso precaria la stabilità.

(24145)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni per le quali non si è ritenuto di costruire a Siracusa, ove da tempo immemorabile si scaricava il grano, per la sicurezza offerta dal porto e per la facilità dello smistamento del grano medesimo negli altri centri dell'isola, un certo numero di silos per conservare il grano proveniente dall'estero per il fabbisogno della Sicilia orientale.

(24146)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per i circa cento milioni di danni causati dalla violenta mareggiata che colpì il comune di Porto Empedocle nei giorni 22 e 23 gennaio 1957. Tale mareggiata ha provocato l'affondamento di 4 motopescherecci, danneggiato 80 battelli dei quali uno affondato, il crollo di alcune case nonché investito e danneggiato le attrezzature portuali.

(24147)

« GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento relativo alla costruzione di una casermetta forestale nel comune di Torrebruna (Chieti) che, solo per mancanza di finanzia-

menti, il consiglio di amministrazione della Cassa, nell'approvare il 21 febbraio 1956 la perizia esecutiva del 30 giugno 1953 relativa al bacino del Trigno allestita dall'ufficio speciale per le sistemazioni montane dell'Aquila, ha stralciato.

« Detta opera, infatti, nel comune di Torrebruna è richiesta da tutte quelle particolari condizioni ed elementi di fatto in esito ai quali la Cassa si è indotta a finanziare le casermette forestali.

(24148)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda necessario emanare con urgenza le necessarie disposizioni affinché le aziende di pollicoltura siano dal fisco considerate pure e semplici aziende agricole zootecniche, come in realtà vuole e considera l'attuale indirizzo di politica agraria.

(24149)

« RIVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il numero delle borse di studio assegnate negli anni scolastici 1954-55 e 1955-56 in base all'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, distinto per alunni di scuole secondarie inferiori e di scuole secondarie superiori, di istituti statali e di istituti privati.

(24150)

« NATTA, LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non possano intervenire perché siano portati a compimento due importanti edifici scolastici della città di Cosenza. Infatti è nota la carenza di sedi scolastiche in Cosenza ed il grave disagio in cui versa la esuberante popolazione scolastica di quell'importante centro. Si chiede il completamento dell'edificio scolastico elementare di viale Roma per cui è stato richiesto un contributo di lire 50.000.000 ed il completamento dell'edificio per la scuola media « B. Zumbini » per cui occorre il contributo statale nella ulteriore spesa, prevista per il completamento, in lire 60.000.000.

« Si invoca — attesa la gravità della situazione — una collocazione di priorità nella programmazione in corso.

(24151)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non credano in-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

tervenire affinché ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 646, vengano finanziati al più presto gli edifici d'istruzione media tecnica della provincia di Cosenza e precisamente:

1°) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Pezzullo » di Cosenza;

2°) istituto tecnico industriale di Cosenza;

3°) liceo scientifico di Cosenza,

4°) istituto tecnico commerciale di Paola.

« È nota la totalitaria carenza di edifici scolastici in Cosenza, situazione che pone la popolazione scolastica e gli insegnanti e le scuole stesse in grave ed intollerabile disagio.

(24152)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda necessario togliere in provincia di Belluno il vincolo antisismico sulle costruzioni edilizie le quali, con le realizzazioni tecniche conseguite nell'applicazione dei materiali moderni, non costituiscono più un pericolo per la pubblica incolumità in caso di movimenti tellurici.

(24153)

« RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il suo parere sull'atteggiamento dell'Ente nazionale risi contro i piccoli coltivatori diretti produttori di riso di Cassolnovo (Pavia). Detti produttori, oltre un centinaio, di fronte allo schema di ridimensionamento hanno promosso ricorso chiedendo all'Ente nazionale risi di mandare sul posto una commissione per constatare che il loro terreno, per la sua natura, non poteva dare altro prodotto che il riso. L'Ente risi non ha mandato nessuno, però ora sta procedendo a forti ritenute sul conferimento, ritenute che allarmano ed offendono questi coltivatori che si vedono defraudati nel loro raccolto. In più sulle cartelle di pagamento, l'Ente nazionale risi sta procedendo ad una tassazione variabile con la specifica di ritenuta a favore dei profughi ungheresi.

« L'interrogante chiede che il ministro intervenga con sollecitudine per mettere fine a questo comportamento del monopolio risiero e per fare corrispondere ai coltivatori la loro spettanza.

(24154)

« LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere per quali motivi siano state revocate

agli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura le concessioni che demandavano l'esame dei progetti di miglioramento fondiario fino a lire 10.000.000 e siano state passate agli Ispettorati regionali. Sembra all'interrogante che ciò sia contrario alle recenti disposizioni del decentramento volto all'organizzazione e all'accelerazione del disbrigo delle pratiche, le quali, concentrate invece in uffici di vasta competenza territoriale, ritardano o danneggiano l'interesse dei comuni e dei privati.

(24155)

« RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza del divieto opposto, il 6 ottobre 1956, dal capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Trieste all'affissione entro la stazione di Trieste centrale, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, di un manifesto con questo preciso contenuto: « Sindacato ferroviari italiani, sezione di Trieste. I ferroviari salutano il Presidente della Repubblica ».

« L'interrogante gradirà sapere se così comportandosi il capo compartimento abbia seguito le direttive impartitegli dal ministro; e conoscerne, in tal caso, il contenuto e le ragioni.

(24156)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali disposizioni abbiano emanato gli organi centrali a quelli periferici per l'attuazione di quanto disposto nella legge 15 giugno 1955, n. 507, che stabilisce il trattamento previdenziale del personale femminile collegiato nelle pubbliche amministrazioni di assistenza e beneficenza. Risulta infatti che numerose pratiche giacciono inevase perché, a detta degli organi periferici, nessuna istruzione è pervenuta dal competente Ministero.

(24157)

« RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se il decreto 14 aprile 1948, n. 538, riguardante l'avviamento al lavoro dei tubercolotici dimessi dai luoghi di cura in seguito a guarigione clinica, contempli per l'assunzione anche la deroga al requisito dell'età voluto dalla legge.

(24158)

« RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — preoccupato delle difficoltà sempre più allar-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

manti della viabilità nella Riviera ligure di Levante e di tutto l'inter che gravita verso il porto di Genova — l'attuale stato dei lavori dell'autostrada per Savona e le ragioni che avrebbero rallentato la messa in esercizio del tratto Arenzano-Varazze già da tempo quasi finito; e se non ritenga necessario sollecitare le decisioni circa la nuova camionale Genova-Serravalle o il raddoppiamento dell'attuale già operante ma non sufficiente.

« Genova mentre affretta la costruzione del suo aeroporto ha bisogno contemporaneamente di essere collegata con l'interno del paese con un adeguato sistema viario e a questo proposito l'interrogante desidererebbe conoscere quali sono i progetti del Governo centrale che di Genova sembra non interessarsi così efficacemente come il più grande porto d'Italia richiederebbe.

(24159)

« FARALLI ».

*Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali — in contrasto con le norme fondamentali della Costituzione — si è creduto in diritto di vietare negli ultimi mesi i comizi del partito comunista italiano, e se non crede di dare immediate disposizioni per il ripristino di un fondamentale diritto.

(565) « « ASSENNATO, CALASSO, PAJETTA GIAN CARLO, AMICONI, MARILLI, LI CAUSI, INGRAO, FRANCAVILLA, PAJETTA GIULIANO, LOMBARDI CARLO, MANIERA, FOGLIAZZA, FALETRA, SALA, MESSINETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Sono state presentate numerose interrogazioni sul divieto abusivo della libertà di parola nelle piazze di Italia. La cosa è di estrema gravità e di estrema urgenza, perché non si può condizionare l'esercizio e il godimento di un diritto alla scelta del momento e del luogo.

È assai strano e grave che, con la scusa — fra l'altro neanche apertamente addotta —

di questo feticcio fraudolento dell'ordine pubblico, si voglia condizionare la campagna che va conducendo in modo assordante la democrazia cristiana all'obbligato silenzio del partito comunista italiano. Il ministro dell'interno sa molto bene che in Italia, nel Mezzogiorno, l'esercizio di questo diritto è favorito dalla particolarità del clima. Egli sa molto bene che non vi è stata nessuna ragione che possa legittimare il sospetto di turbamento dell'ordine pubblico. Anzi, direi che vi è anche un aspetto grottesco: mentre da una parte viene proibito l'esercizio di un diritto, dall'altra si concede alla democrazia cristiana e al movimento sociale italiano l'esercizio dello stesso diritto nella maniera più provocatoria e violenta.

Noi chiediamo che si risponda con urgenza. Dobbiamo essere noi a scegliere il momento in cui vogliamo esercitare il nostro diritto; non è il ministro dell'interno che deve indicare a noi quando dobbiamo parlare, e quindi trarre profitto dal suo divieto secondo gli interessi politici della sua parte.

Nella realtà il ministro deve assumere le sue responsabilità, dare spiegazioni precise e soprattutto rimuovere immediatamente questi ostacoli.

Noi intendiamo esercitare un diritto dato ci dalla Costituzione, e lo eserciteremo. Intanto chiedo che il Governo risponda subito con urgenza, perché non intendiamo perdere un giorno di più per il godimento di questo nostro diritto.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà parte diligente presso il Governo per la richiesta testé fatta.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per parte mia dichiaro che riferirò al ministro dell'interno, il quale farà conoscere il momento in cui ritiene di dover rispondere.

ASSENNATO. Mi riservo di presentare un'interpellanza urgente che riassume l'oggetto di questa interrogazione. Il Governo ci deve rispondere; altrimenti è lui il sobillatore, il turbatore dell'ordine pubblico!

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Gracie ormai da due anni in fondo al più riposto dei cassetti del presidente della I Commissione la proposta di legge Amadeo sull'elezione dei consigli regionali, approvata dal Senato nel febbraio 1955. Noi comunisti, quasi in ogni seduta, abbiamo prima pregato e poi sollecitato il presidente della Commissione perché si impegnasse a far discutere questa proposta di legge:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

abbiamo ottenuto soltanto delle promesse. È vero che la proposta è iscritta all'ordine del giorno, ma, vedi caso, all'ultimo posto, e non si affronta mai il dibattito.

Non ho bisogno, signor Presidente, di far notare la gravità della cosa. La proposta di legge riguarda l'attuazione della Costituzione repubblicana, d'un ordinamento che è fondamentale per il nostro Stato. A nome del gruppo comunista dichiaro che siamo decisi ad ingaggiare una vera e propria lotta perché la Camera si pronunzi su questo provvedimento.

Perciò chiedo, a norma dell'articolo 65 del regolamento, che il Presidente della Camera ponga un termine alla Commissione interni, sicché, trascorso questo termine, la proposta di legge sia portata alla discussione dell'Assemblea anche senza relazione.

PRESIDENTE. Riferirò senz'altro al Presidente della Camera.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Desidero precisare che noi siamo in credito dalla Presidenza di una risposta ad una domanda fatta, non questa sera, ma una settimana fa. Ci è stato detto che all'inizio di questa settimana sarebbe stato « ritrovato » il presidente della I Commissione, che sembrava « contumace », e si sarebbe saputo come stavano le cose. È passata un'intera settimana e adesso ci si risponde: riferirò al Presidente della Camera.

Una delegazione composta dall'onorevole Gullo, dall'onorevole Cavallari, dall'onorevole Gianquinto e da me fece la richiesta prospettata dal collega Gianquinto una settimana fa. Fu data assicurazione che sarebbe stata data una risposta. Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo tentativo dilatorio. Noi desideriamo sapere se alla nostra richiesta può essere data o meno una risposta.

PRESIDENTE. Informerò senz'altro il Presidente della Camera.

AGRIMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. La proposta di legge riguardante la elezione dei consigli regionali è iscritta all'ordine del giorno della seduta della I Commissione di domani (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Come ho detto, riferirò al Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 20,10.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 10,30:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

TOGNONI ed altri: Agevolazioni fiscali ai contadini assegnatari di terre (2057);

MACRELLI e BARTOLE: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del territorio di Trieste (2600).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge:*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, *per la maggioranza;* Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza.*

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo alla importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (2459) — *Relatore:* Montini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (*Approvato dal Senato*) (2506) — *Relatore:* Montini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (*Approvato dal Senato*) (2508) — *Relatore:* Montini;

Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (2387) — *Relatori:* Riccio e Amatucci, *per la maggioranza;* Capalozza e Amadei, *di minoranza.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1957

4. — *Discussione delle proposte di legge*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*. Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli,

Senatore MERLIN ANGELINA. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*. Tozzi Condivi;

DI GIACOMO ed altri. Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore*. Elkan,

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*. Gorini.

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi.

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*. Ferrario.

5. — *Discussione dei disegni di legge*

Revisione del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (2264) — *Relatore*. Bazzanti;

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-ter) — *Relatore*: Cappugi.

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*. Petrucci.

6. — *Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

*Discussione del disegno di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

*Discussione della proposta di legge.*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*. Menotti.

---



---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

---



---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI